

UNA MANOVRA APPROVATA NEL CAOS: PIÙ CONFUSA, SEMPRE SBAGLIATA

La **Legge di Bilancio 2026** è arrivata all'esame della Camera dei deputati a ridosso del termine massimo prima dell'**esercizio provvisorio** e si è chiusa davvero al **fotofinish**. Il dato politico è evidente: non si è trattato del fisiologico completamento di una Manovra, ma dell'esito di un percorso segnato da **forzature procedurali**, incertezza normativa e **divisioni interne al Governo**, che hanno trasformato la Legge di Bilancio in un terreno di **regolamenti di conti** e hanno finito per **mortificare il Parlamento**.

Una **Manovra sbagliata**, già **modesta nelle dimensioni** e **priva di una direzione strategica**, è risultata alla fine **ulteriormente peggiorata**, dopo un **indecoroso balletto** fatto di maxi emendamenti presentati, corretti, ritirati, riproposti e modificati in corsa da una **maggioranza che ha fallito** e che dopo tanti inutili proclami di compattezza si è **spaccata nel momento decisivo**, fino a mettere a rischio la stessa tenuta del calendario parlamentare.

In un **contesto internazionale segnato da forti tensioni e incertezze**, il primo compito di un Governo dovrebbe essere quello di proteggere la società e indicare una prospettiva di ripartenza per il Paese. Questa Manovra, al contrario, fotografa **un Paese senza direzione**.

Dentro questo quadro, il **metodo** non è stato un dettaglio: è **diventato sostanza**. Le riscritture last minute hanno compresso i tempi, **azzerato il confronto, umiliato il Parlamento**. Il Senato è stato trascinato in una corsa contro il tempo, mentre la **Camera dei deputati** è stata di fatto **esautorata**, ridotta a ratificare decisioni maturate altrove. È così che si consolida un monocameralismo di fatto, incompatibile con la serietà dovuta alla principale legge economica dell'anno.

Ma anche se si mettesse tra parentesi il **caos**, resterebbe il punto centrale: la Manovra 2026 non ha cambiato direzione. È stata confermata una scelta di fondo: **prudenza contabile senza visione**, con **risorse limitate disperse in micro-interventi**, **senza una strategia per la crescita, per i salari, per la sanità e i servizi essenziali**. È una Manovra che gestisce l'esistente, non governa il futuro.

Se nel nostro precedente dossier del 17 novembre la definivamo "modesta, rinunciataria e ingiusta", ora si può dire, solo per restare al merito, che ad emergere è alla fine un **testo ancora più disorganico**, fatto di spostamenti di risorse e interventi parziali che non hanno corretto l'impianto di fondo. Le **priorità** sono rimaste

sbagliate, la visione ha continuato a mancare, e il risultato è stato una Legge di Bilancio che ha cambiato forma senza cambiare direzione.

Come ha sottolineato nella sua [dichiarazione sul voto di fiducia il deputato del PD Ubaldo Pagano](#), “siamo di fronte a una **Manovra che sconfessa gli ultimi dieci anni di propaganda che la destra ha innervato nel Paese**, dalle pensioni alle tasse, dalla sanità alla sicurezza, dalla crescita all’austerità”.

FISCO: IL CUORE DELL’INGANNO SUL “CETO MEDIO”

Il capitolo fiscale è stato il **cuore del racconto del Governo** e, insieme, la sua **principale contraddizione**.

La **riduzione dell’aliquota Irpef** del secondo scaglione è stata presentata come un aiuto al ceto medio e un passo verso l’equità. In realtà, l’intervento si è rivelato **costoso e iniquo**, con un vantaggio che cresce al crescere del reddito e che si estende oltre la platea che si dichiara di voler tutelare. A fronte di una misura che vale 2,8 miliardi di euro, i **benefici per i redditi medio-bassi** restano **limitati**, mentre risultano più significativi per chi si colloca nella parte alta della distribuzione. Ne deriva un effetto macroeconomico debole: **nessuna spinta reale ai consumi e alla domanda interna**, perché le risorse vengono concentrate su fasce di reddito con minore propensione alla spesa.

Il miglioramento degli indicatori di finanza pubblica viene ottenuto a un prezzo preciso: negli ultimi anni la **pressione fiscale** ha raggiunto il **livello più alto dell’ultimo decennio** e, in rapporto al PIL, si è ridotta la quota di risorse destinate alle principali funzioni pubbliche – sanità, istruzione, università, ricerca, politiche abitative e trasporto pubblico locale.

Nel frattempo, l’**inflazione** ha eroso in modo consistente il **potere d’acquisto** negli ultimi anni e **il Governo non ha affrontato il nodo del fiscal drag** in modo strutturale, limitandosi a interventi episodici e temporanei. Il risultato è che una parte rilevante delle risorse disponibili viene assorbita dal recupero automatico di gettito, senza restituire davvero capacità di spesa a lavoratori e famiglie. Questa scelta conferma un’impostazione che, **invece di redistribuire**, finisce per **aggravare le disuguaglianze fiscali e sociali**.

Anche sul contrasto all’**evasione fiscale**, il quadro resta debole. A fronte di un’evasione stimata nell’ordine di circa 100 miliardi di euro l’anno, non emerge una strategia organica di rafforzamento dei controlli. Al contrario, tornano a riproporsi strumenti di “pace fiscale”, **condoni e rottamazioni** che producono gettiti limitati e trasmettono un **messaggio distorsivo**: chi non paga può attendere una sanatoria, mentre chi ha sempre rispettato le regole continua a sostenere il peso principale del sistema.

In questo quadro si inserisce il **tentativo** effettuato in extremis addirittura il 20 dicembre e poi rientrato solo grazie alla **pressione del Partito Democratico** e delle opposizioni, di **riaprire i termini del condono edilizio del 2003** attraverso un emendamento presentato in Commissione Bilancio al Senato. Una **forzatura grave**

nel metodo e nel merito, tanto più inaccettabile perché introdotta a poche ore dalla chiusura della Manovra. La riproposizione di un condono, trasformato solo in extremis in ordine del giorno, conferma una linea politica precisa: **si rinuncia a politiche strutturali per il diritto all'abitare e alla rigenerazione urbana**, mentre **si moltiplicano scorciatoie che premiano l'irregolarità**. È particolarmente grave che questo avvenga in una Legge di Bilancio che non contiene **alcuna risorsa significativa per il piano casa e per il contrasto all'emergenza abitativa**.

A questa impostazione si somma una tendenza che emerge anche dagli emendamenti dell'ultima fase: invece di semplificare davvero, **si stratificano obblighi e oneri amministrativi**, fino a ipotizzare meccanismi che assumono la forma di una **fiscaltà indiretta e opaca**, scaricando complessità su imprese e contribuenti. Il risultato è un **sistema fiscale** sempre più **percepito come iniquo**, in cui l'**equità** viene **evocata a parole** ma sistematicamente **smentita nei fatti**.

Resta infine irrisolto il capitolo relativo al contributo del **settore bancario**, con entrate stimate per oltre 4 miliardi di euro e un **impianto che non chiarisce** in modo convincente chi sosterrà effettivamente il costo finale. In assenza di garanzie efficaci contro la traslazione sui clienti, il **rischio** è che misure presentate come redistributive finiscano per **gravare su famiglie e imprese**.

Nel complesso, il **fisco** si conferma **uno dei punti più deboli della Manovra**: molta narrazione sull'**equità**, **pochi risultati concreti** e una distribuzione delle risorse che continua a **premiare chi ha di più**, senza sostenere davvero il ceto medio né i redditi più bassi e **finendo per colpire proprio chi avrebbe più bisogno di protezione**.

PENSIONI: IL COLPO DI MANO TENTATO E I TAGLI CHE RESTANO

Il **capitolo pensionistico** è diventato il **simbolo dell'inaffidabilità del Governo**. Per dare risposte alle realtà produttive – che erano completamente tagliate fuori da questa Legge di Bilancio, come hanno lamentato tutte le categorie datoriali e tutte le associazioni durante le audizioni – si è scelto cinicamente di fare **cassa sui pensionati**.

Sta di fatto che siamo di fronte al **trionfo degli impegni traditi**: dopo **anni di promesse elettorali sull'abolizione della legge Fornero**, passo dopo passo, tra nuovi paletti e tagli, si spinge l'età pensionabile sempre più in alto. Altro che quota 100: sulle pensioni **si va verso quota 110**. Con l'impegno di portare le **pensioni minime** a mille euro che è stato sostituito da **aumenti irrisori** e dall'assenza di una pensione di garanzia per i giovani.

In questa cornice si è inserito anche il **tentativo di intervenire sul riscatto della laurea**, colpendo proprio chi investe in formazione e chi vive percorsi lavorativi più fragili e discontinui.

A rendere il quadro ancora più grave è la **cancellazione di Opzione Donna**, che pur con limiti e requisiti stringenti rappresentava uno dei pochi strumenti di flessibilità in uscita per chi ha carriere discontinue e carichi di cura familiari, in un Paese in cui il lavoro di cura resta in larga parte sulle spalle delle donne. La sua eliminazione non

è un intervento neutro: significa **ignorare le disuguaglianze di genere nel mercato del lavoro e cancellare il riconoscimento di percorsi professionali** segnati da interruzioni, part-time involontario e lavoro non retribuito. È una scelta che colpisce proprio le lavoratrici più fragili e aumenta le disuguaglianze pensionistiche di genere.

Il ritiro del maxiemendamento inizialmente presentato non ha risolto il problema. **L'aumento dell'età pensionabile** resta nel testo per la **stragrande maggioranza dei lavoratori, circa il 96%**, e nella stesura finale il Governo ha confermato e aggravato una serie di **tagli strutturali all'anticipo pensionistico**, in particolare a danno dei lavoratori precoci e di chi svolge lavori gravosi.

Nel dettaglio, aumentano progressivamente le **decurtazioni sull'anticipo pensionistico per i lavoratori precoci**. Nel testo originario si prevedevano già riduzioni pari a 20 milioni nel 2027, 60 milioni nel 2028 e 90 milioni annui dal 2029. Con le nuove modifiche, i tagli restano a 90 milioni l'anno fino al 2032, salgono a 140 milioni nel 2033 e arrivano a 190 milioni annui dal 2034. Si tratta di risorse che riguardano lavoratori che possono accedere alla pensione con 41 anni di contributi, avendo iniziato a lavorare molto presto e appartenendo a categorie fragili: disoccupati, caregiver, invalidi o addetti a mansioni usuranti.

Dal 2033 è previsto anche un **taglio di 40 milioni annui al Fondo per il pensionamento anticipato dei lavoratori impegnati in attività usuranti**, riducendone la dotazione da 233 a 194 milioni l'anno. È un colpo diretto a chi svolge lavori pesanti e chiede semplicemente di non dover lavorare più a lungo di quanto sia umanamente sostenibile.

A questo si aggiunge un'ulteriore stretta: **salta la possibilità di anticipare la pensione di vecchiaia cumulando previdenza pubblica e previdenza complementare**. Un emendamento del Governo ha cancellato una norma introdotta solo l'anno scorso, che permetteva – dal 2025 – di utilizzare anche le rendite dei fondi pensione complementari per raggiungere i requisiti economici minimi della pensione di vecchiaia nel regime contributivo. La soppressione di questa possibilità produce risparmi crescenti sulla spesa pensionistica, fino a 130,8 milioni nel 2035, ma lo fa **penalizzando chi ha costruito nel tempo una pensione integrativa proprio per compensare la debolezza di quella pubblica**.

Nel loro insieme, queste scelte confermano una **politica previdenziale orientata al risparmio immediato, non alla giustizia sociale**. A pagare sono sempre gli stessi: chi ha iniziato a lavorare presto, chi svolge lavori gravosi, chi ha carriere discontinue e chi ha investito in formazione e previdenza complementare confidando in regole stabili. Altro che superamento della Fornero: **si restringono le tutele e si sposta in avanti il diritto alla pensione**, scaricando il costo dell'aggiustamento sui lavoratori.

LAVORO E SALARI: I GRANDI ASSENTI

Mentre il dibattito pubblico è stato risucchiato dal caos procedurale e dagli scontri interni alla maggioranza, **il lavoro è rimasto ai margini della Manovra**. Eppure, in un Paese che è l'unico in Europa ad avere salari reali più bassi rispetto al periodo

pre-pandemico (-7,5% rispetto al 2021, secondo l'Ocse), il tema del potere d'acquisto e della qualità del lavoro **avrebbe dovuto essere centrale**.

La Legge di Bilancio **non affronta le cause strutturali della precarietà, non rafforza la contrattazione collettiva nazionale e continua a escludere** qualsiasi intervento sul **salario minimo**, nonostante milioni di lavoratori siano oggi intrappolati in rapporti a bassa retribuzione e in settori privi di tutele adeguate.

A questo si è aggiunta ad un certo punto una **misura** proposta dalla maggioranza – che è stata **stralciata tanto era abnorme** ma che resta comunque esemplificativa della visione e della cultura politica del Governo – che avrebbe comportato un ulteriore **arretramento sul piano dei diritti**: attraverso un emendamento inserito nella Manovra, **veniva modificata la disciplina sull'accertamento giudiziale dell'adequazione delle retribuzioni previste dai contratti collettivi**. In caso di retribuzione dichiarata insufficiente dal giudice, il lavoratore non avrebbe avuto più diritto a tutti gli arretrati maturati, ma solo a quelli successivi alla proposizione del ricorso. Una scelta che avrebbe privato lavoratrici e lavoratori di retribuzioni dovute e che avrebbe **indebolito in modo grave le tutele contro il lavoro sottopagato**.

D'altra parte, tutte le **misure previste** restano **frammentate**, spesso **temporanee** e rivolte a **platee limitate**: il cosiddetto “pacchetto lavoro”, che vale complessivamente poco più di 2 miliardi di euro, è composto in larga parte da **interventi una tantum** che interesseranno meno di un quarto dei lavoratori dipendenti. È un'impostazione che non costruisce un percorso di crescita salariale né riduce davvero la precarietà, e che rischia anzi di favorire una competizione al ribasso sul costo del lavoro.

Anche sul fronte delle **politiche attive** e della **formazione**, la Manovra conferma un grave **deficit di programmazione**. In un contesto di transizioni digitali ed ecologiche che stanno ridisegnando il mercato del lavoro, le **risorse dedicate alla riqualificazione** restano **insufficienti**: l'Italia investe in formazione continua appena lo 0,2% del PIL, contro lo 0,6% della Francia e lo 0,8% della Germania. Il sostegno alle politiche attive continua a ridursi e non viene rafforzato un impianto stabile di accompagnamento delle transizioni professionali.

Si parla di produttività e competitività, ma si continua a investire troppo poco sulla qualità del lavoro, sulle competenze e sulla stabilità dei percorsi occupazionali. Il risultato è una **Manovra che rinuncia a intervenire sul nodo centrale** dello sviluppo italiano: **salari bassi, lavoro povero e precarietà diffusa**. Senza una strategia sul lavoro di qualità, a partire dal salario minimo e dal rafforzamento della contrattazione collettiva, la crescita resta fragile e le disuguaglianze continuano ad ampliarsi.

POLITICA INDUSTRIALE E CRESCITA: CORREZIONI TARDIVE, NESSUNA STRATEGIA

Le riscritture dell'ultima fase hanno confermato una **debolezza strutturale** della Manovra anche **sul versante produttivo**. Le **correzioni su Transizione 5.0, sugli incentivi e sulla ZES unica** sono arrivate **tardi, in modo frammentario** e senza

restituire alle imprese un quadro chiaro e stabile. Le regole sono cambiate mentre il provvedimento era ancora in discussione, alimentando incertezza e rendendo difficile qualsiasi programmazione di medio periodo.

Al di là delle singole modifiche, il dato politico resta invariato: **manca una politica industriale**. Non c'è nessuna strategia sulle filiere strategiche, sull'energia, sull'automotive, sulla riconversione produttiva e sull'innovazione. Le risorse vengono spostate e rimodulate, ma **senza un disegno complessivo** che indichi una direzione di sviluppo. In un Paese che continua a crescere meno della media europea, questa assenza pesa direttamente su investimenti, competitività e capacità di tenuta del sistema produttivo.

Gli **interventi sugli incentivi** restano **selettivi e discontinui**, con una platea che tende a restringersi alle imprese già strutturate, mentre il tessuto delle piccole e medie imprese continua a scontare difficoltà di accesso al credito, costi elevati e instabilità normativa. Anche strumenti fondamentali di accompagnamento, come il Fondo di garanzia e il sistema dei Confidi, restano ai margini, senza un rafforzamento adeguato.

Colpisce soprattutto ciò che non c'è: **nessuna risposta strutturale** agli shock geopolitici, **nessuna strategia sui dazi** e sulla difesa della **manifattura**, nessun piano credibile per accompagnare la transizione ecologica e digitale con investimenti coordinati su filiere, competenze e innovazione. Anche il **settore agricolo** resta privo di una visione pluriennale capace di integrare sostenibilità, reddito e competitività.

Nel complesso, la Manovra conferma un **approccio tattico e difensivo**: aggiustamenti dell'ultimo minuto al posto di scelte strutturali. Una politica industriale che si limita a gestire l'esistente, invece di guidare la trasformazione, non mette al riparo il sistema produttivo e non costruisce crescita. È questa, più delle singole misure, la vera fragilità della Manovra.

SANITÀ: DEFINANZIARE È UNA SCELTA

Il **definanziamento del Servizio sanitario nazionale** prosegue e non è un incidente: è l'effetto di una **scelta politica precisa**. Dietro gli annunci di aumenti delle risorse, i **finanziamenti** restano **inadeguati rispetto ai fabbisogni reali** e non sono in grado di invertire una tendenza che dura da anni. La sanità continua a essere trattata come un capitolo comprimibile, anziché come un investimento essenziale per la coesione sociale e la produttività del Paese.

Nel 2026 il Fondo sanitario nazionale si attesta a 143 miliardi di euro, con un incremento nominale che non copre interamente l'aumento dei costi e i rinnovi contrattuali. In termini strutturali, il dato più significativo è l'andamento dell'**incidenza sul PIL**: la **spesa sanitaria scende dal 6,3% al 6,0%**, con la prospettiva di un ulteriore calo nei prossimi anni, riportando il sistema ai livelli precedenti alla pandemia. È qui che si misura il **definanziamento reale**.

Le conseguenze sono già evidenti. Le **liste d'attesa si allungano**, il **personale è insufficiente** e la sanità pubblica perde attrattività. Negli ultimi anni **milioni di**

cittadini hanno **rinunciato a cure e prestazioni** per motivi economici o per l'impossibilità di accedere in tempi adeguati ai servizi, mentre cresce la spesa sanitaria sostenuta direttamente dalle famiglie. Parallelamente, si accentua la **fuga di professionisti verso il settore privato o verso l'estero**, indebolendo ulteriormente il sistema pubblico.

La Manovra **non affronta questi nodi strutturali**. Non emerge un piano credibile per rafforzare la medicina territoriale, per stabilizzare e valorizzare il personale, per ridurre le disuguaglianze di accesso alle cure tra territori. Il risultato è un sistema che regge sempre più sulla **spesa privata** e sulle **disuguaglianze regionali**, con un arretramento progressivo del diritto universale alla salute.

Per il Partito Democratico **la sanità non è una spesa da contenere**, ma un investimento produttivo. Continuare a comprimere le risorse significa accettare un modello che riduce l'accesso alle cure, aumenta le disuguaglianze e scarica i costi sui cittadini. È una scelta politica chiara, ed è una scelta sbagliata.

SCUOLA, UNIVERSITÀ E CULTURA: CAPITALE UMANO DIMENTICATO

Un'altra grande assente della Manovra resta la **conoscenza**. **Scuola, università, ricerca e cultura** continuano a non essere considerate leve strategiche di sviluppo, ma **capitoli residuali**, da finanziare solo nei limiti della contingenza. Il risultato è il permanere di criticità strutturali che la legge di bilancio non affronta né corregge.

Sul fronte dell'istruzione, l'Italia continua a investire meno dei principali partner europei: la **spesa** per scuola e formazione resta intorno al 4% del PIL, ben **al di sotto della media UE**. Questo sottofinanziamento si traduce in **carenze di organico**, difficoltà nel garantire continuità didattica e in una **dispersione scolastica** che resta elevata, soprattutto nei territori più fragili. La Manovra non introduce un piano credibile per invertire questa tendenza.

L'**università** e la **ricerca** restano in una condizione di **cronica debolezza**. Le risorse destinate al sistema universitario non consentono di colmare il divario con l'Europa né di rafforzare il diritto allo studio, che continua a non essere garantito a tutti gli aventi diritto. La capacità di attrarre e trattenere giovani ricercatori resta limitata, mentre il Paese continua a perdere capitale umano qualificato. La spesa in ricerca e sviluppo rimane lontana dagli obiettivi europei, **senza un segnale di cambio di passo**.

La **cultura** segue la stessa traiettoria. Anche in questo ambito, le risorse risultano insufficienti rispetto al valore economico e sociale del settore. I **tagli** e le **riduzioni di dotazione** colpiscono comparti strategici, confermando una visione che considera **cultura e creatività come ornamento**, non come infrastruttura civile e produttiva. È una scelta che indebolisce un settore che contribuisce in modo rilevante al PIL e all'occupazione e che rappresenta un elemento identitario del Paese.

Nel complesso, la Manovra restituisce l'immagine di un'Italia che rinuncia a investire sul proprio futuro, trascurando scuola, università e cultura proprio mentre avrebbe bisogno di rafforzare competenze, innovazione e coesione sociale. Quando si

comprimono le risorse destinate alla conoscenza, **non si fa risparmio: si costruisce arretratezza.**

COESIONE, ENTI LOCALI, MEZZOGIORNO: AUSTERITÀ DI PROSSIMITÀ E NESSUNA STRATEGIA

Il peso della Manovra ricade in modo significativo sugli **enti locali** e sulla **coesione territoriale**, producendo un'**austerità** che si scarica direttamente sulla **vita quotidiana dei cittadini**. Comuni e Regioni continuano a essere chiamati a garantire **servizi essenziali senza risorse adeguate**, mentre vengono meno strumenti che negli ultimi anni avevano consentito di mantenere un minimo di equilibrio finanziario, a partire dal sostegno per i costi energetici.

Il **trasporto pubblico locale** è **tra i settori più colpiti**. Le risorse previste coprono solo una parte del fabbisogno reale e non consentono di sostenere il rinnovo dei contratti né di migliorare l'offerta di mobilità, soprattutto nelle aree urbane e metropolitane. Anche sul fronte degli **investimenti urbani** e delle **infrastrutture locali** si registrano **riduzioni** che incidono su sicurezza, qualità della vita e sostenibilità ambientale.

La stessa logica si riflette sui **servizi sociali ed educativi**. A fronte di fabbisogni stimati dagli enti locali in circa 1,8 miliardi di euro, le **risorse** disponibili restano **largamente insufficienti**, con effetti diretti su asili nido, trasporto scolastico, assistenza domiciliare e servizi di prossimità. È una **compressione che colpisce** in modo particolare **i piccoli Comuni e le aree interne**, ampliando le disuguaglianze territoriali.

In questo quadro, il **Mezzogiorno** resta **ai margini**. La Manovra continua a trattare la **questione meridionale** come un **tema residuale**, non come il nodo decisivo per la crescita del Paese. La politica di coesione viene utilizzata come serbatoio di coperture finanziarie, non come leva strutturale di sviluppo e riequilibrio. Le risorse del **Fondo per lo Sviluppo e la Coesione** sono **ridotte di 3.032 milioni di euro**: 1.532 milioni per il 2026 e 1.000 milioni di euro per il 2027 in conto residui, senza specificare i cicli di programmazione e gli interventi interessati, e ulteriori riduzioni pari a 300 milioni di euro per il 2026 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

Anche la **Zona Economica Speciale unica**, presentata come la svolta per lo sviluppo del Mezzogiorno, rischia di rimanere un **contenitore debole**: le **risorse** risultano **frammentate** nel tempo e i **limiti di accesso al credito d'imposta** ne restringono fortemente la platea, penalizzando proprio le piccole e medie imprese. Nel frattempo, le **imprese meridionali** continuano a scontare **costi energetici e logistici più elevati**, un **divario infrastrutturale** persistente e un tasso di disoccupazione doppio rispetto al Centro-Nord.

A questo si aggiunge un elemento di **particolare gravità istituzionale**: **l'inserimento, all'interno della Legge di Bilancio**, di norme sulla definizione dei **Livelli essenziali delle prestazioni (LEP)**. Si tratta di una scelta che nulla ha a che

vedere con una manovra finanziaria e che punta a introdurre in modo surrettizio una materia che dovrebbe essere affrontata con una legge ordinaria, attraverso un confronto parlamentare pieno e trasparente. Come denunciato dal Partito Democratico, la definizione dei LEP in manovra rappresenta un **tentativo di aggirare la sentenza della Corte costituzionale** e di **riaprire la strada all'autonomia differenziata**, scaricando sul Mezzogiorno il prezzo di una riforma già bocciata nel merito. È una **forzatura che esautora il Parlamento** e **incide direttamente sui diritti fondamentali dei cittadini**, a partire da quello alla salute, aggravando il rischio di nuove e più profonde diseguaglianze territoriali. La bocciatura dell'emendamento del PD che chiedeva lo stralcio di queste norme e la presentazione di una questione pregiudiziale di costituzionalità da parte delle opposizioni confermano la gravità del passaggio: i **LEP** vengono **usati come grimaldello politico**, non come strumento di garanzia dei diritti.

Nel complesso, emerge un **modello di austerità di prossimità** che indebolisce gli enti locali e una **assenza di strategia sul Mezzogiorno** che frena l'intero Paese. Senza una politica di coesione fondata su programmazione, investimenti ordinari e rafforzamento della capacità amministrativa dei territori, non si riducono i divari: si consolidano. Un **Sud marginalizzato** non è un problema locale, ma un **freno strutturale alla crescita nazionale**.

DI FRONTE A UNA MANOVRA SENZA BUSSOLA E A UN GOVERNO INAFFIDABILE, L'ALTERNATIVA DEL PD

Di fronte a una **Manovra confusa, rinunciataria e priva di una visione di sviluppo**, il **Partito Democratico** non si è limitato a un voto contrario, ma ha avanzato una **proposta alternativa chiara e strutturata**. Per la prima volta, tutte le **forze di opposizione** hanno presentato un **pacchetto unitario di sedici emendamenti**, segnalati congiuntamente, che delineano **un'altra idea di politica economica e sociale, fondata su equità, crescita e coesione**.

Al centro vi sono le **priorità che questa Manovra ha ignorato**: la **restituzione del drenaggio fiscale** per difendere il potere d'acquisto dei salari; l'introduzione del **salario minimo** e il rafforzamento dei **diritti del lavoro**; la proroga dell'**Opzione Donna** previgente e la **soppressione dell'aumento dell'età pensionabile** in comparti delicati come la **sicurezza**; il **sostegno alle famiglie** attraverso il rafforzamento dell'assegno unico e l'estensione di congedi realmente paritari. Accanto a questo, una **scelta netta di campo sulla sanità pubblica**, con l'incremento del Fondo sanitario nazionale destinato all'assunzione di personale, e sulla scuola e l'università, attraverso la soppressione delle norme che limitano l'autonomia scolastica, il superamento dei tagli alle supplenze brevi e l'aumento del Fondo di finanziamento ordinario per professori e ricercatori.

Gli emendamenti unitari intervengono anche sul nodo dello **sviluppo** e della **politica industriale**: dal ripristino delle misure di Transizione 4.0 all'estensione dell'Autorizzazione unica ZES a tutto il territorio nazionale, per ridurre i divari e accompagnare gli investimenti; dal sostegno alle start-up e ai giovani con una Start Tax dedicata, fino al rafforzamento della **sicurezza urbana** finanziato attraverso la

riallocazione di risorse oggi spese in scelte sbagliate e simboliche. Completano il quadro interventi sul **fisco in senso progressivo**, come l'ampliamento della no tax area, e misure per affrontare le **emergenze occupazionali**, a partire dalla stabilizzazione del personale precario della giustizia.

Questi **sedici emendamenti unitari dimostrano che un'altra Manovra era possibile**: una Manovra capace di sostenere consumi e investimenti, di rafforzare sanità, scuola e università, di accompagnare le transizioni produttive e di ridurre le disuguaglianze territoriali e sociali. Il **Governo** ha scelto di respingere ogni proposta, rifiutando il confronto confermando una **linea di prudenza contabile senza visione**, che **non rilancia l'economia e scarica i costi dell'aggiustamento su lavoratori, famiglie e territori**.

Ma come ha ribadito la [segretaria del Partito Democratico Elly Schlein nella sua dichiarazione di voto finale](#), "una Manovra che non è in grado di affrontare le prime preoccupazioni degli italiani è **una Manovra sbagliata, che va in direzione sbagliata**". Per questo il **voto del Gruppo parlamentare del PD** alla Camera dei deputati, così come al Senato, è stato **nettamente e convintamente contrario**.

Detto tutto ciò, ecco un **quadro sintetico** delle misure contenute all'interno della Legge di Bilancio.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028" [AC 2750](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnazione alla V Commissione Bilancio e Tesoro.

RISULTATI DIFFERENZIALI DEL BILANCIO DELLO STATO

Risultati differenziali del bilancio dello Stato (art. 1, co. 1)

Vengono definiti per il triennio 2026-2028 i **principali saldi di finanza pubblica**, fissando il saldo netto da finanziare e il ricorso al mercato.

Il **saldo netto da finanziare** del bilancio dello Stato è pari a **155 miliardi di euro** per il **2026**, 138 miliardi per il 2027, 92 miliardi per il 2028, con un **indebitamento netto** nel **2026** pari al **2,8% del PIL**, destinato a scendere al 2,6% nel 2027 e al 2,3% nel 2028.

Disposizioni sulle riserve auree (art. 1, co. 2)

In **sede referente al Senato** si è introdotta una disposizione di interpretazione autentica dell'art. 4, co. 2, del Testo unico delle norme di legge in materia valutaria. Si chiarisce che le **riserve auree gestite e detenute dalla Banca d'Italia**, così come risultano iscritte nel bilancio dell'Istituto, **appartengono al popolo italiano**. Si specifica che tale qualificazione non incide sulle attribuzioni dell'Unione europea, che restano pienamente ferme, richiamando espressamente i **Trattati istitutivi dell'Unione**. La norma è stata adottata a seguito di **consultazione con la Banca centrale europea**, nel rispetto del quadro ordinamentale europeo.

IN MATERIA FISCALE E PER SOSTENERE IL POTERE D'ACQUISTO DELLE FAMIGLIE

Revisione della disciplina dell'Irpef (art. 1, co. 3-4)

Si interviene sulla struttura a tre aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'**Irpef**, introducendo una **riduzione dell'aliquota intermedia** (che si applica alla parte di reddito compresa **fra i 28 mila e i 50 mila euro**) **dal 35 al 33 per cento**. La misura, del valore di **2,8 miliardi**, è finalizzata a sostenere il reddito disponibile delle famiglie, ma ha carattere temporaneo. Si prevede un meccanismo diretto a sterilizzare, almeno parzialmente, il beneficio fiscale per i percettori di un reddito complessivo superiore a 200 mila euro. La relazione tecnica stima un beneficio che varia fino a un massimo, in un anno, di 440 euro per i redditi pari o superiori ai 50 mila euro.

Carta “Dedicata a te” per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità (art. 1, co. 5-6)

Rifinanziata per il 2026 la **Carta “Dedicata a te”**, destinata ai nuclei familiari con Isee fino a 15 mila euro, con una dotazione di 500 milioni di euro. Il beneficio, gestito dai Comuni e distribuito tramite Poste Italiane, ammonta mediamente a **380 euro annui per nucleo** e può essere utilizzato per l'acquisto di beni alimentari essenziali. La misura prosegue la sperimentazione avviata nel 2023, ma non ne modifica i criteri di accesso né ne amplia la platea.

Imposta sostitutiva su incrementi retributivi contrattuali nel settore privato (art. 1, co. 7 e 12)

Si prevede che gli **incrementi retributivi** corrisposti ai **lavoratori dipendenti del settore privato** nel 2026, derivanti dall'applicazione di **nuovi contratti collettivi di lavoro**, siano assoggettati a un'**imposta sostitutiva delle imposte sui redditi** con aliquota pari al 5%.

L'applicazione dell'imposta sostitutiva è limitata ai lavoratori il cui **reddito complessivo** da lavoro dipendente, riferito al 2025, non superi i **33 mila euro**. In **sede referente al Senato** si è intervenuti sul testo originario innalzando la soglia di reddito, prima fissata a 28 mila euro, ed estendendo l'agevolazione **anche agli incrementi retributivi** derivanti da contratti collettivi sottoscritti **nel corso del 2024**, oltre a quelli sottoscritti nel 2025 e nel 2026.

Imposta sostitutiva per i lavoratori dipendenti privati su premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d'impresa e su alcune maggiorazioni e indennità (art. 1, co. 8-12)

Si modifica in via transitoria la disciplina, relativa ai lavoratori dipendenti privati, dell'**imposta sostitutiva dell'Irpef** e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da **premi di risultato** e da **forme di partecipazione agli utili d'impresa**. Le modifiche prevedono, per il 2026 e il 2027, la riduzione dell'aliquota dell'**imposta sostitutiva ad 1 punto percentuale** e l'elevamento del **limite annuo dell'imponibile** ammesso al regime tributario in oggetto a **5 mila euro lordi**.

In **sede referente al Senato**, si è specificato in termini più chiari che l'intervento transitorio in oggetto riguarda anche gli emolumenti derivanti da **forme di partecipazione agli utili d'impresa**.

Per il periodo di imposta relativo al 2026 si introduce, limitatamente ai dipendenti del settore privato aventi un determinato requisito di reddito, un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali con riferimento a **maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, lavoro festivo, lavoro nei giorni di riposo settimanali** e indennità e altri emolumenti inerenti al **lavoro a turni**, fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 1.500 euro. L'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari a 15 punti percentuali. Il riconoscimento di tale regime tributario è subordinato alla condizione che il **reddito da lavoro dipendente** del soggetto **non** sia stato **superiore**, nel 2025, a **40 mila euro**.

Riduzione temporanea dell'Irpef sui dividendi di azioni attribuite ai lavoratori dipendenti (art. 1, co. 13)

Introdotta, in **sede referente al Senato**, una disposizione che estende al 2026 una norma transitoria già prevista per il 2025 in materia di **tassazione dei dividendi** percepiti dai **lavoratori dipendenti**. Si prevede che i dividendi corrisposti nel 2026, derivanti da azioni attribuite dalle imprese in sostituzione dei **premi di risultato**, concorrano alla **formazione della base imponibile delle imposte sui redditi** nella misura del **50%**. Si specifica che tale riduzione dell'imponibile si applica **fino al limite di 1.500 euro di dividendi percepiti**; per la quota eccedente tale soglia resta ferma l'inclusione integrale nella base imponibile.

Disciplina delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica (art. 1, co. 14)

Viene incrementato **da 8 a 10 euro** il **valore monetario non imponibile dei buoni pasto elettronici** corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti. La disposizione non si applica ai buoni cartacei.

Misure fiscali in favore delle imprese agricole (art. 1, co. 15)

Prorogata per il 2026 l'**esenzione Irpef dei redditi dominicali e agrari** dei **coltivatori diretti** e degli **imprenditori agricoli professionali** iscritti nella previdenza agricola. Si introduce un **credito d'imposta del 40%** per gli investimenti in tecniche di agricoltura di precisione e per la riduzione delle emissioni.

Registrazione nel GAUDÌ (art. 1, co. 16)

Si è previsto, in **sede referente al Senato**, un ampliamento della platea di **impianti fotovoltaici con moduli a terra** per i quali il **reddito** derivante dalla produzione e cessione di **energia elettrica e calorica**, per la parte eccedente il limite di “agrarietà”, è determinato secondo le **regole ordinarie del reddito d’impresa**, anziché secondo la disciplina agevolata del reddito agrario. La modifica interviene sull’art. 5, co. 2-*quater*, del decreto-legge n. 63 del 2024, estendendo tale regime agli impianti i cui lavori di installazione si sono conclusi dopo il 31 dicembre 2025, e non più ai soli impianti entrati in esercizio dopo tale data. Si specifica inoltre che la prova dell’avvenuta installazione è fornita dalla registrazione dell’impianto come “realizzato” nel **sistema GAUDÌ**, ossia la **Gestione Anagrafica Unica degli Impianti di produzione di energia elettrica**, che costituisce il registro nazionale degli impianti energetici.

Modifiche alla disciplina delle locazioni brevi (art. 1, co. 17)

Si è previsto, in **sede referente al Senato**, un intervento di **riformulazione integrale della disciplina fiscale** applicabile alle **locazioni brevi**, con effetti a decorrere dal 2026.

Si dispone che il regime della **cedolare secca** sia **applicabile al massimo a due immobili**, anziché ai quattro previsti dalla normativa vigente. Di conseguenza, **dal terzo immobile** l’attività di locazione si presume svolta in **forma imprenditoriale**, con applicazione della disciplina ordinaria.

A tal fine si modifica l’art. 1, co. 595, della legge n. 178 del 2020, anticipando la soglia oltre la quale opera la presunzione di attività d’impresa. A seguito delle modifiche introdotte: al **primo immobile** continua ad applicarsi l’aliquota della **cedolare secca al 21%**; al secondo immobile si applica l’aliquota del 26%; dal terzo immobile il reddito derivante dalla locazione breve è qualificato come reddito d’impresa.

Rispetto alla formulazione originaria del disegno di legge, viene **superata l’impostazione** che collegava l’aliquota applicabile all’**utilizzo di intermediari immobiliari o piattaforme telematiche**, concentrando invece l’intervento sul numero di immobili locati, quale criterio oggettivo per distinguere l’attività non imprenditoriale da quella imprenditoriale.

Misure in favore dei lavoratori del settore turistico-alberghiero (art. 1, co. 18-21)

Si prevede una misura a favore dei **dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale**, riconfermando il riconoscimento del **trattamento integrativo speciale** per prestazioni di **lavoro straordinario** effettuate nei **giorni festivi** o per **lavoro notturno**.

Detrazioni per interventi di recupero edilizio e riqualificazione energetica (art. 1, co. 22)

Viene **prorogato per tutto il 2026** il **regime fiscale più favorevole**, previsto fino al 2025 dalla scorsa Legge di Bilancio, con riferimento agli interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico (**ecobonus**) agli interventi di **ristrutturazione edilizia** e a quelli in materia

antisismica (**sismabonus**). Viene inoltre prorogato per il 2026, alle stesse condizioni del 2025, il cosiddetto **bonus mobili**.

Interventi di rigenerazione urbana (art. 1, co. 23)

Si è introdotta, in **sede referente al Senato**, una modifica all'art. 5, co. 10, del decreto-legge n. 70 del 2011, ampliando l'ambito di applicazione degli **interventi di rigenerazione o riqualificazione urbana**. Si prevede che tali interventi possano essere realizzati non solo sugli edifici per i quali sia stato rilasciato un titolo edilizio in sanatoria, ma anche su quelli per i quali il titolo in sanatoria risulti conseguito ai sensi delle leggi sul condono edilizio del 1985, del 1994 e del 2003. La disposizione estende quindi la possibilità di **accesso agli interventi di rigenerazione urbana** anche agli **immobili oggetto di sanatoria edilizia** sulla base delle diverse normative di condono succedutesi nel tempo.

Adeguamento dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota del cinque per mille (art. 1, co. 24)

Si incrementa la dotazione delle risorse destinate alla liquidazione della quota del **cinque per mille** dell'Irpef a decorrere **dal 2026**, portandola da 525 a **610 milioni** di euro annui.

Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia (art. 1, co. 25-26)

Si eleva da 200 mila a **300 mila euro** l'importo dell'**imposta sostitutiva** sui redditi prodotti all'estero realizzati da **persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia** successivamente alla data di entrata in vigore della norma in esame. Si eleva inoltre da 25 mila a **50 mila euro** l'**importo ridotto dell'imposta sostitutiva** sui redditi prodotti all'estero realizzati dai **familiari** per i quali il soggetto principale ha fatto richiesta

Condizioni di accesso al regime forfetario (art. 1, co. 27)

Si estende al **2026** la modifica introdotta dalla scorsa Legge di Bilancio 2025 che ha elevato da 30 mila a **35 mila euro** la **soglia di reddito da lavoro dipendente** (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) superata la quale è **precluso l'accesso al regime forfetario**.

In materia di criptovalute (art. 1, co. 28)

Si escludono dall'incremento al 33% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle **plusvalenze** e sui **proventi** derivanti dalla detenzione di **criptoattività**, le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro. Per tali prodotti **l'aliquota dell'imposta resta al 26 per cento**.

In materia di imposta sulle transazioni finanziarie (art. 1, co. 29-31)

Si è previsto, in **sede referente al Senato**, un aumento delle aliquote dell'**imposta sulle transazioni finanziarie** (cosiddetta **Tobin Tax**). Si dispone l'innalzamento dell'aliquota applicabile al trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, che passa dallo 0,2% allo 0,4%. Contestualmente, si prevede l'aumento dell'aliquota relativa alle negoziazioni ad alta frequenza aventi ad oggetto strumenti finanziari, che passa dallo 0,02% allo 0,04%.

Disposizioni sul computo del patrimonio mobiliare ai fini dell'ISEE (art. 1, co. 32-34)

Si è previsto, in **sede referente al Senato**, di demandare a un decreto ministeriale la definizione di **nuovi criteri per il computo del patrimonio mobiliare** ai fini del calcolo dell'**Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)** del nucleo familiare. In particolare, si stabilisce che il decreto dovrà disciplinare le modalità di valutazione delle giacenze finanziarie, anche detenute all'estero, in valute estere o in criptovalute, nonché delle rimesse di denaro verso l'estero, incluse quelle effettuate tramite sistemi di money transfer o mediante invio di denaro contante non accompagnato.

Assegnazione agevolata beni ai soci ed estromissione dei beni delle imprese individuali (art. 1, co. 35-41)

Si ripropone il **regime fiscale agevolato** per l'**assegnazione di beni ai soci**. Le società commerciali che, entro il 30 settembre 2026, assegnano o cedono ai soci beni non strumentali, come immobili o mobili registrati, possono beneficiare di una **imposta sostitutiva dell'8%**, che sale al 10,5% per le società non operative. L'imposta si applica sulla differenza tra il valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni. La stessa agevolazione si estende alle società che gestiscono beni non strumentali e che si trasformano in società semplici entro la stessa data. In questo caso, il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni dei soci è aumentato dell'importo già assoggettato a imposta sostitutiva, senza che si applichi la presunzione di distribuzione prioritaria di utili o riserve. La norma rinnova inoltre, per le imprese individuali, la **possibilità di estromettere dal patrimonio i beni immobili strumentali**, anche se posseduti al 30 settembre 2025, a condizione che l'operazione venga effettuata tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2026.

Razionalizzazione della disciplina sulla rateizzazione delle plusvalenze sui beni strumentali (art. 1, co. 42-43)

Si è intervenuti, in **sede referente al Senato**, sulla disciplina della **tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali** ai fini **Ires**, introducendo modifiche applicabili a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Si **restringe l'ambito** della possibilità di **rateizzare la tassazione delle plusvalenze in cinque quote annuali**, che viene mantenuta esclusivamente per: le plusvalenze derivanti dalla cessione di azienda o di ramo d'azienda, a condizione che l'azienda o il ramo ceduto sia stato posseduto per almeno tre anni; le plusvalenze realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta, limitatamente alla parte corrispondente al corrispettivo in denaro, a condizione

che tali diritti siano stati posseduti per almeno due anni. Si dispone che **tutte le altre plusvalenze**, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni assoggettate al regime PEX, siano **interamente tassate nell'esercizio in cui sono realizzate**, senza possibilità di rateizzazione.

Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta (art. 1, co. 44-45)

Si dispone la riapertura dei termini per l'**affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta**, esistenti nel bilancio chiuso al **31 dicembre 2024**, attraverso il versamento di un'**imposta sostitutiva** nella misura del **10 per cento**.

Revisione della disciplina dei dividendi infra-UE Irap e della disciplina delle istanze di rimborso (art. 1, co. 46-50)

Si è intervenuti, in **sede referente al Senato**, sulla **disciplina Irap** applicabile ai **dividendi** provenienti da **società residenti in Stati dell'Unione europea** o dello **Spazio economico europeo** con cui l'Italia assicura un effettivo scambio di informazioni. Si prevede che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, tali dividendi, se percepiti da banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione residenti, **non concorrano alla formazione della base imponibile Irap per il 95%** del loro ammontare, a condizione che ricorrano congiuntamente **una serie di requisiti**. In particolare, si richiede che: sia detenuta una partecipazione diretta almeno pari al 20% del capitale della società che distribuisce gli utili; la società che distribuisce i dividendi rientri tra le forme giuridiche previste dalla direttiva 2011/96/UE; la società sia fiscalmente residente in uno Stato membro dell'UE e non sia considerata residente fuori dall'Unione in base a convenzioni contro le doppie imposizioni; la società sia assoggettata, nello Stato di residenza, a una delle imposte previste dalla direttiva, senza beneficiare di regimi di esenzione non temporanei o territorialmente limitati; la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno; i dividendi provengano da società o enti non residenti relativi a titoli o strumenti finanziari per i quali, nello Stato estero di residenza dell'emittente, la remunerazione non è deducibile dal reddito. Per i periodi d'imposta precedenti, si riconosce la possibilità di presentare istanza di rimborso dell'Irap versata in eccedenza rispetto alla quota del 5% dei dividendi che avrebbe dovuto concorrere alla base imponibile, purché alla data del 1° gennaio 2026 non sia decorso il termine decadenziale di 48 mesi. Si prevede inoltre che il credito derivante dal rimborso possa essere utilizzato in compensazione ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 20 della legge di bilancio.

Modifica alla disciplina dei dividendi (art. 1, co. 51-55)

Si è intervenuti, in **sede referente al Senato**, sulla **disciplina fiscale dei dividendi e delle plusvalenze** percepiti da imprenditori, società ed enti residenti, **restringendo l'applicazione del regime di esclusione** – pari al 41,86% per i soggetti Irpef e al 95% per i soggetti Ires – ai soli dividendi e alle plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate.

Si prevede che il regime agevolato si applichi esclusivamente alle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, in **misura non inferiore al 5% del capitale** della società che distribuisce gli utili **oppure** di valore **non inferiore a 500 mila euro**, estendendo il medesimo

requisito anche alle plusvalenze in regime di esenzione (PEX). Le stesse soglie dimensionali sono richieste anche ai fini dell'applicazione della ritenuta alla fonte dell'1,20% sui dividendi corrisposti a società o enti non residenti, ma soggetti a imposizione in Stati dell'UE o dello SEE. Le nuove disposizioni si applicano alle distribuzioni di utili, riserve e altri fondi deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Regime della deducibilità delle svalutazioni su crediti verso la clientela per perdite attese (art. 1, co. 56-58)

Si è intervenuti, in sede referente al Senato, sulla disciplina della **deducibilità delle perdite attese su crediti verso la clientela**, rilevate in bilancio secondo il modello IFRS 9 (Expected Credit Loss). In deroga al regime di deducibilità integrale, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre periodi successivi, tali perdite sono rese **deducibili ai fini Ires e Irap in cinque quote annuali costanti**, a partire dall'esercizio in cui la perdita è iscritta a conto economico, per gli intermediari finanziari. Si stabilisce inoltre che le **attività per imposte anticipate (DTA)** iscritte in bilancio a fronte del differimento della deducibilità non possano essere trasformate in credito d'imposta, né concorrano alla determinazione della base imponibile del canone DTA dovuto annualmente dagli intermediari finanziari per accedere al relativo regime di trasformazione.

Imposta sui premi assicurativi (art. 1, co. 59-64)

In **sede referente al Senato** è stata rivista la disciplina dell'**imposta sui premi assicurativi**, introducendo sia una disposizione interpretativa sia una nuova regolazione applicabile ai contratti futuri. Si chiarisce, in via interpretativa, che tra le **assicurazioni per altri rischi inerenti al veicolo o al natante**, assoggettate all'**aliquota del 12,5%**, non rientrano le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e al rischio di assistenza stradale, qualora il relativo premio sia indicato separatamente e distintamente rispetto a quello della responsabilità civile auto. Si introduce inoltre una **disciplina** applicabile ai **contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026**, in base alla quale le assicurazioni per il rischio di assistenza stradale e per il rischio di infortunio del conducente sono in ogni caso assoggettate all'aliquota del 12,5%, a prescindere dalla separata indicazione del premio nel contratto.

Valutazione di talune tipologie di titoli da parte di soggetti che non adottano i principi contabili internazionali (art. 1, co. 65-67)

In **sede referente al Senato** si è introdotta una disciplina temporanea in materia di **valutazione dei titoli** per i **soggetti che non adottano i principi contabili internazionali**. Si consente, per gli esercizi 2025 e 2026, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio sulla base del valore di iscrizione in bilancio, in deroga ai criteri ordinari di valutazione. L'esercizio di tale facoltà è subordinato all'obbligo di destinare una riserva indisponibile di utili di importo corrispondente, al fine di sterilizzare gli effetti contabili della valutazione. Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che non adottano i principi contabili internazionali, si demanda all'IVASS la definizione delle modalità attuative e applicative della disposizione, mediante apposito regolamento.

Revisione del contributo straordinario e affrancamento della riserva (art. 1, co. 68-73))

Si è intervenuti, in **sede referente al Senato**, sulla disciplina del **contributo straordinario sui margini di interesse delle banche**, modificando il **trattamento delle riserve accantonate in alternativa al pagamento dell'imposta**.

Si stabilisce che, dal 2028, in caso di distribuzione di utili o riserve, si presume che venga utilizzata per prima la riserva accantonata per evitare il contributo straordinario. In questo caso, la **riserva distribuita è tassata con un'aliquota del 40%**, maggiorata degli interessi maturati dalla scadenza originaria dell'imposta. Questa presunzione non si applica, nei limiti previsti, alle banche di credito cooperativo, per la quota di riserve obbligatorie. In alternativa, si introduce la possibilità di versare un **contributo straordinario agevolato sulla riserva accantonata**, calcolato sul valore della riserva al 31 dicembre 2025 e al termine dell'esercizio successivo. In questo caso si applicano **aliquote ridotte (27,5% e 33%) e senza interessi**.

Incremento dell'aliquota Irap per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione (art. 1, co. 74-75)

Si è intervenuti, in **sede referente al Senato**, sulla **disciplina Irap** applicabile agli **enti creditizi** e alle **imprese di assicurazione**, disponendo un **incremento di due punti percentuali** dell'aliquota per i **periodi d'imposta 2026, 2027 e 2028**. L'aumento riguarda banche, società finanziarie e imprese di assicurazione, mentre, a seguito delle modifiche introdotte in sede referente, viene chiarito che restano **esclusi dall'incremento**: le società di intermediazione mobiliare (SIM); gli intermediari finanziari diversi da quelli indicati per le banche, iscritti all'albo di cui all'articolo 20 del Testo unico della finanza; le imprese di investimento dell'Unione europea e le imprese di Paesi terzi diverse dalle banche; le società di gestione dei fondi comuni di investimento; le società di investimento a capitale variabile; le società di partecipazione non finanziaria e i soggetti a queste assimilati. La disposizione introduce quindi un rafforzamento del prelievo Irap concentrato su una parte specifica del settore finanziario e assicurativo, delimitandone espressamente l'ambito di applicazione.

Sospensione della deduzione dei componenti negativi connessi alle DTA (art. 1, co. 76-81)

In **sede referente al Senato** si è introdotto un **meccanismo di differimento temporaneo** della **deducibilità** di alcune **componenti negative di reddito ai fini Ires e Irap** per gli **intermediari finanziari**. In particolare, una quota di tali componenti, deducibili nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, è rinviata, in quote costanti, ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e a quello successivo. Per i periodi d'imposta 2026 e 2027 si prevede inoltre una **limitazione temporanea all'utilizzo delle perdite fiscali pregresse** e delle **eccedenze ACE**. La limitazione è determinata applicando una percentuale forfettaria al maggior reddito imponibile che emerge per effetto dei differimenti previsti dalla normativa vigente: la percentuale è fissata al 35% per il 2026 e al 42% per il 2027. La disciplina si applica anche alle società che partecipano al consolidato fiscale, incidendo sia sulle singole società sia sulla determinazione del reddito complessivo del gruppo. Si definiscono infine i criteri di determinazione degli acconti dovuti per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre

2026, al 31 dicembre 2027 e per i due esercizi successivi, al fine di coordinare gli effetti del differimento e delle limitazioni introdotte.

Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (art. 1, co. 82-101)

Viene introdotta una nuova **definizione agevolata dei debiti fiscali** affidati alla riscossione tra il **1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023**, consentendo ai contribuenti di estinguerli in forma agevolata.

Il pagamento potrà avvenire **in un'unica soluzione o in 54 rate bimestrali**, secondo modalità e termini stabiliti dall'agente della riscossione, che comunicherà entro il **30 giugno 2026** l'importo complessivo dovuto, le singole rate e le relative scadenze.

La misura disciplina, inoltre le **procedure di adesione**, gli **effetti della domanda** (come la sospensione delle procedure esecutive), e prevede che l'eventuale **mancato pagamento delle rate** comporti la perdita dei benefici della definizione.

Sono previste norme specifiche per i debiti legati a **procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento**, per le **violazioni del Codice della strada** (limitate agli interessi) e per i **debiti già oggetto di precedenti definizioni** poi decadute.

Restano esclusi, invece, i debiti compresi nella **“rottamazione-quater”** per i quali, al 30 settembre 2025, risultino regolarmente versate tutte le rate scadute.

Definizione agevolata in materia di tributi delle Regioni e degli enti locali (art. 1, co. 102-110)

Si riconosce a **Regioni ed enti locali** la possibilità di introdurre **proprie forme di definizione agevolata** per i tributi di loro competenza, nell'ambito dell'autonomia finanziaria di cui dispongono. Questa facoltà può essere esercitata anche in presenza di **procedimenti di accertamento o contenziosi tributari** già in corso, e si estende ai casi in cui la legge statale preveda misure analoghe di definizione agevolata. Le Regioni e gli enti locali dovranno rispettare specifiche **condizioni e criteri di attuazione** stabiliti dalla norma, e i relativi regolamenti entreranno in vigore secondo modalità definite dagli stessi enti.

È inoltre prevista la possibilità di applicare la definizione agevolata anche alle **entrate di natura patrimoniale**, mentre viene abrogata la disposizione della legge finanziaria 2003 che riconosceva una facoltà analoga, ora sostituita dal nuovo quadro normativo.

Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto (art. 1, co. 111-115)

Si introducono nuove misure in materia di **adempimento degli obblighi** di dichiarazione, comunicazione e versamento dell'**IVA**. Attraverso una nuova liquidazione automatizzata, le **dichiarazioni IVA presentate senza i quadri necessari** a liquidare le imposte dovute sono **equiparate a omesse dichiarazioni**, con conseguenze rilevanti sul piano sanzionatorio.

In **sede referente al Senato** si è intervenuti estendendo l'**ambito della disposizione** anche alle **imposte dirette**, prevedendo l'applicazione di una ritenuta d'acconto anche ai

contribuenti esercenti attività di impresa. La ritenuta è fissata nella misura dello **0,5% per il 2008 e dell'1% a decorrere dal 2009**. L'intervento amplia quindi l'area dei soggetti e degli adempimenti coinvolti, introducendo ulteriori obblighi e anticipazioni di imposta per le imprese, senza che ciò sia accompagnato da una valutazione complessiva sull'impatto amministrativo e finanziario per i contribuenti interessati.

Misure di contrasto alle indebite compensazioni (art. 1, co. 116)

Si è intervenuti, in **sede referente al Senato**, sulla disciplina della **compensazione orizzontale dei crediti d'imposta**, limitando la possibilità di utilizzare la compensazione tra imposte di natura diversa per i contribuenti che presentano iscrizioni a ruolo per imposte erariali di importo superiore a 50 mila euro, riducendo così la soglia rispetto al limite vigente di 100 mila euro.

Nel corso dell'esame in **sede referente al Senato** è stata inoltre soppressa una parte rilevante della disposizione originaria. In particolare, è stato **eliminato** il comma che avrebbe esteso, dal 1° luglio 2026, il **divieto di compensazione dei crediti agevolativi** anche ai **debiti** relativi a **contributi previdenziali e premi INAIL**.

A seguito di tale soppressione, il **divieto di compensazione** resta quindi **limitato** alle **banche**, agli altri **intermediari finanziari** e ai crediti relativi ai cosiddetti **bonus edilizi**, senza l'estensione generalizzata inizialmente prevista nel disegno di legge.

Estensione del patrimonio informativo dell'Agenzia delle entrate – Riscossione (art. 1, co. 117 e 118)

Si modifica la disciplina sulla **fatturazione elettronica**, consentendo all'**agente della riscossione** di accedere ai dati relativi ai **corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente** dai contribuenti con debiti iscritti a ruolo. L'obiettivo è **potenziare l'efficacia dei pignoramenti presso terzi**, grazie a una conoscenza più aggiornata delle entrate dei debitori.

Accise sui tabacchi lavorati e imposte di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo (art. 1, 119-124)

Si è intervenuti sul regime delle **accise sui tabacchi lavorati**, prevedendo per il periodo 2026-2028 un **aumento progressivo dell'importo minimo fisso** applicato a **sigarette, sigaretti e tabacco trinciato**. Sono state inoltre aggiornate le **aliquote di accisa** su diverse categorie di **prodotti del tabacco**. Si sono ridefiniti i coefficienti di calcolo dell'accisa sui **prodotti a tabacco riscaldato** e dell'**imposta di consumo sulle sigarette elettroniche**, con o senza nicotina, incidendo sulla struttura impositiva dei **prodotti succedanei dei prodotti da fumo**. È stata introdotta una nuova disciplina per le **nicotine pouches**, che ha previsto il divieto di vendita a distanza, obblighi di tracciabilità delle spedizioni, limiti di nicotina per involucro, avvertenze sanitarie e requisiti di sicurezza delle chiusure a tutela dei minori. A seguito delle modifiche approvate in **sede referente**, sono stati infine **modificati i termini di pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati** e dell'**imposta di consumo sui prodotti succedanei**.

Differimento dell'entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax (art. 1, co. 125)

Si rinvia al **1° gennaio 2027** l'entrata in vigore della **plastic tax** e della **sugar tax**, originariamente previste dalla Legge di Bilancio 2020. Il rinvio comporta una **perdita di gettito stimata in 73 milioni di euro** per la plastic tax e **312 milioni di euro** per la sugar tax nel 2026. Le due imposte riguardano rispettivamente il consumo di **manufatti in plastica monouso (MACSI)** e di **bevande analcoliche edulcorate**.

Contributo per le spese amministrative doganali sulle piccole spedizioni (art. 1, co. 126-128)

Prevista l'istituzione di un **contributo per le spese amministrative doganali**, pari a **2 euro**, applicato alle **spedizioni in arrivo da Paesi non appartenenti all'Unione europea**. Il contributo è posto a carico delle piccole spedizioni con **valore dichiarato non superiore a 150 euro** ed è stato definito nel corso dell'esame in **sede referente**.

Allineamento delle accise sulla benzina e sul gasolio usato come carburante (art. 1, co. 129)

Si è intervenuti sulle **aliquote dell'accisa** applicate alla **benzina** e al **gasolio impiegato come carburante**, che sono state **parificate** e fissate entrambe a **672,90 euro per 1.000 litri**. La modifica è stata approvata in **sede referente al Senato**. Contestualmente, è stato soppresso il meccanismo di avvicinamento graduale delle aliquote introdotto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 43 del 2025, anticipando l'allineamento tra i due livelli di tassazione. Sono stati **esclusi dall'aumento dell'accisa i carburanti utilizzati a scopi agricoli e industriali**, mentre è stato **mantenuto il regime di accisa ridotta per i biocarburanti**.

Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie (art. 1, co. 130)

Sono state previste modifiche ai **limiti di deducibilità** delle **svalutazioni dei titoli obbligazionari**, con criteri differenziati in base alla classificazione dei titoli e ai principi contabili applicati. Per i **soggetti OIC**, con riferimento alle obbligazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in **sede referente al Senato**, le svalutazioni sono deducibili entro limiti predeterminati: per i titoli negoziati in mercati regolamentati, sulla base della media aritmetica dei prezzi dell'ultimo semestre; per i titoli non quotati, applicando al valore fiscalmente riconosciuto il decremento desunto dall'andamento del Mercato telematico delle obbligazioni (MOT) nello stesso periodo. Con riferimento alle **obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie**, è stato introdotto un criterio analogo a quello previsto per i titoli del circolante, ancorando la deducibilità delle svalutazioni all'andamento del MOT negli ultimi sei mesi. La disposizione trova applicazione anche per i soggetti IAS/IFRS con riferimento ai titoli obbligazionari non detenuti per finalità di negoziazione, precisando che le minusvalenze assumono rilievo fiscale se imputate a conto economico.

Norme di razionalizzazione delle regole di determinazione del reddito d'impresa (art. 1, co. 131 e 132)

Si introduce, **in via sperimentale per il 2026**, un sistema di **monitoraggio fiscale** tramite un apposito campo nella dichiarazione dei redditi. Saranno oggetto di rilevazione: la **rivendita di azioni proprie**; la **deduzione degli oneri legati ai piani di stock option**; la **deduzione dei costi relativi a marchi d'impresa, avviamento e altre attività immateriali a vita utile indefinita**. Tali operazioni dovranno essere riportate in un **prospetto dedicato** all'interno della dichiarazione dei redditi.

Limiti alla deducibilità degli interessi passivi (art. 1, co. 133-136)

Viene introdotta, per gli **intermediari finanziari**, una **deduzione forfetaria decrescente** degli **interessi passivi**, che passa dal **96% al 99%** nel periodo **2026-2029**, per poi tornare alla deducibilità integrale dal 2030. Restano confermate le **regole di deduzione** già previste per i soggetti che aderiscono al **consolidato fiscale**. Nel corso dell'esame in **sede referente al Senato** è stato stabilito che, per **banche e altri enti e società finanziari**, gli **interessi passivi** concorrono alla **formazione del valore della produzione netta** nella stessa misura prevista per la deduzione. È stata infine disciplinata la determinazione degli acconti, prevedendo modalità tali da produrre, per ciascun periodo d'imposta, effetti limitati ai versamenti a saldo.

Modifica alla disciplina fiscale degli emolumenti variabili nel settore finanziario (art. 1, co. 137)

Sono state introdotte, in **sede referente al Senato**, modifiche alla **disciplina fiscale** degli **emolumenti variabili corrisposti ai manager del settore finanziario**. Al ricorrere di specifiche condizioni, è stata esclusa l'applicazione dell'aliquota d'imposta addizionale del 10 per cento sugli emolumenti variabili che eccedono il triplo della componente fissa della retribuzione.

Modifiche al calcolo della base imponibile IVA per obbligazioni permutative e dazioni di pagamento (art. 1, co. 138-139)

Si modifica il DPR n. 633/1972 in materia di **IVA**, stabilendo che, nelle **cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate in compensazione** o per estinguere obbligazioni pregresse, la **base imponibile** sia determinata in base ai **costi sostenuti dal cedente o prestatore**. La misura ha lo scopo di **allineare la normativa italiana alla disciplina dell'Unione europea**.

Estensione dell'obbligo di ritenuta sulle provvigioni nei rapporti di intermediazione commerciale (art. 1, co. 140-142)

Si dispone l'estensione dell'**obbligo di applicazione della ritenuta sulle provvigioni** anche a soggetti finora esclusi, intervenendo sul decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. La misura riguarda i compensi percepiti nell'ambito di **rapporti di**

commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.

L'obbligo viene esteso, in particolare, alle **agenzie di viaggio e turismo**, agli **agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei**, nonché agli **agenti e commissionari di imprese petrolifere** per le prestazioni rese direttamente.

L'intervento amplia la platea dei soggetti tenuti alla ritenuta, con effetti di **anticipo del prelievo fiscale** e di rafforzamento dei meccanismi di **controllo e tracciabilità dei redditi da intermediazione**, incidendo sugli oneri amministrativi a carico degli operatori interessati.

Operazioni sui mercati effettuate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 1, co. 143)

Sono esclusi dall'applicazione delle ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale, e dell'imposta sostitutiva sui redditi da obbligazioni, i **proventi** derivanti dalla gestione della liquidità del conto di Tesoreria e quelli provenienti dall'**emissione di titoli di Stato destinati al Ministero dell'Economia e delle Finanze**. Restano validi i comportamenti fiscali adottati prima dell'entrata in vigore della norma.

Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (art. 1, co. 144)

Nel corso dell'esame in **sede referente al Senato** si è previsto un aumento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva applicata alla **rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni**. L'aliquota è stata innalzata **dal 18 al 21%**, incidendo sul regime fiscale applicabile alle operazioni di rivalutazione delle partecipazioni.

Esenzione dall'imposta di bollo su alcuni contratti di credito (art. 1, co. 145-146)

Nel corso dell'esame in **sede referente al Senato** è stata introdotta un'**esenzione dall'imposta di bollo** su particolari categorie di **contratti di credito**.

Disposizioni in materia di giustizia tributaria (art. 1, co. 147-150)

Sono state introdotte, in **sede referente al Senato**, modifiche alla disciplina del nuovo **ordinamento della giustizia tributaria**, intervenendo sul regime transitorio relativo alla cessazione dalle funzioni dei giudici tributari in servizio presso le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado per limiti di età. È stato inoltre modificato il trattamento economico dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, ridefinendone le condizioni economiche nell'ambito del nuovo assetto ordinamentale.

Gioco numerico a totalizzatore “Win for Italia Team” (art. 1, co. 151-152)

Nel corso dell'esame in **sede referente al Senato** si è prevista l'introduzione di un **nuovo gioco numerico a totalizzatore**, denominato “Win for Italia Team”, definendone il montepremi e la destinazione della quota erariale. È stato stabilito che il gioco sia introdotto e regolato con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge. La quota di montepremi è stata fissata al 65% della raccolta ed è stata individuata la finalità di sostegno ai progetti olimpici dell'“Italia Team”.

IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE, FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITÀ

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato nel 2026 (art. 1, co. 153-155)

Si introduce un **esonero parziale dei contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro, per un massimo di **24 mesi**, relativo alle **assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato** effettuate nel **2026** per profili non dirigenziali. Le modalità attuative saranno definite con decreto ministeriale, nel limite di spesa di 154 milioni di euro per il 2026, 400 milioni per il 2027 e 271 milioni per il 2028.

Lavoro occasionale in agricoltura (art. 1, co. 156)

Nel corso dell'esame in **sede referente al Senato** si è prevista la stabilizzazione, a decorrere dal 2026, della disciplina transitoria sul **lavoro occasionale in agricoltura**, attualmente vigente fino al 2025.

Contratti di rete in agricoltura (art. 1, co. 157)

Nel corso dell'esame in **sede referente al Senato** si è intervenuti sulla disciplina dei **contratti di rete in agricoltura**, introducendo una modifica alla normativa vigente. È stata prevista la facoltà per i contraenti di cedere la propria quota alle altre parti del contratto, ampliando le possibilità di circolazione delle partecipazioni all'interno della rete.

Modifiche alla disciplina sull'assegno di inclusione (art. 1, co. 158-161)

Si elimina la **sospensione di un mese** dell'erogazione dell'**Assegno di inclusione** prevista tra un periodo di fruizione e l'altro, sia al primo rinnovo sia nei successivi, specificando inoltre che il **contributo straordinario aggiuntivo** introdotto per il **2025** a compensazione del mese di sospensione resta applicabile solo ai **nuclei familiari** il cui **diciottesimo mese di beneficio** cade nel **novembre 2025**.

Ape sociale (art. 1, co. 162 e 163)

Si proroga **fino al 31 dicembre 2026** la possibilità di accedere all'**Ape sociale** per i lavoratori in possesso dei requisiti previsti, estendendo anche per il 2026 le procedure semplificate di accesso. La misura è accompagnata da un incremento delle risorse destinate alla sua copertura finanziaria fino al 2031. L'assegno non può essere cumulato con redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5 mila euro lordi annui.

Proroga ammortizzatori sociali mediante utilizzo del Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 1, co. 164-174)

Sono **prorogate per il 2026** diverse **misure di sostegno al reddito**, finanziate attraverso il **Fondo sociale per occupazione e formazione**. Le proroghe riguardano l'indennità per i lavoratori della pesca e dei call center, l'integrazione al reddito per i dipendenti ex Ilva e il trattamento straordinario di cassa integrazione per le imprese in crisi industriale complessa, in cessazione o riorganizzazione, o che stipulano contratti di solidarietà. La misura si estende anche alle imprese di interesse strategico nazionale e prevede la proroga di alcune convenzioni per l'impiego dei lavoratori socialmente utili.

Benefici per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale (art. 1, co. 175)

Nel corso dell'esame in **sede referente al Senato** si è previsto un incremento dei limiti complessivi di spesa per gli anni 2027 e 2028 relativi ai benefici previsti dalla disciplina volta a incentivare i **processi di aggregazione delle imprese** e la **tutela occupazionale** dei settori interessati.

Modalità di erogazione della liquidazione anticipata della NASpl (art. 1, co. 176)

Nel corso dell'esame in **sede referente al Senato** si è intervenuti sulle modalità di erogazione della **liquidazione anticipata della NASpl** (Nuova assicurazione sociale per l'impiego), richiesta dal beneficiario come incentivo all'autoimprenditorialità. È stato previsto che la prestazione non sia più erogata in un'unica soluzione, come nella disciplina vigente, ma in due rate, modificando le modalità di corresponsione dell'importo anticipato.

Incremento delle maggiorazioni sociali per pensionati in condizioni di disagio (art. 1, co. 179)

Viene **stabilizzato a partire dal 2026** l'**aumento delle maggiorazioni sociali** per i **pensionati con redditi bassi**, già previsto in misura ridotta per il 2025. L'incremento passa **da 8 a 20 euro mensili**, mentre il limite di reddito per poterne beneficiare viene elevato da 104 a 260 euro annui.

Requisiti pensionistici per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e Risorse per polizze assicurative (art. 1, co. 180-184)

A partire dal **1° gennaio 2028** – come stabilito in **sede referente**, modificando la data del 1° gennaio 2027 inizialmente prevista – vengono **innalzati** nella misura di un mese per il 2028, di un ulteriore mese per il 2029 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2030 – nella misura di tre mesi dal 2027 nel testo originario – i **requisiti per il pensionamento** del personale delle **Forze armate**, delle **Forze di polizia** e del **Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco**. L'aumento si aggiunge agli ulteriori adeguamenti dei requisiti pensionistici previsti dalle norme generali introdotte dall'articolo successivo. Introdotta anche un'autorizzazione di spesa per la stipulazione di polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla variazione della speranza di vita e termini di liquidazione delle indennità di fine servizio dei dipendenti pubblici (art. 1, co. 185-193, 197 e 198)

A partire dal 2027 viene introdotto un **adeguamento dei requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento** legato all'aumento della speranza di vita, aggiornato ogni due anni dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'aumento sarà di **un mese nel 2027** e di **tre mesi dal 1° gennaio 2028**, ma non si applicherà ai lavoratori impegnati in **mansioni gravose o usuranti**.

Per i dipendenti pubblici, il termine per la **liquidazione delle indennità di fine servizio** decorrerà dal momento in cui il lavoratore avrebbe maturato il diritto alla pensione considerando l'aumento dei requisiti. Inoltre, dal 2027 il termine dilatorio per la liquidazione in caso di cessazione per raggiunti limiti di età o di servizio sarà **ridotto da 12 a 9 mesi**, con la **neutralizzazione dell'aumento di tre mesi** a regime dal 2028.

Incentivo per la prosecuzione dell'attività lavorativa dopo il conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato (art. 1, co. 194)

Si estende, per il 2026, la possibilità di accedere all'**incentivo per la permanenza al lavoro** destinato ai dipendenti pubblici e privati che abbiano maturato il diritto al **pensionamento anticipato** in base all'anzianità contributiva, indipendentemente dall'età. L'incentivo prevede che al lavoratore sia riconosciuta la **quota di contribuzione pensionistica a suo carico**, con la conseguente **sospensione del versamento** e dell'**accredito dei contributi** sia per la sua parte sia per quella del datore di lavoro.

Prestazioni della previdenza complementare ai fini del pensionamento anticipato (art. 1, co. 195)

Nel corso dell'esame in **sede referente al Senato** si è prevista l'**abrogazione** della disposizione che, dal 1° gennaio 2025, consentiva ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 di **computare** anche il valore teorico di una o più **prestazioni di rendita della previdenza complementare**, unitamente all'importo della

prima rata di pensione di base, ai fini del raggiungimento dell'importo soglia mensile dell'assegno sociale per l'accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata nel sistema contributivo integrale. Conseguentemente, si è proceduto all'abrogazione anche della disposizione che prevedeva un aumento del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento anticipato da parte dei lavoratori che avessero esercitato tale facoltà.

Omesso versamento di contributi per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti (art. 1, co. 196)

Nel corso dell'esame in **sede referente al Senato** si è previsto il rinvio a un decreto ministeriale per l'**aggiornamento delle tabelle** contenenti le tariffe dovute per la **costituzione di una rendita vitalizia**. L'aggiornamento riguarda gli importi che il datore di lavoro o il lavoratore devono versare all'INPS nei casi di **contributi pensionistici omessi e prescritti**, al fine di consentire la regolarizzazione della posizione assicurativa.

Disposizioni per il rafforzamento degli investimenti in infrastrutture da parte delle forme pensionistiche complementari (art. 1, co. 199-200)

Si estende la possibilità per i **fondi pensione** di investire, anche in modo indiretto, in **strumenti finanziari** emessi da società o enti che operano nei settori **infrastrutturali, turistici, culturali, ambientali, energetici, dei trasporti, sanitari e delle telecomunicazioni**, inclusi quelli digitali. I **limiti massimi di investimento** e le procedure da seguire in caso di loro superamento saranno definiti con **decreto ministeriale**. Resta fermo il principio secondo cui gli investimenti in attività **non quotate sui mercati regolamentati** devono mantenersi entro livelli **prudenziali**.

In materia di previdenza complementare (art. 1, co. 2012-202)

Nel passaggio in **sede referente al Senato** sono state definite una serie di **modifiche alla disciplina della previdenza complementare**, contenuta nel decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005. Le nuove regole, per gli aspetti **diversi da quelli fiscali**, non si applicano ai **dipendenti pubblici**. È stato inoltre stabilito che le disposizioni entrino in vigore **dal 1° luglio 2026**, prevedendo che entro la stessa data la COVIP adegui le proprie istruzioni.

Si è intervenuti sui **limiti di deducibilità fiscale** dei contributi versati alla previdenza complementare da lavoratori e datori di lavoro o committenti, con effetto dal periodo d'imposta 2026, coordinando le regole con quelle previste per i **lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006**. Sono state inoltre aggiornate le modalità di **investimento delle risorse derivanti dal trattamento di fine rapporto**, in particolare nei casi di adesione non esplicita.

Ulteriori modifiche hanno riguardato le **prestazioni pensionistiche complementari**, ampliando le possibilità di **erogazione in capitale** e introducendo, per le forme a contribuzione definita, tipologie di rendita diverse dalla rendita vitalizia, con le relative conseguenze anche sul piano fiscale. Sono stati infine aggiornati i **limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità**, le regole sulla **reintegrazione delle anticipazioni**, il **diritto al trasferimento** verso altre forme pensionistiche complementari e i compiti attribuiti alla COVIP.

Accantonamenti del trattamento di fine rapporto, Fondo INPS e adesioni alla previdenza complementare (art. 1, co. 203-205)

In sede referente al Senato sono state introdotte modifiche alla disciplina degli accantonamenti del trattamento di fine rapporto dovuti dai datori di lavoro privati a un Fondo dell'Inps. Si è intervenuti sui criteri di individuazione dei datori di lavoro obbligati, rivedendo il riferimento temporale per il computo dei dipendenti, con una previsione specifica per il biennio 2026-2027. È stato inoltre stabilito che dal 2032 l'obbligo si applichi oltre la soglia di **39 dipendenti**, in riduzione rispetto al limite precedente.

Si è poi modificata la disciplina della previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato, intervenendo sulle modalità di conferimento tacito (silenzio-assenso) del trattamento di fine rapporto. Gli effetti del silenzio-assenso sono stati ampliati anche alle altre forme di contribuzione del datore di lavoro e del lavoratore, rafforzando i doveri di informazione a carico dei datori di lavoro. Nello stesso ambito sono stati aggiornati i criteri di investimento delle risorse derivanti dal trattamento di fine rapporto conferito a seguito di adesioni non esplicite. È stato infine previsto che le nuove disposizioni sulla previdenza complementare si applichino dal **1° luglio 2026**, stabilendo che entro la stessa data la COVIP adegui le proprie istruzioni operative.

Misura di integrazione al reddito delle lavoratrici madri con due o più figli (art. 1, co. 206 e 207)

Viene posticipata al **2027** l'entrata in vigore dell'esonero contributivo parziale previsto per le lavoratrici madri con due o più figli. Nelle more, per il **2026** viene riconosciuto un **bonus mensile di 60 euro** alle lavoratrici dipendenti o autonome con due figli di età inferiore a dieci anni e **reddito annuo fino a 40.000 euro**.

La stessa integrazione è concessa anche alle madri con più di due figli, alle stesse condizioni di reddito, ma solo per i mesi non coperti da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le somme, relative al periodo da **gennaio a novembre 2026**, saranno erogate in un'unica soluzione a **dicembre 2026** e non concorreranno al calcolo dell'Isee.

Modifiche del calcolo dell'Isee relative alla casa di abitazione e alla scala di equivalenza e valide con riferimento all'applicazione di alcuni istituti (art. 1, co. 208 e 209)

Vengono introdotte due modifiche ai criteri di calcolo dell'Isee applicabili ad alcuni istituti di welfare, tra cui l'Assegno di inclusione, il Supporto per la formazione e il lavoro, l'assegno unico per i figli, il bonus asili nido e l'assegno una tantum per le nascite o adozioni.

La prima modifica riguarda il valore dell'abitazione di proprietà escluso dal patrimonio: il limite viene innalzato da **52.500 a 91.500 euro** – e a **200.000 euro** per i nuclei familiari residenti nei Comuni capoluogo delle aree delle Città metropolitane, come aggiunto in sede referente – un **ulteriore incremento di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo** (in precedenza dal secondo).

La seconda modifica interessa la **scala di equivalenza** per i nuclei con figli, introducendo una **maggiorazione di 0,1** per due figli, **0,25** per tre, **0,40** per quattro e **0,55** per cinque o più figli, incrementando così le attuali soglie.

Le modifiche sono accompagnate dall'**aggiornamento dei limiti di spesa e degli oneri finanziari** relativi alle prestazioni coinvolte.

Esonero contributivo per promuovere l'assunzione di madri lavoratrici (art. 1, co. 210-213)

Viene introdotto, a partire dal **1° gennaio 2026**, un **esonero totale dei contributi previdenziali** per i **datori di lavoro privati** che assumono **donne madri di almeno tre figli minorenni**, disoccupate da almeno sei mesi. L'esonero, fino a un massimo di **8.000 euro annui**, ha durata di **24 mesi** per i contratti a tempo indeterminato, **12 mesi** per quelli a tempo determinato e **18 mesi** in caso di trasformazione da tempo determinato a indeterminato.

L'agevolazione **non si applica** ai rapporti di lavoro domestico o di apprendistato e **non è cumulabile** con altri sgravi contributivi. È riconosciuta entro **limiti di spesa annuali** fino al 2034 e, dal 2035, secondo disponibilità; l'Inps monitorerà l'andamento delle risorse e potrà sospendere l'accoglimento delle domande una volta raggiunto il tetto di spesa previsto.

Incentivi per la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro per alcune categorie di soggetti (art. 1, co. 214-218)

Viene riconosciuta, dal **1° gennaio 2026**, una **priorità nella trasformazione o rimodulazione** del contratto di lavoro da tempo pieno a **tempo parziale** per i lavoratori con **almeno tre figli conviventi** di età inferiore a **dieci anni**; il limite anagrafico non vale se uno dei figli è **disabile**. La priorità si applica solo se la riduzione dell'orario è di **almeno il 40%**.

Per i **datori di lavoro privati** che, su base consensuale, accolgono tali richieste è previsto un **esonero contributivo temporaneo**, subordinato al mantenimento del **monte ore complessivo aziendale** e al rispetto dei **limiti di spesa** fissati. Le modalità di attuazione saranno definite con **decreto ministeriale**.

Congedi parentali e congedi per malattia di figli minorenni (art. 1, co. 219 e 220)

Si estende l'ambito dei **congedi parentali** per i lavoratori dipendenti, includendo anche i **figli tra i 12 e i 14 anni** e, in caso di **adozione o affidamento**, i minori fino al **quattordicesimo anno di ingresso** nella famiglia.

Viene inoltre modificata la disciplina dei **congedi per malattia dei figli**: il limite annuale per ciascun genitore passa da **5 a 10 giorni lavorativi** e la possibilità di fruirne è estesa ai **figli tra 8 e 14 anni**. Tali congedi restano **non retribuiti**, ma coperti da **contribuzione figurativa**.

Prolungamento del contratto di lavoro stipulato in sostituzione delle lavoratrici in congedo (art. 1, co. 221)

Si consente di **prolungare il contratto a tempo determinato** dei lavoratori assunti in **sostituzione di personale in congedo di maternità o parentale**, anche tramite somministrazione, per un periodo aggiuntivo di **affiancamento** con la lavoratrice rientrata, fino al compimento del **primo anno di età del bambino**.

Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori (art. 1, co. 222 e 223)

Viene istituito, a partire dal 2026, un **Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori**, con una **dotazione annua di 60 milioni di euro**, destinato ai **comuni** per il finanziamento e il potenziamento di **centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e spazi educativi e ricreativi**.

Comunità estive per bambini e per anziani (art. 1, co. 224)

In **sede referente al Senato** si è autorizzata una spesa massima pari a 550.000 euro nel 2026 e a 700.000 euro nel 2027, in aumento rispetto alla dotazione vigente. Le risorse sono destinate alla **realizzazione di progetti di comunità estive per bambini e anziani**, anche attraverso **partenariati pubblico-privato** e interventi di **rigenerazione di edifici dismessi**.

Istituzione del Fondo Sport famiglia (art. 1, co. 225 e 226)

È stato istituito, in **sede referente al Senato**, il **Fondo Sport famiglia**, con una dotazione di 2 milioni di euro nel 2027. Il Fondo è destinato a sostenere le **spese di iscrizione e frequenza presso associazioni sportive dilettantistiche per giovani con meno di 18 anni**, appartenenti a nuclei familiari con **Isee inferiore a 20.000 euro**.

Fondo per le iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare (art. 1, co. 227)

Viene istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un **Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare**, destinato a finanziare interventi legislativi che definiscano questa figura e ne riconoscano il valore sociale ed economico. Il fondo dispone di **1,15 milioni di euro per il 2026** e di **207 milioni di euro annui** a partire dal **2027**.

Rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 1, co. 228)

Viene incrementato di **10 milioni di euro annui** a partire dal **2026** il **Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità**, con l'obiettivo di sostenere il Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne e la violenza domestica e di rafforzare centri antiviolenza e case-rifugio.

Fondo pari opportunità per interventi a favore delle donne vittime di violenza (art. 1, co. 229-232)

Stanziare risorse **Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità**, destinando i finanziamenti a interventi a sostegno delle **donne vittime di violenza**, con particolare riferimento al **reddito di libertà**. Le risorse sono state incrementate a **5,5 milioni di euro nel 2026, 9 milioni di euro nel 2027 e 4 milioni di euro annui dal 2028**.

Nello stesso ambito in **sede referente** è stato **istituito un nuovo fondo** volto a consentire alle donne vittime di violenza di **accedere a servizi e agevolazioni subordinati alla presentazione dell'ISEE**, superando gli ostacoli legati alla condizione economica. Le **modalità di attuazione** di questa misura sono state demandate a un **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**.

Fondo per attività educative contro la violenza di genere e per le pari opportunità nelle scuole (art. 1, co. 233)

È stato istituito, in **sede referente al Senato**, un **fondo** nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, da ripartire tra i Comuni, con una dotazione di 7 milioni di euro annui nel 2026 e nel 2027.

Le risorse sono destinate all'erogazione di contributi **a favore delle scuole secondarie** di primo e secondo grado, per sostenere su tutto il territorio nazionale **attività educative di contrasto alla violenza contro le donne**, di promozione delle **pari opportunità**, del diritto all'integrità fisica e del **rispetto reciproco**, con l'obiettivo di rafforzare la consapevolezza affettiva tra le studentesse e gli studenti.

Contributo per il sostegno abitativo dei genitori separati o divorziati (art. 1, co. 234-235)

Viene istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un **Fondo per il sostegno abitativo** destinato a **genitori separati o divorziati** non assegnatari della casa familiare e con **figli a carico**, per i quali il contributo è riconosciuto fino al **compimento dei 21 anni**. I criteri e le modalità di accesso saranno definiti con **decreto ministeriale**. Il fondo ha una **dotazione di 20 milioni di euro annui** a partire dal **2026**.

Potenziamento delle misure contro la tratta degli esseri umani (art. 1, co. 236)

Vengono aumentate le risorse destinate all'attuazione del **Piano nazionale d'azione contro la tratta e lo sfruttamento degli esseri umani**, con un incremento di **4 milioni di euro per il 2026 e di 9,2 milioni di euro annui** a partire dal **2027**.

IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO

Imposta sostitutiva per il trattamento economico accessorio dei lavoratori dipendenti pubblici (art. 1, co. 237)

Viene introdotta, per il solo **anno d'imposta 2026**, un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle **addizionali regionali e comunali** pari al **15%** sul **trattamento economico accessorio** dei **dipendenti pubblici non dirigenti** con **reddito annuo fino a 50 mila euro**, entro un limite di **800 euro di imponibile**. Sono esclusi dal beneficio i militari e il personale delle Forze di polizia che già usufruiscono di un regime fiscale agevolato specifico.

Armonizzazione del trattamento accessorio del personale dei Comuni (art. 1, co. 238)

In **sede referente al Senato** si è intervenuti sulla disciplina che consente agli enti locali di incrementare il Fondo risorse decentrate per armonizzare il **trattamento accessorio del personale**, in deroga ai limiti ordinari, con obbligo di evidenziare la maggiore spesa nel Conto annuale. Si è anche previsto che i Comuni possano trasferire a **Unioni dei Comuni, Comunità montane e Comunità isolate o di arcipelago** una quota dell'incremento affluito alla componente stabile dei propri fondi, accompagnando il trasferimento con una **riduzione permanente di pari importo** della medesima componente, certificata dall'organo di revisione.

Risorse finanziarie per il trattamento economico accessorio del personale di alcune amministrazioni (art. 1, co. 239)

Si stabilisce che, dal 2026, una quota del fondo per il **trattamento economico accessorio** del personale dei **Ministeri e della Presidenza del Consiglio**, compreso quello dirigenziale, sia destinata anche alle **amministrazioni indicate in un apposito allegato**, per garantire un **incremento proporzionale delle risorse**. La definizione della quota sarà disciplinata da **uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri**, su proposta dei ministri competenti.

Personale del corpo di Polizia penitenziaria (art. 1, co. 240-246)

Viene autorizzata l'**assunzione straordinaria di fino a 2.000 agenti** del **Corpo di Polizia penitenziaria** e viene concessa al **Ministero della Giustizia** la possibilità di **trattenere in servizio fino a 150 unità** di personale dello stesso Corpo. A seguito di modifiche intervenute in **sede referente**, si sono inoltre introdotte disposizioni in materia di **edilizia penitenziaria** relative agli interventi di competenza del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria.

Rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo dell'amministrazione economico-finanziaria (art. 1, co. 248 e 249)

In **sede referente al Senato** si è intervenuti per rafforzare le **attività di prevenzione e controllo dell'amministrazione economico-finanziaria**. È stato previsto che le convenzioni tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze e le agenzie fiscali definiscano obiettivi e indicatori per la misurazione della produttività.

Dal 2026 si è consentito un incremento delle **risorse per l'incentivazione del personale**, entro un limite massimo pari al 60% delle risorse già assegnate per le stesse finalità con

riferimento al 2025. È stato inoltre stabilito che una quota pari al 25% delle risorse aggiuntive incrementi i fondi destinati al trattamento accessorio, anche in deroga ai limiti vigenti. Sempre a decorrere dal 2026, e in deroga ai limiti sul trattamento accessorio, si è previsto un incremento delle risorse per il **lavoro straordinario** fino a 5 milioni di euro annui lordi per il **personale dell'Agenzia delle entrate** e fino a 3 milioni di euro annui lordi per quello **dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli**.

Personale delle Capitanerie di porto (art. 1, co. 250-252)

In **sede referente al Senato** si è intervenuti sul rafforzamento del **personale del Corpo delle Capitanerie di porto**, prevedendo un incremento delle **dotazioni organiche** e nuove modalità di **reclutamento**. È stato disposto l'aumento della dotazione organica dei marescialli, mediante la modifica dell'articolo 814, co. 2, del Codice dell'ordinamento militare. La consistenza complessiva è stata elevata di 32 unità, passando da 2.000 a 2.032, di cui 10 unità riferite ai primi marescialli (da 600 a 610). È stata inoltre autorizzata l'assunzione, tramite concorso, di volontari in servizio permanente, ampliando le possibilità di accesso ai ruoli del Corpo.

Personale di ItaliaMeteo (art. 1, co. 253-254)

Si autorizza l'Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia **ItaliaMeteo** a prorogare **fino al 31 dicembre 2026** i **comandi del personale** proveniente da altre amministrazioni e i **contratti di lavoro flessibili** in corso. È inoltre riconosciuta al personale dell'Agenzia un'**indennità di amministrazione** pari a quella prevista per il personale del **Ministero dell'Università e della Ricerca** appartenente alle stesse aree del comparto funzioni centrali.

Convenzione tra la Consob e la Sogei per l'utilizzo delle infrastrutture informatiche (art. 1, co. 255)

Si consente alla **CONSOB** di utilizzare, tramite **convenzione con Sogei**, le **infrastrutture informatiche** e i **sistemi informativi** della società, al fine di **potenziare l'attività di vigilanza** e **favorire la digitalizzazione** dei propri servizi e processi.

Misure relative a benefici di natura assistenziale o sociale applicabili al presidente e ai componenti di autorità indipendenti (art. 1, co. 256-257)

È stata previsto, in **sede referente al Senato**, che le misure relative ai **benefici di natura assistenziale e sociale** - ivi incluse quelle in materia di previdenza complementare, anche in assenza di trattamento di fine rapporto, e di welfare integrativo - stabilite, esclusivamente per il **personale dipendente**, dalla contrattazione integrativa o da analoghi accordi, possono applicarsi **anche al Presidente e ai componenti di alcune Autorità**.

Personale CONSOB (art. 1, co. 258)

In sede referente al Senato si è intervenuti sui **criteri di determinazione delle contribuzioni** dovute alla **CONSOB** dai **soggetti vigilati**. La modifica riguarda le modalità con cui vengono calcolati i contributi destinati al finanziamento dell'Autorità, incidendo sul quadro delle risorse a carico degli operatori sottoposti a vigilanza.

Personale AGCM (art. 1, co. 259-260)

Nel corso dell'esame in **sede referente al Senato** si è intervenuti sulla **pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM)**, prevedendo un incremento di 16 unità nella carriera direttiva. Contestualmente si è disposto il superamento dei contingenti di personale in posizione di comando, con la soppressione di 10 e 6 unità di cui l'Autorità poteva avvalersi. È stato inoltre previsto che le assunzioni possano essere effettuate tramite concorso pubblico, subordinando l'avvio delle procedure all'accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie derivanti dal contributo agli oneri di funzionamento dell'AGCM.

Contributi aggiuntivi per interventi connessi alla competizione "America's Cup" (art. 1, co. 266-267)

In **sede referente al Senato** si è previsto, in relazione alle esigenze legate alla competizione sportiva internazionale **"America's Cup"**, il riconoscimento di **contributi aggiuntivi** a favore della **Direzione marittima di Napoli**. Le risorse ammontano a 2.068.000 euro nel 2026 e a 998.000 euro nel 2027 e sono destinate all'avvio di un piano straordinario di interventi infrastrutturali da realizzare presso uffici individuati dalla stessa Direzione marittima nell'ambito della propria giurisdizione.

Autorizzazione al conferimento di incarichi ai dipendenti del MEF nelle società partecipate e disciplina dei compensi (art. 1, co. 268)

In **sede referente al Senato** si è prevista la **possibilità di autorizzare i dipendenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze** a far parte degli **organi di amministrazione e di controllo di società partecipate**, anche indirettamente, dallo Stato. È stato inoltre stabilito che i compensi maturati per tali incarichi siano versati dalle società partecipate al MEF, che provvede successivamente al riparto nel rispetto della normativa vigente.

Indennità per oneri specifici dei ricercatori e tecnologi dell'ISTAT (art. 1, co. 270)

Si autorizza l'**ISTAT** ad **aumentare, a partire dal 2026, le risorse del proprio bilancio** destinate al pagamento dell'**indennità per oneri specifici (IOS)** riconosciuta ai **ricercatori e tecnologi** dell'istituto.

Comitato nazionale per la bioetica; Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (art. 1, co. 271 e 272)

Si definiscono la **composizione numerica** e la **durata del mandato** del **Comitato nazionale per la bioetica** e del **Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita**, demandando a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la regolazione degli aspetti attuativi. È inoltre previsto un gettone di presenza per il presidente e i componenti di entrambi i comitati.

Rafforzamento delle capacità industriali della difesa (art. 1, co. 280)

Si è previsto che, al fine di **tutelare gli interessi fondamentali della sicurezza nazionale** e di **potenziare l'industria della difesa**, siano individuate le **attività, le aree, le opere e i progetti infrastrutturali** considerati strategici nel settore della **produzione e del commercio di armamenti e sistemi d'arma**. L'individuazione avviene tramite decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle risorse già previste dalla normativa vigente, ed è finalizzata alla realizzazione, all'ampliamento, alla riconversione, alla gestione e allo sviluppo delle capacità industriali della difesa nazionale.

Assunzioni e riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica (art. 1, co. 283 e 287)

In **sede referente al Senato** si è prevista la **riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica**, con l'istituzione di un posto di funzione dirigenziale di livello generale e l'assegnazione temporanea della relativa unità fino al completamento del nuovo assetto organizzativo. Sono stati inoltre quantificati gli oneri derivanti da tali misure, insieme a quelli connessi alla riorganizzazione del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, ed è stata individuata la copertura finanziaria delle relative spese.

Riorganizzazione del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità (art. 1, co. 284)

In **sede referente al Senato** si è attribuito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il compito di procedere alla **riorganizzazione del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità**, prevedendo l'istituzione di un ulteriore ufficio dirigenziale di livello generale, articolato in due nuovi servizi dirigenziali di livello non generale, con conseguente incremento della dotazione organica. L'intervento è finalizzato ad assicurare le attività di **monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione** e quelle connesse al **Fondo caregiver**. È stata autorizzata la copertura dei nuovi posti anche in deroga ai limiti percentuali vigenti ed è stato consentito al Dipartimento di avvalersi di cinque ulteriori unità di personale in posizione di prestito dal comparto Funzioni centrali. È stato inoltre previsto il trasferimento all'Inps di una quota del Fondo caregiver per l'implementazione e la manutenzione della piattaforma informatica, entro settembre 2026, per 1,05 milioni nel 2026, 0,33 milioni nel 2027 e 0,23 milioni annui dal 2028. Per l'attuazione delle misure è stata autorizzata la spesa di 891.040 euro nel 2026 e di 871.040 euro annui dal 2027.

Facoltà assunzionali del Ministero della Giustizia (art. 1, co. 294)

In sede referente al Senato si è previsto che le **facoltà assunzionali dell'amministrazione giudiziaria** destinate al Tribunale di Roma e all'Ufficio del giudice di pace di Roma restino utilizzabili fino al 31 dicembre 2026. La proroga è finalizzata a garantire il personale necessario per l'**attuazione del Protocollo Italia-Albania**, assicurando la continuità delle attività connesse.

Assunzione di magistrati ordinari (art. 1, co. 302)

Si autorizza il **Ministero della Giustizia** ad assumere, nel **biennio 2026-2027**, **718 magistrati ordinari** risultati vincitori di concorsi già banditi, con la **copertura finanziaria** necessaria a sostenerne l'assunzione.

Turn over per i Corpi di polizia e per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (art. 1, co. 303)

Si ripristina per il **2026** il **turn over al 100%** per i **Corpi di polizia** e per il **Corpo nazionale dei Vigili del fuoco**, consentendo la piena sostituzione del personale cessato dal servizio. L'intervento comporta un onere di circa 89,7 milioni di euro, con una riduzione di entrate stimata in 10,6 milioni per i Vigili del fuoco, 28 milioni per i Carabinieri, 16,7 milioni per la Guardia di finanza, 27 milioni per la Polizia di Stato e 7,3 milioni per la Polizia penitenziaria.

Personale Capitaneria di porto (art. 1, co. 304)

Viene **annullata la riduzione degli oneri** riferiti alle consistenze dei **volontari di truppa per il Corpo delle capitanerie di porto**, che la Legge di Bilancio dello scorso anno aveva previsto a decorrere dal 2026.

Piano di reclutamento straordinario per la valorizzazione del personale ricercatore in ambito PNRR (art. 1, co. 305-313)

In sede referente al Senato si è previsto un **piano straordinario di reclutamento** rivolto alle **università statali e non statali legalmente riconosciute** e agli **enti pubblici di ricerca**, finalizzato alla valorizzazione del personale impiegato in **progetti finanziati dal PNRR**. È stata autorizzata l'assunzione, tramite procedure riservate, di ricercatori universitari in tenure track e di ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato, entro il limite massimo del 50% del personale coinvolto nei progetti.

Per le **università**, le assunzioni sono riservate ai **ricercatori a tempo determinato di tipo A** con contratto in scadenza entro il 31 dicembre 2026 e prevedono un cofinanziamento statale del 50%, attraverso l'incremento delle risorse del Fondo per il finanziamento ordinario e del contributo pubblico alle università non statali.

Per gli **enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR**, le assunzioni sono riservate al **personale già in servizio al 30 giugno 2025**, con almeno 24 mesi di attività e reclutato a tempo

determinato mediante procedure pubbliche. Anche in questo caso è stato previsto un cofinanziamento statale del 50%, finanziato tramite l'incremento del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca.

Misure relative al personale delle Forze di polizia, anche connesse ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 (art. 1, co.316)

Si è previsto un incremento di 20 milioni di euro annui dal 2026 del **Fondo per la specificità del personale** delle **Forze armate**, delle **Forze di polizia** e del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, rafforzando le risorse destinate al riconoscimento delle peculiarità operative dei comparti interessati.

È stata inoltre autorizzata una spesa di 114,24 milioni di euro nel 2026 per il potenziamento dei servizi di **tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica**, della **prevenzione del terrorismo e del soccorso pubblico**, anche in relazione alle esigenze straordinarie connesse allo svolgimento dei **Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026**.

Prestatori di lavoro a termine per le Commissioni preposte alla protezione internazionale (art. 1, co. 317)

Si è prevista l'autorizzazione all'utilizzo di **prestatori di lavoro con contratto a termine** da parte della **Commissione nazionale per il diritto di asilo** e delle **Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale**. L'autorizzazione opera in deroga ai limiti di spesa vigenti ed è accompagnata da una soglia di spesa pari a 14,61 milioni di euro nel 2026. La misura è finalizzata a sostenere l'attuazione del **Patto europeo sulla migrazione e l'asilo**, rafforzando la capacità operativa degli organismi competenti.

Riqualificazione dell'area di Pietralata per esigenze logistiche della Polizia di Stato (art. 1, co. 318-325)

Si è disposto, in **sede referente al Senato**, il **trasferimento allo Stato** della porzione dell'**area di Pietralata a Roma** di proprietà dell'Istat, insieme ai relativi **progetti di sviluppo**, al fine di completarne la **riqualificazione** e destinarla alle **esigenze logistiche della Polizia di Stato**. È stato previsto che la stipulazione e la trascrizione dell'atto di trasferimento della proprietà e la cessione dei progetti avvengano entro trenta giorni dall'entrata in vigore della disposizione. Entro lo stesso termine si è stabilita la nomina di un Commissario straordinario, con il compito di assicurare la rapida realizzazione degli interventi previsti.

Misure organizzative e strumentali a sostegno dell'attività del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Garante prezzi (art. 1, co. 326-332)

In **sede referente al Senato** si è autorizzato il **reclutamento** di 40 unità di personale dell'area delle elevate professionalità presso il **Ministero delle Imprese e del Made in Italy**, definendo le modalità di assunzione e assicurando la copertura dei relativi oneri retributivi e di funzionamento. Si è inoltre previsto il potenziamento delle attività di monitoraggio dei

prezzi, esteso alle quotazioni internazionali delle materie prime, nonché il supporto tecnico-operativo al **Garante per la sorveglianza dei prezzi**. Sono stati autorizzati investimenti pluriennali per l'aggiornamento delle piattaforme informatiche ministeriali, il ricorso temporaneo a esperti esterni per la gestione delle crisi d'impresa e il rifinanziamento delle attività di promozione del made in Italy.

IN MATERIA DI SANITÀ E DI LOTTA ALLE DIPENDENZE PATOLOGICHE

Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale (art. 1, co. 333-339)

Si è previsto un incremento del **finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard** cui concorre lo Stato, pari a **2.382,2 milioni nel 2026, 2.631 milioni nel 2027 e 2.631,1 milioni annui dal 2028**, anche in relazione alle finalità disciplinate dagli articoli successivi. Nell'ambito di tali risorse, una quota è stata destinata al **finanziamento delle spese per l'Alzheimer e altre forme di demenza**, pari a 100 milioni nel 2026, 98 milioni nel 2027 e 83,1 milioni annui dal 2028.

È stata inoltre autorizzata, nelle more dell'assegnazione definitiva di specifiche risorse, l'**iscrizione in bilancio da parte delle Regioni** dell'ultimo valore annuale assegnato negli esercizi precedenti, con successivi congruagli. In **sede referente al Senato** si è stabilito che tale disposizione entri in vigore **il giorno stesso della pubblicazione della legge**.

Si è anche previsto il rafforzamento del **monitoraggio delle risorse destinate a specifiche finalità assistenziali**, demandando a un decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, la definizione delle modalità di riparto e verifica.

Sempre in **sede referente** si è disposto di destinare una quota delle risorse incrementalì all'incremento delle disponibilità per **obiettivi sanitari prioritari e di rilievo nazionale**, pari a 188,2 milioni nel 2026 e 60 milioni annui dal 2029. È stato infine stabilito che, anche per il 2025 e il 2026, le Regioni benchmark per la determinazione dei fabbisogni sanitari standard restino le stesse individuate per il 2024.

Misure di prevenzione (art. 1, co. 340-343)

Si destinano **238 milioni di euro annui dal 2026**, a valere sul fabbisogno sanitario standard, per il **rafforzamento delle misure di prevenzione e sanità pubblica**. Le risorse serviranno a: estendere lo screening mammografico alle donne tra 45-49 e 70-74 anni; ampliare lo screening per il tumore del colon-retto fino ai 74 anni; proseguire il programma di prevenzione e monitoraggio del tumore polmonare nell'ambito della rete RISP; incrementare i fondi destinati all'acquisto dei vaccini previsti dal calendario nazionale.

Per il 2026 è previsto inoltre un **finanziamento aggiuntivo di 247 milioni di euro** per potenziare ulteriormente le **attività di prevenzione**, mentre **1 milione di euro annuo dal 2026** sarà destinato a **campagne di comunicazione istituzionale** del Ministero della Salute sulla prevenzione. I criteri di riparto delle risorse saranno definiti in sede di distribuzione del fabbisogno sanitario standard.

Piano nazionale di azioni per la salute mentale (art. 1, co. 344-347)

Viene destinata una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard al finanziamento del **Piano nazionale di azioni per la salute mentale 2025-2030 (PANSM)**: 80 milioni di euro per il 2026, 85 milioni per il 2027, 90 milioni per il 2028 e 30 milioni annui dal 2029.

Nel triennio 2026-2028, il **30% delle risorse** sarà riservato alle **azioni di prevenzione**, mentre **30 milioni di euro** saranno utilizzati per l'**assunzione a tempo indeterminato di personale sanitario e socio-sanitario** da impiegare nei **servizi di salute mentale**.

Incremento della quota del Fondo sanitario nazionale destinata agli Istituti zooprofilattici sperimentali (art. 1, co. 348)

Si incrementa di **10 milioni di euro annui dal 2026** la quota del **Fondo sanitario nazionale** destinata al **funzionamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali**, per coprire i maggiori costi legati ai servizi e alle **emergenze sanitarie** in materia di **sicurezza alimentare, sanità animale e igiene zootecnica**.

Finanziamento destinato all'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere e ambulatoriali (art. 1, co. 349-350)

Si aumenta la spesa annuale per l'**aggiornamento delle tariffe massime** relative alla **remunerazione delle prestazioni ospedaliere per acuti**, portandola da **650 a 1.000 milioni di euro** a partire dal **2027**.

Inoltre, una quota del **fabbisogno sanitario nazionale standard** sarà vincolata a finanziare l'**aggiornamento delle tariffe per le prestazioni ambulatoriali e protesiche**, pari a **100 milioni di euro nel 2026** e **183 milioni di euro annui dal 2027**.

Farmacia dei servizi (art. 1, co. 351-356)

Si stabilisce l'**integrazione stabile dei servizi resi dalle farmacie** nel **Servizio sanitario nazionale**, riconoscendo le **farmacie pubbliche e private convenzionate** come **strutture erogatrici di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie**, anche in collaborazione con altri professionisti della salute.

Per i nuovi servizi assistenziali, il Ministero della Salute definirà con linee guida i **requisiti operativi**, con particolare attenzione alle farmacie situate in aree rurali o disagiate. A tal fine, viene vincolata una quota di 50 milioni di euro annui dal 2026 del fabbisogno sanitario standard, da ripartire tra le Regioni e le Province autonome, che stabiliranno la remunerazione dei servizi attraverso accordi integrativi regionali con le organizzazioni di categoria. Le Regioni dovranno rendicontare annualmente al Ministero della Salute l'uso delle risorse e i volumi di attività. Inoltre, entro marzo 2026, un decreto del MEF e del Ministero della Salute disciplinerà le **procedure digitali** per le **prescrizioni mediche** e i **rimborsi** tramite il **Sistema tessera sanitaria**.

Indennità per il personale sanitario e socio-sanitario e maggiorazioni per prestazioni aggiuntive (art. 1, co. 357-361)

Si aumentano le risorse destinate all'**incremento delle indennità** previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale del **Servizio sanitario nazionale**, in particolare per **medici e veterinari, infermieri, dirigenti sanitari non medici e operatori delle professioni sanitarie e socio-sanitarie**, inclusi gli **operatori socio-sanitari (OSS)**. Tali incrementi sono finanziati attraverso l'aumento del fabbisogno sanitario nazionale standard previsto dall'articolo 63.

Per il **2026**, vengono inoltre **aumentati i limiti di spesa** per le **prestazioni aggiuntive** del personale medico e sanitario, con un incremento complessivo di **143,5 milioni di euro** (di cui **101,9 milioni per i dirigenti medici** e **41,6 milioni per il restante personale sanitario**). Tali compensi saranno soggetti a un'**imposta sostitutiva del 15%**.

Le risorse derivano dai **fondi vincolati agli obiettivi sanitari prioritari di rilievo nazionale**, e la loro ripartizione tra Regioni e Province autonome è indicata in allegato.

Assunzioni di personale sanitario nel Servizio sanitario nazionale (art. 1, co. 362-365)

Si autorizzano, a partire dal 2026, **assunzioni a tempo indeterminato di personale sanitario** da parte degli enti e aziende del **Servizio sanitario nazionale**, in deroga ai limiti di spesa per il personale, entro un tetto complessivo di **450 milioni di euro annui**, valido anche per le **Regioni a statuto speciale**.

La copertura finanziaria deriva sia dal fabbisogno sanitario nazionale standard, sia dalla **quota destinata agli obiettivi sanitari prioritari e di rilievo nazionale**. Inoltre, le **Regioni** potranno **aumentare la spesa per il personale** fino a un massimo del **3% dell'incremento del proprio Fondo sanitario regionale** rispetto all'anno precedente.

Emolumenti accessori al personale sanitario e socio-sanitario assegnato ai servizi di pronto soccorso (art. 1, co. 366)

Si consente alle Regioni, in via sperimentale per il periodo 2026-2029, di **aumentare fino a un punto percentuale la componente variabile dei fondi per la retribuzione del personale del Servizio sanitario nazionale**, al fine di riconoscere **emolumenti aggiuntivi a medici, infermieri, assistenti infermieri e operatori sociosanitari** che operano nei servizi di pronto soccorso.

Incremento delle risorse per le cure palliative (art. 1, co. 367)

Si aumentano di **20 milioni di euro annui a partire dal 2026**, da destinarsi in via prioritaria all'**assunzione di personale** per il **potenziamento delle reti di cure palliative** – così specificato **in sede referente** – l'importo delle risorse previste per l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.

Fondo per il finanziamento di corsi sperimentali in materia di primo soccorso (art. 1, co. 368)

È stato istituito, in **sede referente al Senato**, un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con una dotazione di 100.000 euro per il 2026 e per il 2027. Le risorse sono destinate al finanziamento di **corsi sperimentali di primo soccorso** rivolti agli **studenti maggiorenni delle scuole secondarie di secondo grado** e agli **insegnanti di scienze motorie e sportive** delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Ripartizione del Fondo farmaci innovativi (art. 1, co. 369-370)

Si stabilisce che, dal 1° gennaio 2026, tutte le **Regioni** e le **Province autonome**, comprese Trento e Bolzano, possano **accedere alle risorse del Fondo per i farmaci innovativi**, superando le precedenti limitazioni legate al concorso al finanziamento sanitario delle autonomie speciali.

Quote premiali (art. 1, co. 371 e 372)

Si proroga, anche per gli **anni 2025 e 2026**, l'**assegnazione delle quote premiali del finanziamento del Servizio sanitario nazionale** alle **Regioni** che adottano misure per **garantire l'equilibrio di bilancio**, secondo i criteri di riequilibrio stabiliti dalla Conferenza delle Regioni.

Aggiornamento delle piattaforme informatiche dell'Inps per il potenziamento dell'assistenza psicologica e psicoterapica (art. 1, co. 373-375)

Si destina all'**Inps**, a partire dal **2026**, una somma di **200 mila euro annui** per l'**adeguamento della piattaforma informatica** e la **semplificazione delle procedure** relative al **bonus psicologo**, oltre al **trasferimento all'Istituto delle risorse** necessarie per finanziarlo. Gli oneri sono coperti con le **risorse già previste** dalla normativa vigente per la stessa misura.

Revisione annuale del Prontuario farmaceutico nazionale (art. 1, co. 376-380)

Si prevede che l'**AIFA** effettui ogni anno, entro il 30 novembre, la **revisione** e l'**aggiornamento del Prontuario farmaceutico nazionale (PFN)**, che elenca i medicinali rimborsabili dal **Servizio sanitario nazionale**, con l'obiettivo di **razionalizzare la spesa farmaceutica**. La revisione sarà basata su criteri di efficacia clinica, sicurezza, appropriatezza d'uso, accessibilità, costo-beneficio ed economicità complessiva. L'AIFA potrà decidere di includere, escludere, riclassificare o rinegoziare i prezzi dei farmaci, con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo. È inoltre prevista la possibilità di introdurre **misure transitorie** per garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in cura.

Dematerializzazione della ricetta per l'erogazione dei prodotti per celiaci (art. 1, co. 381-385)

Si introduce un **buono dematerializzato** per l'acquisto di **prodotti senza glutine** a carico del **Servizio sanitario nazionale**, utilizzabile da parte delle **persone celiache** in farmacie, parafarmacie, negozi specializzati e punti vendita della grande distribuzione, convenzionati con Regioni e Province autonome.

Un decreto del Ministero della Salute, di concerto con il MEF e sentita la Conferenza Stato-Regioni, definirà i criteri e le modalità operative del sistema, **gestito tramite il Sistema tessera sanitaria**, includendo la generazione del buono, l'assegnazione del budget mensile, la tracciabilità delle spese e la compensazione interregionale.

Gli oneri, pari a **2 milioni di euro nel 2026** e **1 milione di euro annui dal 2027**, saranno coperti con le **risorse destinate agli obiettivi sanitari prioritari e di rilievo nazionale**.

Altre disposizioni in materia di farmaceutica (art. 1, co. 386-395)

Si introducono numerose **modifiche alla disciplina del settore farmaceutico**. Dal 2026 vengono **aumentati i tetti di spesa**: dello **0,30%** - così fissato in **sede referente**, prima era lo **0,20%** - per gli **acquisti diretti** e dello **0,05%** per la **farmaceutica convenzionata**, mentre resta invariato allo **0,2%** il tetto per i **gas medicinali**.

Sempre in **sede referente** si è prevista la **riduzione del fondo farmaci innovativi**, di cui all'art. 1, co. da 281 a 292 della Legge di Bilancio 2025, a decorrere dal 2026 di 140 milioni di euro annui.

Viene **abolito il meccanismo del payback 1,83%** a carico delle aziende farmaceutiche (solo per la quota dovuta alle Regioni), con una copertura di **166 milioni di euro annui**. Si stabilisce inoltre che, per i farmaci con prezzo superiore a 100 euro, la remunerazione alle farmacie sia allineata a quella prevista per i farmaci da 100 euro.

In caso di **scadenza del brevetto di un medicinale biotecnologico**, l'AIFA potrà rinegoziare il prezzo o accettare una **riduzione di almeno il 20%** proposta dall'azienda. Si precisano anche le percentuali di spettanza su prezzo al pubblico (66% alle aziende, 3,65% ai grossisti) e si **proroga al 2028** la possibilità per l'AIFA di utilizzare i dati del **Nuovo sistema informativo sanitario** per il monitoraggio della spesa.

Infine, tra le altre cose, dal **1° gennaio 2026** viene **abolita la possibilità per le aziende farmaceutiche di sospendere la riduzione del 5%** del prezzo dei farmaci rimborsati dal SSN, eliminando così il relativo meccanismo di compensazione economica.

Procedure pubbliche di acquisto dei farmaci non biologici (art. 1, co. 396)

In **sede referente al Senato** si è introdotta una disciplina specifica per le procedure di **acquisto dei farmaci non biologici** da parte dei soggetti pubblici, nei casi in cui sia scaduta la tutela brevettuale o il certificato di protezione complementare e siano disponibili sul mercato i farmaci equivalenti.

Finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù (art. 1, co. 397-398)

Viene aumentato da **20 a 70 milioni di euro annui** il limite massimo di finanziamento destinato all'**Ospedale pediatrico Bambino Gesù**, riconosciuto come IRCCS di diritto

privato. L'incremento, a valere sulle **risorse vincolate agli obiettivi sanitari di rilievo nazionale**, decorre già dal 2025.

Spesa per l'acquisto di dispositivi medici (art. 1, co. 399)

Si innalza **dal 4,4% al 4,6%** il **tetto nazionale di spesa per i dispositivi medici** a partire dal 2026, mantenendo invariate le procedure per la definizione dei tetti regionali. L'aumento, pari a **0,2 punti percentuali**, comporta **oneri stimati in 280 milioni di euro annui**.

Disposizioni sui limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati (art. 1, co. 400 e 401)

Viene **aumentato di un punto percentuale** il **limite di spesa regionale** per l'acquisto di **prestazioni sanitarie da privati accreditati**, sia ambulatoriali che ospedaliere, portandolo a **+6,5% rispetto alla spesa del 2011**. L'intervento, operativo dal 2026, comporta oneri pari a 123 milioni di euro annui, coperti nell'ambito dell'incremento del fabbisogno sanitario nazionale previsto dall'articolo 63.

Ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione (art. 1, co. 402-404)

Si avvia **in via sperimentale** per il 2026 un progetto destinato agli **IRCSS pubblici** e agli **ospedali di rilievo nazionale e alta specializzazione**, volto a promuovere **modelli innovativi di gestione clinico-organizzativa** e a **migliorare la qualità dell'assistenza**. Per la misura è previsto uno stanziamento di **20 milioni di euro per il 2026**, da ripartire tra le regioni e province autonome con decreto ministeriale, finanziato tramite le risorse per gli obiettivi sanitari prioritari e di rilievo nazionale.

Servizi di scambio transfrontaliero per ricette elettroniche, profilo sanitario e documenti clinici (art. 1, co. 405-406)

Viene finanziata, con **985 mila euro per il 2026** e **793 mila euro annui dal 2027**, la realizzazione – tramite Sogei – di **infrastrutture informatiche** per lo **scambio transfrontaliero di dati sanitari** (ricette elettroniche, profili sanitari, referti e schede cliniche) attraverso il **Sistema tessera sanitaria**. La spesa è coperta con le risorse destinate agli **obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale**.

Contributi annui a favore di organizzazioni internazionali nel settore sanitario (art. 1, co. 407-409)

Viene stabilito che, dal 2026, i **contributi annuali dell'Italia al Centro internazionale per le ricerche sul cancro** e all'**Organizzazione mondiale della sanità animale** siano determinati in base alle richieste ufficiali dei rispettivi organismi, nel rispetto degli obblighi internazionali e delle disponibilità di bilancio. La novità consiste nell'estendere questo criterio anche al contributo destinato all'**Organizzazione mondiale della sanità animale**.

Potenziamento dei servizi di telemedicina (art. 1, co. 410-412)

Si assegnano **20 milioni di euro** per il 2026 all'Agenas, quale **Agenzia nazionale per la sanità digitale**, per potenziare i **servizi di telemedicina**, fornendo ai professionisti sanitari **dispositivi per il monitoraggio dei pazienti** e favorendo uno sviluppo omogeneo dei percorsi digitali di cura. La copertura finanziaria avviene tramite le risorse per gli **obiettivi sanitari prioritari e di rilievo nazionale**.

Accertamento e riscossione del contributo per il governo dei dispositivi medici (art. 1, co. 413-416)

Viene disciplinato il sistema di **accertamento e riscossione del contributo dello 0,75%** sul fatturato derivante dalle **vendite di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale**. Il Ministero della salute può accertare il dovuto **entro cinque anni** in caso di mancata o errata dichiarazione. È prevista la **regolarizzazione spontanea** senza sanzioni, mentre in caso di inadempienza si applica una **sanzione del 30%**, ridotta al **10%** se il pagamento avviene entro 60 giorni. L'avviso di accertamento costituisce **titolo esecutivo** per la riscossione coattiva.

Fondo per il governo dei dispositivi medici (art. 1, co. 417-418)

Si chiarisce che il **contributo allo 0,75%** destinato al **Fondo per il governo dei dispositivi medici** deve essere calcolato **solo sul fatturato derivante dalle vendite dirette al Servizio sanitario nazionale**. Sono inoltre escluse dall'obbligo di versamento le aziende con un fatturato annuo inferiore a 50 mila euro per le vendite dirette al SSN.

Modifica all'articolo 2, comma 2-sexies, del D.L. 17 febbraio 2022, n. 9 (art. 1, co. 419)

Si amplia il ruolo del **Comitato straordinario per la peste suina africana**, attribuendogli anche la definizione dei criteri di riparto delle risorse destinate alle Regioni per gli **interventi di contenimento della popolazione di cinghiali**.

Aumento del fondo destinato ai bambini affetti da malattie oncologiche e misure in materia di epilessia farmacoresistente (art. 1, co. 420 e 421)

Si incrementano di **2 milioni di euro annui** per il **triennio 2026-2028** le risorse del **Fondo per l'assistenza ai bambini affetti da malattie oncologiche**. Viene inoltre riconosciuto, per le persone con **epilessia farmacoresistente**, un livello di sostegno elevato o molto elevato ai sensi della Legge 104/1992, previa certificazione del medico specialista.

Misure in materia di dipendenze patologiche (art. 1, co. 422)

Si amplia la destinazione della **quota dell'1,5%** del **Fondo per le dipendenze patologiche** assegnata al **Dipartimento per le politiche antidroga**, che potrà essere utilizzata non solo per analisi e monitoraggio del fenomeno, ma anche per formazione degli operatori socio-

sanitari, progetti di prevenzione e reinserimento, nonché per attività di valutazione e raccolta dati a livello nazionale.

Misure per il contenimento dei consumi energetici delle strutture sanitarie (art. 1, co. 423 e 424)

Si istituisce un **tavolo tecnico interministeriale** per analizzare e migliorare l'**efficienza energetica delle strutture sanitarie pubbliche**, con la partecipazione di rappresentanti dei Ministeri competenti, delle **Regioni** e di enti del **Servizio sanitario nazionale**. I componenti svolgono l'incarico **senza compenso**.

Monitoraggio della spesa sanitaria (art. 1, co. 425)

Si introduce un **monitoraggio permanente** per valutare l'**equilibrio tra finanziamenti e livelli di servizio del SSN**, integrando il sistema di indicatori di performance regionali e assicurando coerenza con i criteri di riparto e i fabbisogni standard.

Modifiche alla legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (art. 1, co. 426)

In **sede referente al Senato** si è intervenuti sulla Legge di Bilancio per il 2025, introducendo una disposizione che riguarda le **Regioni non in linea con i parametri del Nuovo Sistema di Garanzia (NSG)**. È stato previsto che, nei casi di mancato rispetto dei parametri, le Regioni siano **sottoposte ad audit da parte del Comitato LEA**, finalizzati a individuare gli **interventi necessari** per il raggiungimento della **soglia minima di garanzia** nella macro-area interessata o nei singoli indicatori del NSG. Il percorso di adeguamento deve concludersi entro due anni. Restano ferme le procedure ordinarie di verifica degli adempimenti regionali ai fini dell'erogazione del finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale.

IN MATERIA DI CRESCITA E INVESTIMENTI

Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali (art. 1, co. 427-436)

Si è riproposta la **maggiorazione dell'ammortamento** ai fini **Ires e Irpef** per gli **investimenti in beni strumentali nuovi** funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello **Industria 4.0**, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. In **sede referente al Senato** sono stati **aggiornati gli elenchi dei beni agevolabili**, inseriti negli **Allegati III-bis e III-ter**.

La maggiorazione del costo è stata fissata al **180%** per investimenti fino a **2,5 milioni**, al **100%** per investimenti oltre **2,5** e fino a **10 milioni**, e al **50%** per investimenti oltre **10** e fino a **20 milioni**. Sono state definite le **imprese escluse** e le **modalità di accesso**; il beneficio è **cumulabile** con altre agevolazioni, **salvo specifiche esclusioni**, tra cui gli investimenti che fruiscono del **credito d'imposta beni strumentali materiali 4.0**.

È stata inoltre prevista la **fruizione sulle quote residue** qualora, durante il periodo di utilizzo della maggiorazione, il bene sia **ceduto a titolo oneroso** o **destinato a strutture**

produttive all'estero, a condizione che l'impresa proceda alla **sostituzione** con un bene avente **caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori**.

Comunicazioni sui pagamenti in contanti per acquisti legati al turismo (art. 1, co. 437)

In **sede referente al Senato** si è innalzato da **1.000 a 5.000 euro** il **limite dell'importo unitario** oltre il quale scatta l'obbligo di **comunicazione all'Agenzia delle entrate** per i pagamenti in contanti relativi all'acquisto di beni e di prestazioni di servizi connessi al turismo.

L'obbligo riguarda i **soggetti non tenuti alla fatturazione** (come commercianti al dettaglio, prestatori di servizi di trasporto di persone e gestori di pubblici esercizi) e le **agenzie di viaggio e turismo**, limitatamente alle **operazioni effettuate da soggetti stranieri residenti fuori dal territorio dello Stato**.

Crediti d'imposta ZES unica e zone logistiche semplificate (art. 1, co. 438-447)

Si è disposto il **prolungamento del credito d'imposta** nella **ZES unica** agli anni 2026, 2027 e 2028, per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028. In **sede referente al Senato** sono stati fissati i limiti di spesa pari a **2,3 miliardi nel 2026, 1 miliardo nel 2027 e 750 milioni nel 2028**, insieme a **obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate delle spese ammissibili e di attestazione a consuntivo dell'avvenuta realizzazione degli investimenti**, con disposizioni per garantire il rispetto dei tetti.

È stata inoltre **estesa agli anni 2026–2028** la misura del **credito d'imposta** per le **Zone logistiche semplificate (ZLS)**, nel limite di **100 milioni annui**. Anche in questo caso sono stati previsti obblighi di comunicazione delle spese e conferma a consuntivo, con rinvio a provvedimenti dell'Agenzia delle entrate per i profili attuativi e con misure di controllo del limite di spesa.

Credito d'imposta aggiuntivo per gli investimenti realizzati nel 2025 nella ZES unica (art. 1, co. 448-452)

In **sede referente al Senato** si è prevista l'introduzione di un **credito d'imposta aggiuntivo** per gli **investimenti realizzati entro il 15 novembre 2025** nella **ZES unica Mezzogiorno**. Per il 2026 è stata riconosciuta un'integrazione pari al 14,6189% dell'importo già richiesto con dichiarazione integrativa presentata tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025, a condizione che l'impresa non abbia fruito del credito Transizione 5.0 per almeno uno degli investimenti indicati. Il contributo aggiuntivo è richiesto con comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel 2026. È stato inoltre stabilito che la somma tra il credito principale e quello integrativo non possa superare l'importo originariamente richiesto, prevedendo meccanismi di rideterminazione e decadenza proporzionale in caso di perdita dei requisiti o di dichiarazioni non veritiere.

Istituzione di Zone Franche Doganali Intercluse nel Basso Lazio (art. 1, co. 453)

In sede referente al Senato si è prevista l'istituzione di **Zone franche doganali intercluse** nelle **aree portuali e retroportuali**, nelle **piattaforme logistiche** e negli **agglomerati industriali** situati nei Comuni compresi nelle zone **LAZ3** e **LAZ4**, nonché nella **zona contigua del Basso Lazio LAZ5–LAZ6–LAZ7**. Le aree interessate sono quelle individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia 2022–2027, con l'obiettivo di estendere il regime delle zone franche a specifici ambiti territoriali del Basso Lazio.

Credito d'imposta per gli investimenti effettuati da imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura (art. 1, co. 454-459)

Si è confermata la previsione di un **credito d'imposta** a favore delle imprese operanti nella **produzione primaria di prodotti agricoli** e nei settori della **pesca e dell'acquacoltura** che effettuano **investimenti in beni strumentali nuovi**, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale. L'agevolazione riguarda gli investimenti effettuati **dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026**, nella misura del **40%** per importi fino a **1 milione di euro**, ed è estesa agli investimenti realizzati **entro il 30 giugno 2027** in presenza di ordini accettati entro il **31 dicembre 2026** e con pagamento di acconti almeno pari al **20%** entro la stessa data.

Nel corso **dell'esame in sede referente al Senato** si è intervenuti sul **perimetro dei beni agevolabili**, prevedendo un riferimento diretto agli **allegati A e B della Legge di Bilancio**, invece del rinvio alla legge n. 232 del 2016. Gli allegati sono stati conseguentemente aggiornati, includendo i beni ritenuti funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese dei settori interessati.

Credito d'imposta ZES unica per agricoltura, pesca e acquacoltura (art. 1, co. 460-466)

In sede referente al Senato si è intervenuti sul **credito d'imposta ZES unica** applicabile alle **imprese della produzione primaria agricola**, nonché ai settori della **pesca e dell'acquacoltura**, con disposizioni che si collegano alla disciplina generale già prevista per tali ambiti.

Misure per il rinnovamento e il potenziamento degli impianti da fonti rinnovabili (art. 1, co. 467)

In sede referente al Senato si è introdotta una disposizione nel **Testo unico sulle fonti rinnovabili** che riguarda gli **impianti già esistenti** situati su **aree di demanio civico**. Per gli interventi di revisione della potenza è stata prevista la **preventiva sdemanializzazione** delle aree interessate. È stato stabilito che tali interventi debbano utilizzare le migliori tecnologie disponibili, senza aumento del consumo di suolo, e che sia corrisposta al Comune titolare dei diritti la relativa indennità di esproprio. Restano fermi il rispetto dei vincoli paesaggistici e culturali e le altre tutele previste dalla normativa vigente.

Contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle PMI (art. 1, co. 468)

Si rifinanzia la “**Nuova Sabatini**”, misura che sostiene gli investimenti in **beni strumentali delle micro, piccole e medie imprese**, con **200 milioni di euro per il 2026 e 450 milioni per il 2027**. Il provvedimento rafforza uno strumento ormai strutturale di **agevolazione per l’acquisto o leasing di macchinari, impianti e attrezzature**, ritenuto efficace nel favorire la crescita e il rilancio degli investimenti produttivi.

Interventi strategici per il sostegno e lo sviluppo delle filiere del turismo e in favore delle imprese (art. 1, c. 469-471)

Si introducono nuovi interventi a **sostegno delle imprese turistiche** e si potenziano gli strumenti per gli **investimenti privati nel settore**. È previsto un **fondo da 50 milioni di euro per il triennio 2026-2028** per contributi a fondo perduto destinati al miglioramento dell’offerta turistica, con criteri da definire tramite decreto interministeriale. Viene inoltre **rifinanziato lo strumento dei contratti di sviluppo** con **250 milioni nel 2027, 50 milioni nel 2028 e 250 milioni nel 2029**, per sostenere i grandi progetti d’impresa.

Fondo unico nazionale per il turismo - FUNT (art. 1, co. 472)

In **sede referente al Senato** si è intervenuti sulla **disciplina del Fondo unico nazionale per il turismo (FUNT)**, sia nella componente di parte corrente sia in quella di conto capitale, ridefinendone finalità, criteri di riparto e modalità di programmazione. Per la parte corrente, l’ambito di intervento è stato ristretto alla razionalizzazione delle iniziative per l’attrattività e la promozione turistica, eliminando il riferimento al sostegno diretto agli operatori e al rilancio produttivo e occupazionale.

È stata inoltre modificata la **ripartizione delle risorse**, stabilendo che l’**80%** sia destinato a iniziative **cofinanziate dalle regioni** e il **20%** a iniziative **cofinanziate dal Ministero del Turismo**. Le modalità di accesso e di riparto sono demandate a un **decreto ministeriale**, da adottare previa intesa in **Conferenza Stato-Regioni**. Per la componente in **conto capitale** è stata introdotta una **programmazione triennale delle risorse**, con la previsione di un decreto attuativo da adottare **entro il 30 aprile del primo anno del triennio**, al fine di disciplinare l’assegnazione concreta dei finanziamenti.

Manutenzione stradale e collegamenti stradali e autostradali (art. 1, co. 473-474 e 480)

Si è autorizzata, a favore di ANAS S.p.A., una spesa di 90 milioni di euro annui dal 2026 per le attività di **monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade** inserite nella **rete di interesse nazionale**.

È stata inoltre prevista la possibilità, per il **Commissario straordinario** incaricato del collegamento **Roma (Tor de’ Cenci) - Latina nord (Borgo Piave)**, di ricorrere anche alle **procedure di finanza di progetto**, secondo quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici.

In **sede referente al Senato** si è autorizzata una spesa complessiva di 270 milioni di euro per la realizzazione del collegamento **Cisterna–Valmontone e opere connesse**, con stanziamenti di 30 milioni nel 2032 e 30 milioni annui dal 2034 al 2041. È stata prevista l'adozione di un **decreto ministeriale** per definire un **cronoprogramma procedurale e finanziario**, con la possibilità di **revoca delle risorse** in caso di mancato rispetto del cronoprogramma o di carenze negli adempimenti informativi verso la Ragioneria generale dello Stato.

Definizione e applicazione dei prezziari negli appalti di lavori (art. 1, co. 487-494)

In **sede referente al Senato** si è intervenuti sulla **definizione** e sull'**uso dei prezziari** per i prodotti, le attrezzature e le lavorazioni negli **appalti pubblici di lavori**. È stata prevista l'adozione di un prezzoario nazionale tramite decreto ministeriale, previo parere della Conferenza unificata, con aggiornamento annuale, coerenza con il Codice dei contratti pubblici e funzione di supporto ai prezziari regionali.

È stata istituita, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, una **struttura di monitoraggio dei prezziari delle opere pubbliche**, con compiti e funzionamento demandati a decreto ministeriale. Sono stati disciplinati composizione e compensi dei componenti ed è stata autorizzata una **spesa di 600.000 euro annui dal 2026**.

Sono state inoltre dettate regole operative per **contratti e accordi quadro** affidati con la disciplina previgente, prevedendo l'applicazione dei prezziari regionali o speciali agli stati di avanzamento dei lavori dal 1° gennaio 2026 fino a fine lavori e il riconoscimento dei maggiori importi conseguenti. È stata aggiornata la disciplina per fronteggiare gli **aumenti eccezionali dei prezzi**, affidando al Ministero una **ricognizione degli interventi** e definendo le **coperture dei maggiori oneri**; quando le risorse per la revisione prezzi risultano utilizzate o impegnate almeno all'80%, è stato previsto l'obbligo per le stazioni appaltanti di attivare tempestivamente le procedure di reintegro.

Potenziamento della presenza istituzionale nazionale all'estero (art. 1, co. 495)

Si autorizza una spesa di 4,7 milioni di euro annui dal 2026 per rafforzare e stabilizzare il **personale dell'Arma dei Carabinieri** impegnato in **servizi di sorveglianza e scorta presso le sedi estere**, con conseguente incremento della spesa corrente.

Elezioni Comitati degli italiani all'estero e Consiglio generale degli italiani all'estero (art. 1, co. 497)

Si autorizza per il 2026 una spesa massima di **14 milioni di euro** per lo svolgimento delle **elezioni dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero**.

Promozione economica e culturale (art. 1, co. 498)

Si istituisce, dal 2026, un **fondo da 35 milioni di euro annui** presso il **MAECI** per finanziare **iniziative di promozione economica e culturale all'estero**, con effetti di maggiore spesa corrente.

Dotazione del Fondo sport per studenti universitari (art. 1, co. 499-500)

In sede referente al Senato si è disposto il **rifinanziamento del Fondo sport per studenti universitari**, destinato al sostegno degli studenti con alti meriti sportivi attraverso l'erogazione di borse di studio universitarie. Le risorse assegnate ammontano a 5 milioni di euro nel 2026.

Misure in materia di internazionalizzazione delle imprese (art. 1, co. 503-504)

Si aumenta il sostegno all'**internazionalizzazione delle imprese**: di 100 milioni di euro nel 2026 per la "Sezione venture capital e investimenti partecipativi" del cosiddetto "Fondo 394"; di 100 milioni di euro annui nel triennio 2026-2028 per il "Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione".

Interventi in favore dell'Ucraina (art. 1, co. 505-510)

Si istituisce un **fondo da 50 milioni di euro** destinato al **governo ucraino** per sostenere la **ripresa economica** e il **rafforzamento delle infrastrutture**, con il vincolo dell'**acquisto di beni e servizi forniti da imprese italiane**.

IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA E CULTURA

Misure in materia di istruzione (art. 1, co. 515-517)

Si è stabilito **l'obbligo per i dirigenti scolastici**, salvo motivate esigenze didattiche, di **coprire le supplenze temporanee fino a dieci giorni** dei docenti su posto comune nelle scuole secondarie di primo e secondo grado utilizzando il **personale dell'organico dell'autonomia**. Per le **supplenze su sostegno** e per la **scuola primaria** resta invece la **facoltà**, e non l'obbligo, di ricorrere all'organico dell'autonomia. Si è inoltre intervenuti sul **monitoraggio delle assenze del personale scolastico**, prevedendo il passaggio da una rilevazione trimestrale a quadrimestrale e ampliando i contenuti oggetto di controllo.

In sede referente al Senato si è stabilito che gli **eventuali risparmi di spesa** derivanti dall'applicazione delle nuove regole sulle supplenze siano destinati all'**incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa**, entro il 10% della dotazione del Fondo stesso.

Fondo per il sostegno alle spese per l'acquisto di libri scolastici (art. 1, co. 518)

In sede referente al Senato si è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un **fondo da ripartire tra i Comuni** destinato al sostegno delle spese per l'**acquisto di libri scolastici**, anche in formato digitale. I contributi sono rivolti ai **nuclei familiari con ISEE non superiore a 30.000 euro** e sono finalizzati all'acquisto di libri destinati alla **scuola secondaria di secondo grado**, con erogazione diretta ai beneficiari tramite i Comuni.

Contributo agli studenti frequentanti una scuola paritaria (art. 1, co. 519)

In **sede referente al Senato** si è previsto il riconoscimento, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, di un **contributo economico** a favore degli **studenti delle scuole paritarie** della secondaria di primo grado e del primo biennio della secondaria di secondo grado. Il contributo può arrivare **fino a 1.500 euro per studente** ed è destinato a **famiglie con ISEE non superiore a 30.000 euro**, entro un limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro nel 2026.

Nuova definizione dell'organico dell'autonomia e soppressione dell'organico triennale del personale ATA (art. 1, co. 520-526)

Si prevede che l'**organico dell'autonomia** e quello del **personale ATA** siano **definiti annualmente**, e non più su base triennale, con la possibilità di una programmazione di massima per i due anni successivi.

È inoltre **introdotto l'obbligo del parere della Conferenza unificata** sul decreto di definizione dell'organico, e si consente di **ommettere il monitoraggio** di classi e posti quando la riduzione riguarda solo i **posti di potenziamento**.

Il numero delle **classi negli istituti tecnici** potrà essere stabilito nello stesso decreto annuale, mentre il **personale docente impiegato nei gradi inferiori** mantiene il proprio trattamento economico.

Nel corso dell'esame in **sede referente al Senato**, si chiarisce che limitatamente all'anno scolastico 2025/2026, sono **fatte salve le procedure e le operazioni di mobilità**, utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali.

Immissioni in ruolo dei dirigenti scolastici (art. 1, co. 527-528)

Si è stabilito che le **immissioni in ruolo dei dirigenti scolastici** avvengano **fino all'esaurimento della graduatoria del concorso** bandito con il **decreto n. 194 del 2022**. È stato inoltre previsto che i posti residui di una graduatoria concorsuale esaurita, confluiti nella graduatoria del concorso bandito con decreto MIUR n. 1259 del 2017, non siano reintegrati nelle procedure assunzionali o concorsuali successive. La stessa esclusione vale per i posti utilizzati nelle Regioni in cui le procedure del concorso bandito con decreto n. 2788 del 2023 non si concludono in tempo utile. Si è infine disposto che le **graduatorie regionali** del concorso bandito con **decreto n. 2788 del 18 dicembre 2023** siano **integrate con gli idonei**, purché utilmente collocati, ampliando così la platea dei candidati disponibili per le immissioni in ruolo.

Pianificazione pluriennale dei finanziamenti per la ricerca e istituzione del Fondo per la programmazione della ricerca – FPR (art. 1, co. 529-533)

Si introduce un **Piano triennale della ricerca**, aggiornabile annualmente, che definisce i **finanziamenti destinati alla ricerca di base e applicata** delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni AFAM, con risorse iscritte nel bilancio del MUR. Sono **escluse** le misure finanziate tramite **PNRR, fondi europei, FSC e PNC**.

Il Piano è **approvato con decreto del Ministro** entro il **31 gennaio** del primo anno del triennio, mentre i **bandi competitivi** per l'assegnazione delle risorse devono essere adottati entro il **30 aprile** di ogni anno. Il MUR può inoltre **valutare gli effetti delle agevolazioni e dei contributi** previsti dal Piano nell'ambito dei piani di analisi e valutazione della spesa.

Viene istituito il **Fondo per la programmazione della ricerca (FPR)**, in cui confluiscono dal 2026 vari fondi esistenti (tra cui il FISR, il FIRS, il Fondo per la ricerca in campo economico e sociale, il Fondo italiano per la scienza e quello per le scienze applicate). Il Fondo è **incrementato di 150 milioni di euro annui dal 2026**, destinati al finanziamento dei **Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN)**.

Bonus “Valore cultura” (art. 1, co. 538-549)

In **sede referente al Senato** si è istituito il **Bonus Valore Cultura**, un **bonus elettronico** destinato all'acquisto di **materiali e prodotti culturali**. Il beneficio è riconosciuto ai **giovani** che, dal 2026, conseguono il **diploma di istruzione secondaria superiore o equiparato** entro l'anno di **compimento dei 19 anni**.

È stato inoltre previsto che, **dal 1° gennaio 2027**, il Bonus Valore Cultura **sostituisca** la **Carta della cultura giovani** e la **Carta del merito**, riunificando gli strumenti di sostegno all'accesso alla cultura in un'unica misura.

Istituzione del Fondo nazionale per il federalismo museale (art. 10, co. 551 e 552)

Si istituisce presso il Ministero della cultura il **Fondo nazionale per il federalismo museale (FNFM)**, con una dotazione di 5 milioni di euro annui dal 2026, destinato a fornire sostegno strutturale ai musei e ai luoghi della cultura non statali.

Modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220 (art. 1, co. 554)

Si è intervenuti sulla **legge n. 220 del 2016** in materia di **cinema e audiovisivo**, modificando l'assetto del **Fondo per il cinema e l'audiovisivo** e alcune regole di funzionamento degli strumenti di sostegno. In **sede referente al Senato** la **dotazione** del Fondo è stata **ridotta**, passando da **700 milioni annui** a **610 milioni nel 2026** e a **500 milioni annui dal 2027**.

È stato introdotto un **monitoraggio trimestrale** delle spese sostenute per tutte le tipologie di sostegno previste dalla legge ed è stato stabilito che **tutti i crediti d'imposta** rientrino nei **limiti massimi di risorse** definiti dai decreti di riparto.

Sono stati inoltre **eliminati i vincoli di spesa minimi e massimi** relativi ai **contributi selettivi**, alle **attività di promozione cinematografica e audiovisiva** e ai **piani per il potenziamento delle sale** e per la **digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo**, modificando l'attuale struttura di allocazione delle risorse

IN MATERIA DI CALAMITÀ NATURALI ED EMERGENZE NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Fondo per la riduzione dell'esposizione a situazioni di rischio nel territorio nazionale (art. 1, co. 555-558)

Si istituisce presso il MEF un **fondo da 350 milioni di euro per il 2026** destinato a **ridurre i rischi legati a eventi imprevedibili** sul territorio nazionale. In **sede referente** al Senato si è stabilito che le risorse sono destinate al **riconoscimento di contributi** (non più espressamente destinati a soggetti privati, come previsto nel testo iniziale del disegno di legge) finalizzati alla realizzazione di **interventi** specificamente volti alla **riduzione dell'esposizione ai rischi naturali** anche attraverso il finanziamento di specifiche opere e lavori.

Disposizioni per il Comune dell'Aquila e altri Comuni del cratere sismico 2009 (art. 1, co. 559-562)

Si prevedono **nuovi interventi finanziari a favore del Comune dell'Aquila e dei comuni del cratere sismico del 2009**, con una serie di stanziamenti per il periodo 2023-2027. In particolare, per il **2026** sono assegnati **2,85 milioni di euro** (di cui **1,7 milioni** al Comune dell'Aquila e **1,15 milioni** agli altri comuni del cratere), **5 milioni di euro** per ulteriori misure e **2 milioni di euro** per interventi di prosecuzione. Sono inoltre previsti **mezzo milione di euro nel 2026 e 1,5 milioni nel 2027** per specifici progetti locali, e risorse minori già disposte per il triennio 2023-2025.

Ricostruzione nei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 2012 (art. 1, co. 563-568)

Si applica la **Legge quadro sulla ricostruzione post-calamità** al completamento degli interventi legati al sisma che ha colpito l'**Emilia-Romagna nel 2012**.

È previsto che il **Commissario delegato**, Presidente della Regione, presenti una **relazione finale** al termine dello stato di emergenza. La ricostruzione viene dichiarata **di rilievo nazionale** e si dispone la **nomina di un Commissario straordinario**, che subentra al Commissario delegato, con risorse destinate alla struttura di supporto e agli interventi di assistenza tecnica, alla popolazione e al contributo per l'autonoma sistemazione.

Gli interventi sono finanziati con **9,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027**, a valere sul fondo per le spese di funzionamento previsto dalla Legge n. 40 del 2025.

Proroga dei finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole e agroindustriali colpite dal sisma 2012 (art. 1, co. 569)

Si proroga al **31 dicembre 2026** il termine per l'utilizzo dei **finanziamenti agevolati** destinati alle **imprese agricole e agroindustriali** danneggiate dal **sisma del 2012** in **Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto**.

Proroga gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post-sisma 2016/17 (art. 1, co. 570-573)

Si autorizzano, per l'anno **2026**, risorse complessive a sostegno della **gestione straordinaria per la ricostruzione post-sisma 2016-2017**.

Misure fiscali di agevolazione sulle utenze, sulle rate dei mutui e sui finanziamenti nelle zone interessate da eventi sismici 2016 e 2017 (art. 1, co. 574-579)

Si prorogano al **31 dicembre 2026** varie misure di sostegno per i territori colpiti dai **sismi del 2016 e 2017**, tra cui: la **sospensione dei pagamenti** per le **utenze idriche, elettriche e del gas** nelle zone rosse e negli immobili dichiarati inagibili; il **differimento di un anno** del pagamento delle **rate dei mutui** concessi dalla **Cassa depositi e prestiti** ai Comuni interessati; la **sospensione fino al 2026** delle rate di mutui, finanziamenti e canoni per imprese e privati con immobili o beni strumentali danneggiati; la **proroga della sospensione** anche per i mutui i cui beneficiari non siano stati adeguatamente informati dagli istituti di credito. Lo **Stato** concorre agli oneri derivanti da tali misure nel **limite di 1,5 milioni di euro per il 2026**.

Proroga delle esenzioni relative a fabbricati interessati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 in Italia centrale (art. 1, co. 580)

Si prorogano al **2026** le **esenzioni fiscali** per i **fabbricati ubicati nei comuni colpiti dai sismi del 2016 e 2017**, che restano esclusi dal **reddito imponibile ai fini Irpef e Ires** e dall'applicazione di **Imu e Tasi**. L'onere complessivo è stimato in 18,33 milioni di euro per il 2026, di cui 14,9 milioni per minori introiti IMU e 3,43 milioni per minori entrate tributarie.

Gestione di macerie, rifiuti da costruzione e materiali da scavo nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 in Italia centrale (art. 1, co. 581-582)

Si prorogano al **31 dicembre 2026** i termini per la **gestione delle macerie, dei rifiuti da demolizione e dei materiali da scavo** nei territori colpiti dai **sismi del 2016**. La proroga consente di mantenere per un altro anno le **autorizzazioni straordinarie** riguardanti: l'individuazione di **nuovi siti di deposito temporaneo**, l'**incremento dei quantitativi** conferibili agli impianti di trattamento e il **regime speciale** per i materiali da scavo utilizzati nelle opere d'emergenza.

Riparto somme operate dal Commissario del Governo per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma nel 2016 delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (art. 1, co. 583)

Si dispone il **riparto delle risorse** gestite dal **Commissario del Governo per la ricostruzione** dei territori colpiti dal **sisma del 2016** nelle regioni **Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria**, con un onere di **5 milioni di euro per il 2026**.

Esclusione dal calcolo dell'Isee di immobili distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali (art. 1, co. 584)

Si proroga al **2026** la norma che **esclude dal calcolo dell'Isee** gli immobili distrutti o **inagibili** a causa di calamità naturali, entro un **limite di spesa di 2 milioni di euro**. L'onere è stimato in pari misura anche ai fini del **fabbisogno di cassa** e dell'**indebitamento netto** delle pubbliche amministrazioni.

Compensazione della perdita del gettito Tari a favore dei Comuni interessati dagli eventi sismici 2016 e 2017 (art. 1, co. 585)

Si autorizza per il **2026** una **spesa di 10 milioni di euro** a favore dei **Comuni colpiti dai sismi del 2016 e 2017** (indicati nel decreto-legge n. 189/2016 e relativi allegati), al fine di **compensare la perdita di gettito Tari** e garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Contratti a tempo determinato e contributo disagio abitativo (art. 1, co. 586)

Si proroga fino al **31 dicembre 2026** la durata dei **contratti a tempo determinato** del personale impiegato presso gli **Uffici speciali per la ricostruzione** e gli **enti del cratere sismico del 2016**, **senza nuovi oneri finanziari** per il 2026.

Si proroga fino al **31 dicembre 2026** il **contributo per il disagio abitativo (CDA)** destinato ai cittadini delle regioni **Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria** colpite dai **sismi del 2016**, con una spesa autorizzata di 82 milioni di euro per il 2026.

Piattaforme informatiche del Commissario straordinario per il sisma 2016 (art. 1, co. 588)

Si stanziavano 1 milione di euro per il 2025 e 1 milione di euro per il 2026 per garantire lo sviluppo, la manutenzione e la funzionalità delle **piattaforme informatiche** del **Commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma 2016**.

Misure per gli eventi sismici del 2009 in Abruzzo e del 2016 in Italia centrale (art. 1, co. 589)

Si prorogano per il 2026 le misure di **supporto al Commissario per la ricostruzione post-sisma 2016**, relative all'attuazione degli investimenti del Piano Nazionale Complementare (PNC) nei territori colpiti dai **sismi del 2009 e del 2016**, con una spesa complessiva di 3,4 milioni di euro.

Proroga stato d'emergenza sisma 2016 (art. 1, co. 590)

Si proroga fino al **31 dicembre 2026** lo **stato di emergenza** dichiarato a seguito dei **sismi iniziati il 24 agosto 2016**, per garantire il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione.

Proroga termini in materia di Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia (art. 1, co. 591)

Si estendono al **2026** le **esenzioni fiscali e contributive** per le **imprese situate nella Zona franca dei comuni colpiti dal sisma del 2016**, che abbiano registrato una riduzione di fatturato a causa del terremoto. Le agevolazioni, soggette alla normativa europea sugli **aiuti “de minimis”**, sono concesse **nel limite di 11,7 milioni di euro** per il 2026.

Cessazione contributi autonoma sistemazione sisma Marche e Umbria 2022-23 (art. 1, co. 592-594)

Prevista la **cessazione dei contributi per autonoma sistemazione** per i Comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato le **Marche e l'Umbria nel 2022-23**, nonché, a far data dalla cessazione del contributo e fino al 31 dicembre 2026, il riconoscimento di un contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione.

Esenzione Imu per eventi sismici del 2022 e 2023 nelle Marche e in Umbria (art. 1, co. 595)

Si proroga al **2026** l'**esenzione dall'Imu** per i **fabbricati abitativi** situati nelle **Marche e in Umbria** colpiti dai sismi del **2022 e 2023**. Un decreto ministeriale definirà i criteri per il ristoro del minor gettito ai comuni interessati. L'onere previsto è di 300 mila euro per il 2026.

Interventi nei territori di Ischia, Molise, Emilia-Romagna, Marche e Sicilia colpiti da eventi sismici o alluvionali (art. 1, co. 596-607)

Si proroga la **gestione straordinaria** per la **ricostruzione post-sisma del 2016-2017** e si finanziano le attività di assistenza alla popolazione con uno stanziamento complessivo di 8,55 milioni di euro per il 2026.

Sono inoltre previste risorse per 4,4 milioni di euro nel 2026 per garantire la continuità delle attività di **assistenza** e di **smaltimento dei rifiuti** a **Ischia**, colpita dagli eventi del novembre 2022.

Vengono prorogati fino al 31 dicembre 2026 gli incarichi dei Commissari straordinari per la ricostruzione nei territori di **Campobasso e Catania**, colpiti dai sismi del 2018, con una spesa totale di 4,92 milioni di euro per il 2026.

Si estende inoltre al 31 dicembre 2026 il mandato del Commissario straordinario per la **ricostruzione post-alluvione in Emilia-Romagna, Toscana e Marche**, con risorse pari a 10,55 milioni di euro per il 2026, mentre per le assunzioni a tempo determinato negli enti locali colpiti è autorizzata una spesa complessiva di 11,155 milioni di euro per il triennio 2026-2028.

Proroga dell'incarico e modifica delle funzioni del Commissario straordinario per il contrasto della scarsità idrica (art. 1, co. 608-611)

Si prevede il rafforzamento delle funzioni e la proroga del mandato del **Commissario straordinario per la siccità**. Entro il **31 gennaio 2026** il Commissario individuerà gli interventi urgenti da realizzare, per i quali è autorizzata una spesa di **41 milioni di euro nel 2026**. L'incarico del Commissario è prorogato fino al **31 dicembre 2027**, con ulteriori **3,26 milioni di euro** stanziati per il biennio 2026-2027. Vengono inoltre ridefiniti i compiti del Commissario, eliminando quelli di raccolta dati e monitoraggio e rafforzando invece le funzioni di coordinamento.

Ricostruzione pubblica e privata post sismica per i territori della provincia di Campobasso ed i territori dei comuni della Città metropolitana di Catania (art. 1, co. 612)

Si rifinanzia per il **2026** il fondo per la ricostruzione delle aree colpite dai sismi della **Regione Molise** e dell'**area etnea**, con uno stanziamento di **10 milioni di euro**.

Eventi sismici in Abruzzo ad aprile 2009 - Contributi per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; indennizzi a favore delle imprese (art. 1, co. 613)

Si incrementano di **100 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2026 e 2027** le risorse destinate agli interventi a favore delle popolazioni colpite dal **sisma del 2009 in Abruzzo**.

Autorizzazione di spesa per gli eventi calamitosi dell'Isola di Ischia verificatisi nel 2017 e nel 2022 (art. 1, co. 614)

Si autorizzano risorse per il finanziamento degli interventi legati agli eventi calamitosi che hanno colpito l'**isola di Ischia** nel **2017** e nel **2022**, con una spesa di **20 milioni di euro per il 2026** e **30 milioni di euro per il 2027**.

Risorse per interventi ricostruzione privata eventi sismici Marche e Umbria 2022-23 (art. 1, co. 615)

Si autorizzano risorse per gli **interventi di ricostruzione privata** nei territori colpiti dagli eventi sismici del **2022 nelle Marche** e del **2023 in Umbria**, con una spesa di **20 milioni di euro nel 2026**, **90 milioni nel 2027** e **220 milioni nel 2028**.

Incremento del contributo per la ricostruzione privata post-sisma (art. 1, co. 616-618)

In **sede referente al Senato** si è riscritta la disciplina che consente ai Commissari straordinari e agli Uffici speciali per la ricostruzione di incrementare il **contributo per la ricostruzione privata** riferita agli **eventi sismici a partire dal 1° aprile 2009**, nei limiti delle risorse indicate nell'Allegato III-quater. Agli stessi soggetti è stata demandata la definizione delle modalità attuative. L'incremento è riconoscibile per le istanze presentate fino al 31 dicembre 2024 e riguarda le opere non completate che hanno utilizzato l'opzione per la

cessione del credito o per lo **sconto in fattura** legata al **Superbonus 110%**. Per queste finalità è stata autorizzata una spesa massima di 251,71 milioni nel 2027 e di 152,11 milioni annui dal 2028 al 2036.

Modalità di rifinanziamento del Fondo per la ricostruzione (art. 1, co. 619)

In **sede referente al Senato** si è previsto che, per il finanziamento degli **interventi di ricostruzione** e delle esigenze connesse, possano essere utilizzate anche le risorse derivanti dal **refinanziamento dei Fondi per la ricostruzione** e per le spese di funzionamento delle strutture commissariali istituiti dalla legge n. 40 del 2025. È stata inoltre disciplinata la **ripartizione del Fondo per la ricostruzione**, pari a 1,5 miliardi nel 2027 e 1,3 miliardi annui dal 2028, prevedendo l'adozione di decreti dell'autorità politica delegata alla ricostruzione. Nella ripartizione deve essere garantita una quota annuale di risorse destinata agli stati di ricostruzione di rilievo nazionale, anche attraverso i rifinanziamenti previsti.

Qualità delle acque destinate al consumo umano (art. 1, co. 622 e 623)

In **sede referente al Senato** si è previsto un **rinvio di sei mesi** dei termini fissati dal decreto legislativo n. 18 del 2023 per l'**adozione delle misure** necessarie a garantire il **rispetto dei valori di parametro sulle acque destinate al consumo umano**, limitatamente al **parametro della somma di PFAS**. Il rinvio riguarda sia il termine entro cui Regioni, Province autonome, autorità sanitarie e gestori idro-potabili devono adottare le misure, sia la data a partire dalla quale il relativo controllo diventa obbligatorio. Nella fase transitoria, fino alla nuova decorrenza dei termini, è stato chiarito che alcune specifiche molecole PFAS indicate nell'allegato III del decreto legislativo non concorrono al calcolo del valore di parametro della somma di PFAS.

Modifica al Codice dei contratti pubblici per l'attuazione del PNRR (art. 1, co. 624)

In **sede referente al Senato** si è intervenuti sulla disciplina di **penali e premi di accelerazione** negli **appalti pubblici**, per sostenere il **raggiungimento degli obiettivi del PNRR**. La modifica è collegata all'attuazione della **milestone M1C1-97ter**. È stato previsto che i **premi di accelerazione** possano essere finanziati non solo con le risorse indicate alla voce "imprevisti" del quadro economico, ma **anche utilizzando fino al 50% delle economie derivanti dai ribassi d'asta**. Resta invariata la disciplina del **fondo per la revisione prezzi** prevista dalla normativa vigente.

Misure in materia di protezione civile (art. 1, co. 631-633)

Sono stanziati risorse per il **potenziamento della protezione civile**: 40 milioni di euro per il 2026, 60 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 40 milioni annui a decorrere dal 2029 al Fondo regionale di protezione civile. Sono inoltre previsti 50 milioni di euro annui per il 2027 e il 2028 per indennizzare i danni a privati e imprese colpite da eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, e 2,35 milioni di euro per il 2026 per l'aggiornamento tecnologico e di sicurezza del sistema di allarme pubblico IT-alert.

Risorse per le politiche della dimensione subacquea (art. 1, co. 634)

Viene aggiunta la promozione delle politiche della dimensione subacquea tra le finalità del **Fondo per un'economia e una crescita blu sostenibili**, con risorse destinate a tale scopo pari a 10 milioni di euro annui a partire dal 2026.

MISURE IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI

Riduzione del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario (art. 1, co. 635-637)

Viene **ridotto il contributo delle Regioni** a statuto ordinario **alla finanza pubblica** con diverse modalità: per il 2026, il contributo è ridotto di 100 milioni di euro rispetto a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2025 per il periodo 2025-2029. Inoltre, le Regioni possono rinunciare, per il 2026, alle risorse destinate agli investimenti per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, con la conseguente riduzione del contributo alla finanza pubblica per il 2026 e per gli anni successivi, fino al 2029.

Il PD considera positivo l'alleggerimento, ritenendo che possa evitare tagli ai servizi essenziali, ma sollecita un ripensamento complessivo dei rapporti finanziari tra Stato e Regioni in chiave di autonomia solidale.

Cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità delle Regioni (art. 1, co. 638-645)

Si è previsto, **dal 1° gennaio 2026**, l'**annullamento del debito delle Regioni verso lo Stato** relativo alle **anticipazioni di liquidità** concesse per far fronte a carenze di cassa nel pagamento dei debiti. È stato inoltre disposto il **trasferimento a carico dello Stato** del debito contratto dalle Regioni con **Cassa depositi e prestiti** per l'estinzione delle anticipazioni utilizzate per il risanamento dei servizi sanitari regionali riferite a debiti fino al 31 dicembre 2005. Le operazioni sono subordinate alla richiesta della **Conferenza delle Regioni e delle Province autonome** di limitare l'uso dell'avanzo di amministrazione dal 2026 al 2051 e all'invio, entro il 28 febbraio 2026, delle delibere regionali di impegno in tal senso.

A **compensazione degli effetti finanziari**, si è stabilito che le Regioni versino annualmente allo Stato, entro il 30 giugno e per il periodo 2026–2051, importi pari agli oneri non più sostenuti. È stato inoltre previsto che la Conferenza delle Regioni definisca ulteriori **limitazioni all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione**, sulla base dei risultati del rendiconto 2024, e che, dal rendiconto 2025, la cancellazione del fondo anticipazioni incida sulle quote accantonate del risultato di amministrazione. Gli oneri complessivi sono stimati in 160 milioni annui dal 2026 al 2030, ripartiti su più esercizi.

Infine, si è prevista la **costituzione di un tavolo tecnico**, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, per definire le modalità con cui alcuni Comuni in disavanzo possano accedere alle misure sulla cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità.

Modifiche in materia di approvazione del bilancio consolidato e di variazioni di bilancio (art. 1, co. 646-648)

Vengono introdotte modifiche al decreto legislativo n. 118 del 2011 e al Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 in merito all'approvazione e trasmissione del **bilancio consolidato delle Regioni** e degli **enti locali** alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP). Le modifiche riguardano anche l'adozione dei **provvedimenti di variazione** del bilancio regionale.

Proroga delle disposizioni sulle aliquote dell'addizionale regionale e comunale Irpef (art. 1, co. 649-650)

In sede referente al Senato si è prorogata fino al 2028 la possibilità, per le **Regioni** e le **Province autonome di Trento e Bolzano**, di determinare **aliquote differenziate dell'addizionale regionale Irpef** sulla base degli scaglioni di reddito vigenti prima della Legge di Bilancio 2025. La proroga è stata **estesa anche ai Comuni**, che possono continuare a definire aliquote differenziate dell'addizionale comunale Irpef secondo criteri analoghi. È stato inoltre stabilito che, in caso di mancata approvazione delle delibere entro i termini previsti, continuino ad applicarsi le aliquote dell'anno precedente, sia per le Regioni sia per i Comuni.

Misure di ripiano del disavanzo delle Regioni a statuto ordinario (art. 1, co. 651)

In sede referente al Senato si è intervenuti sulla disciplina del contributo annuo di 20 milioni di euro destinato alle Regioni a statuto ordinario per il **ripiano del disavanzo di amministrazione** accertato al 31 dicembre 2021, nelle more della definizione dei LEP e dell'attuazione del federalismo regionale. La modifica ha riguardato diversi profili applicativi: la decorrenza dell'erogazione delle risorse, la data di riferimento per la sottoscrizione degli accordi di ripiano con il Presidente del Consiglio dei ministri, i contenuti degli accordi e gli impegni assunti dalle Regioni, il termine per il decreto di riparto, il cronoprogramma di attuazione e i tempi per la prima relazione di verifica e monitoraggio.

Recepimento dell'accordo tra Stato e Regione autonoma della Sardegna in materia di finanza pubblica (art. 1, co. 652-656)

In sede referente al Senato si è recepito l'accordo del 5 dicembre 2025 tra lo Stato e la **Regione Sardegna**. È stato previsto un **trasferimento di 100 milioni di euro nel 2026 e nel 2027** a compensazione degli **svantaggi legati all'insularità**.

È stata inoltre prevista l'istituzione di un **tavolo tecnico**, da chiudere **entro il 31 luglio 2026**, per definire i criteri di quantificazione a regime delle **compensazioni fiscali** connesse alle agevolazioni tributarie che incidono sulle entrate condivise con la Regione.

L'accordo consente anche **assunzioni a tempo determinato** da parte **della Regione e dell'Azienda Forestas**, nel limite di **32 milioni nel triennio 2026–2028**, per il **controllo del territorio e la prevenzione degli incendi**, con regole di turn over rafforzate fino al 2028.

È infine previsto l'impegno della Regione ad adottare **misure di contenimento della spesa del personale**, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Misure per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome (art. 1, co. 657-658)

In **sede referente al Senato** si è data attuazione a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2025 e dall'intesa del 12 dicembre 2025 tra il Governo e le Autonomie speciali, definendo le **compensazioni finanziarie** dovute per la **perdita di gettito** legata agli interventi fiscali. Le compensazioni sono quantificate in 100 milioni di euro per il 2026, 100 milioni per il 2027 e 50 milioni per il 2028, a favore delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.

Modifica del Fondo crediti di dubbia esigibilità e miglioramento della riscossione (art. 1, co. 659, 661 e 662)

Entro il 31 marzo 2026, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, verranno apportate modifiche alla disciplina del **Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)** per gli enti locali, con l'introduzione della possibilità di determinare diversamente l'ammontare dell'accantonamento del FCDE a partire dal bilancio di previsione 2027-2029, con estensione anche ai bilanci 2028-2030 e 2029-2031. Inoltre, verranno riviste le modalità di trasmissione alla **Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP)** delle informazioni relative ai residui risultanti dal rendiconto di gestione, per permettere il monitoraggio dei dati al quinto livello della struttura del piano dei conti integrato. Infine, sarà introdotta la possibilità, che diventerà obbligatoria in determinate condizioni, per gli enti locali di affidare la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali proprie alla **Asset management company S.p.A. (AMCO)**.

Revisione del Fondo pluriennale vincolato per interventi di investimento di modesto valore (art. 1, co. 660)

Si è intervenuti sulla disciplina del **Fondo pluriennale vincolato**, modificando le regole sul **mantenimento delle risorse destinate a lavori pubblici non ancora impegnati**. La modifica riguarda gli **interventi di modesto valore** e chiarisce che tale possibilità vale **anche per i contratti sottosoglia**. L'aggiornamento incide sull'allegato al decreto legislativo n. 118 del 2011, ampliando il perimetro di utilizzo del Fondo per gli investimenti di minore entità.

Contabilizzazione del Fondo anticipazione di liquidità (FAL) e utilizzo degli avanzi vincolati (art. 1, co. 663 e 664)

Gli enti locali in **dissesto** possono **rideterminare** il proprio **risultato di amministrazione** al 31 dicembre dell'esercizio precedente, considerando la **massa passiva** e la **massa attiva** trasferita all'**Organismo straordinario di liquidazione**. Questo permetterà di **ripianare il disavanzo** in dieci anni, a quote costanti. La normativa consente, inoltre, agli enti che rispettano il piano di rientro di **utilizzare l'avanzo vincolato di parte corrente** formatosi nell'esercizio precedente, in deroga ai limiti previsti dalla legge, previa approvazione del

rendiconto dell'esercizio precedente. Il recupero del disavanzo è attestato dai **revisori dei conti** che esaminano la variazione al **bilancio di previsione**.

Misura del tasso di interesse sui crediti residui della gestione commissariale (art. 1, co. 665)

In **sede referente al Senato** si è intervenuti sulla disciplina del **dissesto degli enti locali**, fissando al **tasso legale vigente** il **tasso di interesse** applicabile ai **crediti che residuano dalla gestione commissariale**. La modifica riguarda l'articolo 248 del **Testo unico degli enti locali** e mira a rendere più omogeneo e contenuto il regime degli interessi maturati nella fase successiva alla gestione commissariale.

Interventi in materia di federalismo demaniale (art. 1, co. 666)

Intervenendo sulla disciplina del cosiddetto “**federalismo demaniale**” partire dal 1° gennaio 2026, non si applicherà la riduzione delle risorse spettanti alle **Regioni** e agli **enti locali** che hanno acquisito gratuitamente beni immobili dallo Stato, utilizzati a titolo oneroso. Questa modifica esclude la compensazione delle minori **entrate erariali** derivanti dal trasferimento dei beni, con un impatto negativo sul bilancio dello Stato pari a 15 milioni di euro annui a partire dal 2026.

Area del comprensorio Falconera–Palangon nel comune di Caorle (art. 1, co. 667-671)

In **sede referente al Senato** si è disposto il **trasferimento al patrimonio disponibile del Comune di Caorle** dell'area del comprensorio **Falconera–Palangon**, applicando le regole della legge n. 177 del 1992, con l'esclusione di una specifica previsione della stessa legge. È stato chiarito che il trasferimento delle **porzioni di demanio idrico e marittimo** comporta la **rinuncia alle pretese pregresse** di Regione Veneto e Stato relative a canoni e compensi comunque richiesti. È stata inoltre prevista la **sospensione dei procedimenti di ingiunzione o rilascio** e delle **procedure di riscossione coattiva** per canoni e indennità riferiti alle occupazioni insistenti sulle aree del comprensorio, ferma restando la tutela dei termini di prescrizione.

Aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria da parte degli enti locali (art. 1, co. 672)

L'aumento del limite massimo di ricorso alle **anticipazioni di tesoreria** da tre a cinque dodicesimi delle **entrate correnti** per gli **enti locali**, previsto per il periodo 2020-2025, viene esteso fino al **2028**. Questa misura ha lo scopo di agevolare il rispetto dei **tempi di pagamento** nelle transazioni commerciali degli enti locali.

Fondo per l'assistenza ai minori (art. 1, co. 673)

Viene incrementata di **150 milioni di euro** per il **2026** la dotazione del **Fondo per l'assistenza ai minori**, istituito dalla Legge di Bilancio per il 2025.

Fondo per l'armonizzazione dei trattamenti del personale comunale (art. 1, co. 674)

Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un **fondo** con una dotazione di **50 milioni di euro** per il **2027** e **100 milioni di euro annui** a partire dal **2028**, destinato, attraverso la contrattazione collettiva nazionale del Comparto Funzioni locali per il triennio 2025-2027, all'incremento del **trattamento accessorio del personale non dirigenziale dei Comuni**.

Variazioni di bilancio tra i Fondi perequativi di Province e Città metropolitane (art. 1, co. 675)

In **sede referente al Senato** si è autorizzato il Ministro dell'Economia e delle Finanze ad apportare **variazioni di bilancio**, in termini di **competenza e cassa**, tra i capitoli dello stato di previsione del **Ministero dell'Interno** relativi al **Fondo per le Province** e quello per le **Città metropolitane**, istituiti dalla legge n. 178 del 2020, e sono finalizzate a garantire il finanziamento delle funzioni fondamentali dei rispettivi enti.

Alleggerimento degli oneri da indebitamento degli enti locali (art. 1, co. 678-679)

In **sede referente al Senato** si è estesa al 2026 l'applicazione di misure di **sostegno** già previste per gli anni 2023–2025 a favore degli **enti locali**, legate alle difficoltà finanziarie connesse all'**aumento dei costi energetici**. Si è inoltre prorogata al 2028 la possibilità per gli enti locali di utilizzare liberamente le economie da mutuo, chiarendo che la disciplina si applica anche alle operazioni di sospensione della quota capitale dei mutui e di altre forme di prestito.

Fondo di solidarietà comunale e disciplina per Roma Capitale (art. 1, co. 680-681)

In **sede referente al Senato** si è previsto un aumento delle risorse del **Fondo di solidarietà comunale** pari a 15,1 milioni nel 2026, 5,1 milioni nel 2027, 0,3 milioni nel 2028 e 0,1 milioni annui dal 2029. Una quota serve a correggere gli effetti dell'aggiornamento dell'elenco dei comuni esenti IMU sui terreni (incremento della quota ristorativa di 110.000 euro annui dal 2026); la parte restante rafforza la quota tradizionale del Fondo per **compensare l'uscita di Roma Capitale dai meccanismi ordinari di riparto**. Dal 2026 Roma Capitale è esclusa dalle modalità di riparto storica e perequativa del Fondo e contribuisce con importi fissi pari a 79,6 milioni nel 2026, 69,6 milioni nel 2027 e 57,6 milioni annui dal 2028. Nel triennio 2026–2028 ciò riduce le risorse per la perequazione orizzontale, effetto parzialmente compensato dall'incremento della quota statale. Dal 2029, secondo la Relazione tecnica, le risorse disponibili per gli altri Comuni aumentano (circa 23 milioni nel 2029 e 34 milioni annui dal 2030) poiché il contributo fisso di Roma supera quanto avrebbe versato con le regole ordinarie.

Estinzione anticipata dei prestiti obbligazionari degli enti locali (art. 1, co. 682)

In sede referente al Senato si è ampliata la disciplina sull'**estinzione anticipata dei prestiti obbligazionari** degli enti locali. È stato previsto che tali operazioni possano essere **finanziate anche utilizzando la quota libera dell'avanzo di amministrazione** dell'esercizio precedente.

Incremento della tassa di soggiorno (art. 1, co. 683 e 684)

Viene confermata per l'anno **2026** la possibilità, già prevista nel **2025**, di aumentare l'**imposta di soggiorno** per i comuni che la possono istituire. La stessa possibilità è estesa anche a **Roma Capitale** e al **Comune di Venezia**, con i medesimi limiti d'importo.

Misure a favore degli enti locali in difficoltà finanziaria (art. 1, co. 685 e 686)

Si è intervenuti sulla disciplina delle **anticipazioni di risorse** a favore dei **Comuni in dissesto finanziario**. Per il **2026** l'anticipazione è stata estesa ai **Comuni fino a 20.000 abitanti** che si trovano nelle stesse condizioni già previste dalla legge di bilancio 2025, ossia con **gestione liquidatoria non ancora chiusa**. Le risorse restano destinate all'**incremento della massa attiva** per il pagamento dei debiti ammessi. Il **tetto massimo** dell'anticipazione per il 2026 è stato **innalzato da 25 a 50 milioni di euro**.

In sede referente al Senato è stata inoltre modificata la disciplina della **restituzione delle anticipazioni**: il rimborso avviene ora secondo un **piano di ammortamento variabile**, legato all'incidenza pro capite dell'anticipazione, **superando il piano decennale fisso**. I **risparmi** derivanti da questa rimodulazione sono vincolati al **ripianto anticipato del disavanzo** o al **rafforzamento della massa attiva** dell'Organismo straordinario di liquidazione.

Reiscrizione dei residui e accesso al Fondo per contenziosi legati a calamità o cedimenti (art. 1, co. 687)

Si interviene sul **Fondo** destinato ai **Comuni condannati a risarcire danni causati da calamità naturali o cedimenti strutturali** avvenuti entro il 25 giugno 2016. Le risorse rimaste inutilizzate per gli anni 2023 e 2024 vengono fatte rientrare nel bilancio dello Stato e poi riassegnate al Fondo per il 2026, così da poterle usare per coprire, nel 2026, richieste di risarcimento riferite esclusivamente a quelle due annualità.

Vengono inoltre rese **meno rigide le condizioni di accesso al Fondo**. La soglia minima di spesa necessaria per chiedere il contributo scende dal 50% al 40% della spesa corrente sostenuta, calcolata non più sulla media degli ultimi tre rendiconti ma su quella degli ultimi due. I Comuni interessati dovranno comunicare l'ammontare delle spese di risarcimento riferite al 2023 e al 2024 entro il 31 marzo 2026, secondo modalità telematiche che saranno definite dal Ministero dell'Interno.

Attenuazione del blocco dei trasferimenti agli enti locali (art. 1, co. 689)

Si **sospende** fino al 31 dicembre 2028 l'applicazione del **meccanismo che blocca i trasferimenti statali agli enti locali** quando **non vengono rispettati alcuni adempimenti contabili**. La sospensione non è generale, ma riguarda solo una parte dei trasferimenti: quelli **legati a obiettivi sociali** (servizi sociali, asili nido, trasporto scolastico per studenti con disabilità) e quelli destinati **agli investimenti**.

Definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni (art. 1, co. 696)

È prevista la **definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni (LEP)** negli articoli successivi, dal 124 al 128, in attuazione del decreto legislativo n. 68 del 2011. La norma dà attuazione all'art. 13, co. 2, del medesimo decreto, che demanda alla legge statale la determinazione dei Livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, in ambiti diversi dalla sanità. Sono inoltre individuati i costi, i fabbisogni standard e le metodologie di monitoraggio e valutazione dell'efficienza e dell'appropriatezza dei servizi, senza generare effetti finanziari diretti.

LEP nel settore sanitario e sociale (artt. 1, co. 697-705)

Viene confermata, per il **settore sanitario**, la disciplina vigente in materia di **livelli essenziali di assistenza (LEA)** definita dal DPCM 12 gennaio 2017, con le relative procedure di aggiornamento. Sono inoltre individuati i **Livelli essenziali delle prestazioni (LEP)** in materia di **assistenza sociale**, ai fini della successiva definizione del sistema di finanziamento regionale in base ai principi del federalismo fiscale.

A decorrere dal **2027** è istituito un **sistema di garanzia dei LEP sociali**, da attuare in ciascun **Ambito territoriale sociale (ATS)**, con il progressivo adeguamento della spesa al livello necessario per garantirne l'erogazione uniforme sul territorio nazionale. L'ambito dell'assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per studenti con disabilità resta escluso, in quanto disciplinato separatamente. È inoltre previsto un incremento di 200 milioni di euro annui dal 2027 a sostegno del sistema.

LEP in materia di assistenza agli alunni con disabilità (art. 1, co. 706-711)

È definito il **Livello essenziale delle prestazioni (LEP)** relativo all'**assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale** per **alunni e studenti con disabilità**, da garantire in modo personalizzato, permanente e adeguato. Rientrano tra le componenti fondamentali il numero di ore di assistenza, l'impiego di personale qualificato e il rispetto di standard qualitativi uniformi.

Entro il **31 dicembre 2027** dovrà essere operativo un **registro nazionale** per rilevare il fabbisogno territoriale di ore di assistenza e utenti serviti, con modalità e criteri definiti da decreto ministeriale. In via transitoria, per gli anni **2026-2027**, è previsto un **obiettivo di servizio** volto a rafforzare l'offerta nei territori più carenti. La norma affida infine a un decreto la **ripartizione delle risorse** del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità e ne disciplina la copertura finanziaria.

LEP in materia di istruzione (art. 1, co. 712-714)

Sono individuati i **Livelli essenziali delle prestazioni (LEP)** in materia di **istruzione universitaria e AFAM**, facendo riferimento alla normativa vigente sulle **borse di studio** per studenti in possesso dei requisiti di legge. Per garantire il raggiungimento uniforme di tali livelli, è previsto un **incremento del Fondo integrativo statale di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2026**. Le modalità di **monitoraggio** del conseguimento dei LEP saranno definite con **decreto interministeriale**, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE DI REVISIONE DELLA SPESA E DISPOSIZIONI FINALI

Risparmi di spesa corrente dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio (art. 1, co. 715)

Sono previste **riduzioni delle spese di parte corrente dei Ministeri** per gli anni **2026, 2027** e, a regime, dal **2028**, in attuazione del concorso delle amministrazioni centrali agli **obiettivi di finanza pubblica** indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025.

Le riduzioni ammontano a **354,9 milioni di euro nel 2026, 283,9 milioni nel 2027 e 1.139,9 milioni annui dal 2028**, come indicato nell'Allegato VI. La **Presidenza del Consiglio dei ministri** dovrà inoltre versare **50 milioni di euro annui** al bilancio dello Stato dal 2026. Le riduzioni potranno essere **rimodulate tra programmi diversi** con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dei ministri competenti.

Riprogrammazione della spesa in conto capitale dei Ministeri (art. 1, co. 716)

È prevista una **riprogrammazione degli stanziamenti in conto capitale** dei Ministeri, con una **riduzione delle dotazioni** per gli anni **2026-2028** e un corrispondente **incremento per il triennio 2029-2031**, in modo da riequilibrare la distribuzione pluriennale della spesa.

Le riduzioni ammontano a **1.851 milioni di euro nel 2026, 1.871,7 milioni nel 2027 e 1.699,6 milioni nel 2028**, come indicato negli Allegati VII e VIII. Gli incrementi compensativi previsti per il triennio successivo non producono effetti sul saldo del bilancio 2026-2028.

Trattamento pensionistico per i lavoratori precoci (art. 1, co. 717)

Viene **ridotto il tetto finanziario** entro cui resta possibile l'accesso alla pensione anticipata per i cosiddetti lavoratori precoci, cioè con il requisito contributivo ridotto a **41 anni**. Il taglio delle risorse è progressivo: **- 20 milioni nel 2027, - 60 milioni nel 2028, - 90 milioni annui dal 2029 al 2032, - 140 milioni nel 2033 e - 190 milioni annui dal 2034**. Rispetto al testo iniziale, la **riduzione** decisa in **sede referente al Senato** viene quindi **rafforzata** nel medio-lungo periodo, **restringendo ulteriormente la platea potenziale dei beneficiari**.

Riduzione delle risorse per il pensionamento dei lavori usuranti (art. 1, co. 718)

In sede referente al Senato si è prevista una **riduzione dell'autorizzazione di spesa** destinata al **pensionamento dei lavoratori** addetti a **lavorazioni particolarmente faticose e pesanti**. Il taglio è pari a **40 milioni di euro annui a decorrere dal 2033**, incidendo sulle risorse che finanziano i requisiti pensionistici speciali previsti per questa categoria di lavoratori.

Abrogazione esonero contributivo per l'ammodernamento laboratori professionalizzanti e assunzione giovani (art. 1, co. 719)

Viene **abrogato l'esonero contributivo** previsto per le **imprese che effettuano erogazioni liberali** a favore di **istituti tecnici e professionali** e che **assumono a tempo indeterminato giovani diplomati** provenienti dagli stessi istituti, misura introdotta dal decreto-legge n. 34 del 2019.

Riduzione risorse programma "Accertamento e riscossione delle entrate e gestione beni immobiliari dello Stato" (art. 1, co. 720)

È disposta una **riduzione di 21,6 milioni di euro annui** dal 2026 delle **risorse destinate ai Centri di assistenza fiscale (CAF)**, in ragione del consolidamento delle procedure della dichiarazione dei redditi precompilata.

Versamento all'entrata di somme del Fondo sviluppo e coesione (art. 1, co. 721)

In sede referente al Senato si è disposto il **versamento all'entrata del bilancio dello Stato** di risorse del **Fondo per lo sviluppo e la coesione** iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Gli importi sono pari a **1.532 milioni nel 2026** e **1.000 milioni nel 2027**. All'interno di tali somme rientrano 50 milioni nel 2026 relativi a risorse non impegnate del Programma operativo complementare al PON Governance e capacità istituzionale 2014–2020.

Riduzione del fondo di parte corrente per il rispetto della spesa netta (art. 1, co. 722)

È prevista una **riduzione di 245,5 milioni di euro per il 2026** del **fondo di parte corrente** destinato al rispetto della **traiettoria di spesa netta**, in coerenza con gli **obiettivi di finanza pubblica** indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) 2025.

Verifiche sui permessi e riduzioni fiscali per liberi professionisti (art. 1, co. 723 e 724)

Si introduce la possibilità per le **pubbliche amministrazioni** di richiedere all'**Inps** la **verifica dei requisiti sanitari** dei dipendenti o dei soggetti assistiti per i quali siano fruiti i permessi retribuiti ex Legge 104/1992.

È inoltre previsto che le amministrazioni inseriscano nelle **denunce mensili UNIEMENS** le informazioni relative ai permessi e congedi fruiti e ai beneficiari dell'assistenza, per migliorare il monitoraggio e la tracciabilità delle prestazioni.

È introdotto l'obbligo per le **pubbliche amministrazioni** di richiedere ai **liberi professionisti** una **certificazione di regolarità fiscale e contributiva** prima di procedere al pagamento dei compensi per le prestazioni svolte.

Corrispettivo per attività di ricerca, soccorso e salvataggio (art. 1, co. 726-730)

È previsto che, in caso di **interventi di ricerca, soccorso o salvataggio** svolti dalla **Guardia di finanza**, i **costi dell'operazione** siano posti a carico del soggetto che ha causato l'evento con dolo o colpa grave, o che abbia richiesto l'intervento in modo immotivato o ingiustificato. Nel corso dell'esame in **sede referente** tali **regole** sono state **estese** anche in caso di analoghi interventi effettuati dalla **Polizia di Stato**, **dall'Arma dei carabinieri**, dal **Corpo nazionale dei vigili del fuoco** e dal **Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera**.

Atto unilaterale di rinuncia abdicativa della proprietà (art. 1, co. 731-732)

Viene estesa alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano la disciplina relativa alla **rinuncia abdicativa della proprietà immobiliare**, mantenendone validità ed effetti in coerenza con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione.

Riduzione delle risorse Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 (art. 1, co. 733)

Decisa una **riduzione complessiva di 500 milioni di euro** delle risorse del **Fondo sviluppo e coesione 2021-2027** nel triennio **2026-2028**.

Nel dettaglio, la riduzione è pari a **300 milioni nel 2026** e a **100 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028**. Il taglio riguarda la quota del Fondo diversa da quella destinata alle Regioni e alle amministrazioni centrali, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria (art. 1, co. 734)

Si prevede un incremento della dotazione complessiva del **Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria**. L'aumento avviene tramite un rifinanziamento di **60 milioni di euro nel 2026**, destinato alle finalità di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tagli sui costi di funzionamento e di gestione della RAI (art. 1, co. 735)

Nel passaggio in **sede referente** si è prevista, per il 2026, una **riduzione di 10 milioni di euro** delle risorse derivanti dal canone di abbonamento destinate alla **RAI**.

Radiotelevisione italiana S.p.A. Alla minore entrata la società dovrà far fronte attraverso misure di razionalizzazione dei costi di funzionamento e di gestione.

Innalzamento del finanziamento minimo garantito agli organismi del movimento sportivo nazionale (art. 1, co. 737)

In sede referente al Senato si è previsto un **aumento del livello di finanziamento minimo garantito** agli **organismi del movimento sportivo nazionale**, pari a 30 milioni nel 2026 e a 40 milioni annui dal 2027. Le risorse aggiuntive sono destinate in particolare a **Sport e Salute S.p.A.** per 30 milioni annui dal 2026 e al **CONI** per 10 milioni annui dal 2027.

Disposizioni in materia di rimodulazione del PNRR (art. 1, co. 741-743)

In sede referente al Senato si recepisce la **rimodulazione del PNRR** approvata dal Consiglio UE il 27 novembre 2025. Si affida alla Ragioneria generale dello Stato il compito di adottare i decreti necessari per riassegnare le risorse alle amministrazioni centrali titolari delle misure.

Si prevede inoltre il **riversamento all'entrata del bilancio dello Stato** di risorse PNRR oggi ferme sui conti di tesoreria: – 5.943 milioni nel 2026; – 1.000 milioni nel 2027; – 159 milioni nel 2028. A queste si aggiungono 50 milioni nel 2026 provenienti da risorse giacenti su un conto di Invitalia, legate alla misura defanziata sull'acquisto di bus elettrici.

Contributo alla Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglia (art. 1, co. 744-746)

In sede referente si prevede un **incremento di 300.000 euro nel 2026** del contributo destinato alla **Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglia (FISH)**, già riconosciuto dalla legge di bilancio 2022.

La copertura dell'onere, pari a 300.000 euro per il 2026, è assicurata tramite una **corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica**.

Piani di analisi e valutazione della spesa (art. 1, co. 747-749)

È introdotto l'obbligo per ogni Ministero di realizzare, entro il 30 giugno 2026, una valutazione di una politica pubblica nell'ambito del proprio **Piano di analisi e valutazione della spesa (PAVS)**, al fine di predisporre un **documento unico annuale** di monitoraggio della spesa. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze dovrà informare periodicamente il Consiglio dei Ministri sui risultati, mentre la Ragioneria generale dello Stato avrà funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto tecnico ai Ministeri.

Controllo della spesa del Fondo sviluppo e coesione (art. 1, co. 750-755)

Viene fissato un **limite massimo annuale di trasferimenti di cassa dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche**

comunitarie, gestito dall'IGRUE-Ragioneria generale dello Stato, per l'erogazione delle risorse. È inoltre prevista una ricognizione dei profili finanziari di cassa relativi alle assegnazioni del FSC dei cicli 2014-2020 e precedenti, da completare entro il 30 giugno 2026, sulla base della quale il CIPESS definirà la nuova imputazione annuale di cassa. Anche la riprogrammazione degli Accordi di coesione dovrà rispettare tali limiti. È infine autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per il 2026 e di 3 milioni di euro annui per il 2027 e 2028 per l'adeguamento dei sistemi informatici della Ragioneria generale dello Stato.

Tabelle A e B (art. 1, co. 756)

Sono definite, tramite le **tabelle A e B allegate al disegno di Legge di Bilancio**, le dotazioni dei fondi speciali destinati a garantire la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che potranno essere approvati nel corso del triennio di bilancio.

Fondo per il potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato (art. 1, co. 757)

Si è istituito un **fondo** nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze destinato al **potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato**. Nel testo iniziale la **dotazione** era fissata in **100 milioni di euro annui dal 2026**. In sede referente al Senato la dotazione del fondo è stata **ridotta** (di 68,7 milioni per il 2026 e di 67,75 milioni per il 2027) a seguito dell'approvazione di diversi emendamenti, ridimensionando le risorse originariamente previste.

Fondo per la copertura del rischio di morosità incolpevole (art. 1, co. 759-761)

Istituito, in **sede referente al Senato**, un **fondo rotativo** destinato a sostenere gli **inquilini in condizione di morosità incolpevole**, cioè impossibilitati a far fronte al pagamento del canone per cause indipendenti dalla propria volontà. Si definiscono le **modalità di funzionamento del fondo**, finalizzate a prevenire lo sfratto e a favorire la continuità abitativa attraverso interventi di sostegno economico.

Riapertura del termine per la domanda di accesso al Fondo indennizzo risparmiatori (art. 1, co. 762-765)

In **sede referente al Senato** si prevede la riapertura del termine del procedimento relativo al **Fondo indennizzo risparmiatori (FIR)**. È consentita la **ripresentazione della domanda** a chi aveva già presentato istanza entro il **18 giugno 2020** e l'ha vista respinta, anche parzialmente, per **carenze documentali o procedurali**, secondo requisiti e modalità già vigenti. È prevista la **nomina di una nuova Commissione tecnica** da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Dalla pubblicazione del decreto di nomina decorrono 120 giorni per la presentazione delle nuove domande. Il procedimento si conclude entro 180 giorni, con possibilità di sospensione fino a 30 giorni per integrazioni documentali. È previsto l'esame anche delle domande ancora pendenti.

Risorse per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026" (art. 1, co. 766)

Nel testo definito in **sede referente al Senato** si prevede un incremento delle risorse attribuite al **Commissario straordinario per l'organizzazione dei XIV Giochi paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026"**. L'incremento è disposto **nel limite massimo di 60 milioni di euro per il 2026** ed è destinato a sostenere le attività di indirizzo, coordinamento e attuazione degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento delle competizioni. Le risorse sono finalizzate a coprire **esigenze di carattere logistico** connesse allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche.

Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro (art. 1, co. 767)

In **sede referente al Senato** si prevede un incremento della dotazione del **Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro**. L'aumento delle risorse è pari a **30 milioni di euro per il 2026** e a **27 milioni di euro annui a decorrere dal 2027**. Le risorse aggiuntive sono destinate alla **rideterminazione delle prestazioni una tantum** a carico del Fondo in favore dei **familiari superstiti** delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.

Misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel continente africano e per l'internazionalizzazione (art. 1, co. 768-769)

In **sede referente al Senato** si prevede l'estensione al 2026 di una misura già autorizzata per il 2025, relativa al sostegno finanziario alle **imprese italiane stabilmente operative nel continente africano**. È confermata la possibilità per **Cassa Depositi e Prestiti (CDP)** di concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, a valere sulle risorse della **gestione separata**, entro un **limite massimo di 500 milioni di euro**. Gli interventi sono destinati a specifici settori di attività. Le operazioni devono risultare coerenti con le finalità del **Piano Mattei**, come definito dalla normativa vigente.

Fondo per il rifinanziamento di "Industria 4.0" (art. 1, co. 770)

In **sede referente al Senato** si prevede l'istituzione, per il **2026**, di un **Fondo nello stato di previsione del MEF** finalizzato ad incrementare le risorse destinate al **credito d'imposta per investimenti secondo il modello "Industria 4.0"**.

Il Fondo è volto ad innalzare il **limite di spesa** previsto per il credito d'imposta riconosciuto alle imprese che effettuano **investimenti in beni strumentali nuovi**, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale, limitatamente agli investimenti realizzati **entro il 31 dicembre 2025**.

Il limite di spesa, fissato a **2,2 miliardi di euro**, è incrementato di **1,3 miliardi di euro**, per un totale complessivo pari a **3,5 miliardi di euro**.

Acconto del contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti (art. 1, co. 771)

In **sede referente al Senato** si prevede una modifica al sistema di versamento del **contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti**. È introdotto un **meccanismo di acconto**, determinato in misura pari all'**85%** dell'importo versato nell'anno precedente. Il nuovo assetto incide sulle modalità e sui tempi di pagamento del contributo dovuto, anticipando una quota significativa dell'onere annuale.

Fondo per misure a favore degli enti locali e interventi economici, sociali e infrastrutturali (art. 1, co. 772-773)

Si istituisce nello stato di previsione del **MEF** un **fondo destinato agli enti locali** e al finanziamento di interventi in ambito **economico, sociale e socio-sanitario assistenziale**, nonché di **infrastrutture, sport, cultura, mobilità e riqualificazione ambientale**.

Il fondo è dotato di **68,7 milioni di euro per il 2026** e di **67,75 milioni di euro per il 2027**. Le risorse sono assegnate con **uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze**, sulla base di **atti di indirizzo delle Camere**, che individuano soggetti beneficiari e finalità degli interventi.

Fondo sociale per il clima (art. 1, co. 774-782)

Viene disciplinata la gestione contabile e l'assegnazione delle risorse destinate all'attuazione del **Piano sociale per il clima (PSC)**, comprese quelle provenienti dal Fondo sociale per il clima dell'Unione europea e dai cofinanziamenti nazionali. Sono inoltre definiti gli obblighi delle amministrazioni attuatrici e i possibili ambiti di utilizzo delle risorse del Piano. Nel corso dell'esame in **sede referente al Senato** si è precisato che le **amministrazioni centrali** titolari delle misure e degli investimenti del PSC sono tenute anche a destinare le **risorse recuperate a ulteriori progetti** inclusi nelle finalità, stabilite a livello europeo, del **Fondo sociale per il clima**.

Disposizioni per il Piano Casa Italia (art. 1, co. 783 e 784)

Nel testo definito in **sede referente al Senato** si prevede una modifica della disciplina del **Piano Casa Italia** e della normativa relativa alle linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sociale. Le disposizioni intervengono sull'impianto regolatorio delle misure, ridefinendo il quadro di riferimento per la sperimentazione degli interventi in ambito abitativo. È inoltre prevista l'istituzione di un **fondo per il contrasto al disagio abitativo**, finalizzato al sostegno delle politiche di edilizia residenziale pubblica e sociale.

Disposizioni in materia di contenziosi europei e nazionali (art. 1, co. 785)

È istituito presso il **Ministero dell'Economia e delle Finanze** un **fondo da 2,2 miliardi di euro per il 2026**, destinato a coprire gli **effetti finanziari derivanti da contenziosi nazionali ed europei** in cui lo Stato risulti soccombente.

Finanziamento di un programma di prevenzione dell'HIV (art. 1, co. 786)

Nel corso dell'esame in **sede referente al Senato** si è prevista l'autorizzazione di una spesa pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2026 per il finanziamento di un **programma di prevenzione dell'HIV**. Le risorse sono destinate ad ampliare l'accesso alla **profilassi pre-esposizione (PrEP)**, nell'ambito delle politiche di prevenzione sanitaria.

Indennità per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia (art. 1, co. 787)

Nel corso dell'esame in **sede referente al Senato** si è prevista la possibilità di concedere, in continuità fino al 31 dicembre 2026, l'**indennità** a favore di taluni **lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia**. La misura riguarda i lavoratori che abbiano presentato la relativa richiesta nel corso del 2020 e per i quali l'indennità era già stata riconosciuta in continuità dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2024. L'indennità è **pari al trattamento di mobilità in deroga**, secondo le condizioni previste dalla disciplina applicabile.

Riconoscimento delle aziende faunistiche venatorie (art. 1, co. 788)

Nel corso dei lavori in **Commissione al Senato** sono state introdotte modifiche alla disciplina delle **aziende faunistiche venatorie**, intervenendo sull'art. 16 della legge n. 157 del 1992. È prevista la possibilità di istituire tali aziende in forma di impresa e il loro assoggettamento a tassa di concessione regionale, ridefinendo il quadro regolatorio applicabile.

Misure in materia di economia circolare (art. 1, co. 789)

Nel passaggio in **Commissione al Senato** è stato modificato l'ambito soggettivo di applicazione del **Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI)**. È stata prevista l'**esclusione dall'obbligo di iscrizione** di alcuni **consorzi, sistemi di gestione e produttori di rifiuti**, secondo quanto stabilito dalla nuova disciplina.

Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale di immobili degli enti del Terzo settore e delle ONLUS (art. 1, co. 790)

Modificata, in **sede referente**, la disciplina che ha istituito, per il 2025, un fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro destinato al riconoscimento di **contributi** per interventi di **riqualificazione energetica o strutturale nel settore edile**. Le modifiche hanno riformulato l'ambito dei soggetti beneficiari, includendo espressamente, oltre alle **ONLUS**, tutti gli **enti del Terzo settore** iscritti al Registro unico nazionale, e le organizzazioni interessate dal processo di trasmigrazione dai registri speciali. È stata inoltre prevista la gestione del Fondo da parte di una società in house e ridefinito l'ambito delle determinazioni demandate al decreto ministeriale attuativo.

Programma nazionale di screening per la prevenzione e gestione dell'obesità in adolescenza (art. 1, co. 795)

Nel testo definito in **sede referente al Senato** si prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Salute, di un **fondo** finalizzato all'attuazione di un **programma nazionale di screening** per la prevenzione e la gestione dell'**obesità in età adolescenziale**, rivolto alla popolazione tra i **13 e i 17 anni**. La dotazione del Fondo è pari a **2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027** ed è destinata a favorire la **prevenzione**, la **diagnosi precoce** e la **presa in carico** dei pazienti affetti da obesità. L'attuazione può avvalersi delle istituzioni scolastiche, delle reti assistenziali regionali e dell'Osservatorio nazionale per lo studio dell'obesità.

Contributo alle imprese produttrici di rottami di acciaio (art. 1, co. 801-805)

Nel corso dell'esame in **sede referente** è stato introdotto un **incentivo economico** a favore delle **imprese che producono acciaio inossidabile "verde"**, nel limite di spesa di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. Il contributo è stato subordinato al rispetto di requisiti energetici e merceologici, tra cui l'impiego prevalente di rottame/riciclo (90% o almeno 70% per gli acciai speciali), l'appartenenza a specifiche famiglie di acciai inox e il rispetto di soglie di consumo energetico progressivamente più stringenti. È stata prevista la cumulabilità con altri aiuti sui costi di produzione, entro il limite dei costi effettivamente sostenuti.

Fondo per il contrasto del cyberbullismo (art. 1, co. 817)

Disposto, in **sede referente al Senato**, un incremento del **Fondo permanente per il contrasto al cyberbullismo**. L'aumento delle risorse è pari a **2 milioni di euro** a decorrere dal 2026.

Misure per la ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie emergenti per la difesa nazionale (art. 1, co. 820 e 821)

A seguito dell'esame in **sede referente** è stato autorizzato un contributo di 100.000 euro a favore dell'**Agenzia Industrie Difesa**, destinato alla promozione e al sostegno delle **attività di ricerca e sviluppo** nel settore delle tecnologie emergenti applicate alla difesa nazionale. Contestualmente è stato modificato l'art. 48 del Codice dell'ordinamento militare (COM), attribuendo all'Agenzia anche lo svolgimento e la promozione di attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo in materia di tecnologie emergenti per la difesa nazionale.

Fondo per lo sviluppo, il rafforzamento e il rilancio della competitività e per la promozione del sistema musicale italiano (art. 1, co. 825-827)

Nel corso dei lavori in **commissione al Senato** è stato istituito un **Fondo** destinato al finanziamento di interventi **per lo sviluppo, il rafforzamento e il rilancio della competitività**, nonché per la promozione del **sistema musicale italiano**. La dotazione del Fondo è stata fissata in 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

Misure in materia di investimenti territoriali (art. 1, co. 830)

In attesa dell'adeguamento della metodologia di determinazione dell'**indicatore di virtuosità** utilizzato per la distribuzione alle **Regioni** a statuto ordinario del **10% dei trasferimenti erariali** nell'ambito del cosiddetto **federalismo amministrativo**, è ridefinito il criterio di valutazione dei parametri di spesa. A decorrere dal 2027, i parametri relativi al surplus di spesa considerati nell'indicatore sono valutati con riferimento al conseguimento dell'equilibrio di bilancio, come definito dalla normativa vigente.

Maggiore flessibilità nell'utilizzo degli avanzi liberi (art. 1, co. 831 e 832)

Nel passaggio in **Commissione al Senato** sono state modificate le disposizioni del Testo unico degli enti locali (TUEL) e del decreto legislativo n. 118 del 2011 in materia di utilizzo della **quota libera dell'avanzo di amministrazione**. È **ampliato l'ambito di autonomia decisionale degli enti territoriali**, ponendo sullo stesso livello di priorità gli impieghi dell'avanzo per investimenti, spese correnti a carattere non permanente ed estinzione anticipata di prestiti.

Modalità di recupero dei contributi alla finanza pubblica delle risorse eccedenti negli enti locali (art. 1, co. 835-839)

A seguito dell'esame in **sede referente** sono state definite le modalità con cui il Ministero dell'Interno, a decorrere dal 2026, procede al **recupero delle somme dovute dagli enti locali** a titolo di **concorso alla finanza pubblica**. Il recupero riguarda gli importi riferiti agli anni 2024-2028 e i contributi assegnati per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 risultati eccedenti a seguito del conguaglio finale a consuntivo.

Modifiche all'indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (art. 1, co. 840)

A seguito dell'esame in **sede referente** è stata modificata, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la disciplina dei requisiti di accesso all'**indennità di discontinuità** a favore dei **lavoratori del settore dello spettacolo**. In particolare, è stato innalzato da 30.000 a 35.000 euro il tetto massimo di reddito dichiarato entro il quale è possibile accedere al beneficio. È stato inoltre introdotto un **regime derogatorio per i lavoratori del cinema e dell'audiovisivo**, più favorevole in termini di numero minimo di giornate di contribuzione richieste.

Fondo per il sostegno alla mobilità pediatrica (art. 1, co. 843)

Nel corso dell'esame in **sede referente al Senato** si è prevista l'istituzione, presso il Ministero della Salute, del **Fondo per il sostegno alla mobilità pediatrica**. La dotazione del Fondo è pari a **0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027**. Le risorse sono destinate a sostenere economicamente i **genitori** per gli **spostamenti** e le **spese di degenza e trattamento** dei figli di età inferiore ai **21 anni**, qualora le cure siano effettuate in un **centro ospedaliero fuori dalla provincia di residenza**.

Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 1, co. 849)

Nel testo definito in **sede referente al Senato** è stato disposto un incremento del **Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità**, al fine di rafforzare gli interventi di **contrasto alla violenza di genere**, di **prevenzione** e, in particolare, di **recupero e responsabilizzazione degli uomini autori di violenza**. La dotazione del Fondo è incrementata di **2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027**.

Iniziative per il contrasto all'antisemitismo (art. 1, co. 851)

In **sede referente al Senato** è stata autorizzata una spesa pari a 300.000 euro per il 2026 per il finanziamento di iniziative di **contrasto all'antisemitismo**. Le risorse sono ripartite tra i **Comuni con popolazione superiore a 80.000 abitanti** e destinate all'organizzazione di eventi celebrativi, al ricordo delle vittime delle leggi razziali e alla promozione dei valori di pace, dialogo e interculturalità.

Esenzione IMU per immobili degli enti non commerciali (art. 1, co. 853-856)

Nel corso dei lavori in **Commissione al Senato** sono state introdotte **disposizioni di interpretazione autentica** in materia di **esenzione IMU** per gli immobili posseduti e utilizzati dagli **enti non commerciali**. L'esenzione riguarda gli immobili destinati allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, sanitarie e didattiche, ai sensi della normativa vigente.

Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali e per il miglioramento della qualità del servizio (art. 1, co. 857 e 858)

Prevista, nel testo definito in **sede referente al Senato**, una modifica della disciplina del **servizio postale universale**, con interventi sull'ambito di applicazione e sull'organizzazione del servizio. Dal 1° maggio 2026 è **esclusa dal servizio universale la posta prioritaria**, che **passa a regime autorizzatorio**. È inoltre prevista una **ridefinizione più flessibile della rete dei punti di accesso**, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti terzi, ferma restando la responsabilità del fornitore del servizio. Si stabilisce il recapito degli invii universali entro il quinto giorno lavorativo, con obiettivi medi fissati da AGCOM. L'**affidamento del servizio universale a Poste Italiane** è confermato **fino al 31 dicembre 2036**, con verifiche quinquennali e un sistema di sanzioni rafforzate in caso di violazioni.

Istituzione del Fondo per il benessere psicologico dei lavoratori e degli studenti (art. 1, co. 863)

Durante l'esame in **Commissione al Senato** è stato istituito, nello stato di previsione il **Fondo per il benessere psicologico dei lavoratori e degli studenti**. La dotazione del Fondo è fissata in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Fondo per il sostegno alla mobilità delle persone con disabilità (art. 1, co. 872-874)

Prevista, in **sede referente al Senato**, l'istituzione, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di un **Fondo per il sostegno alla mobilità delle persone con disabilità**. La dotazione del Fondo è pari a **1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027**.

Fondo di garanzia PMI e Fondo prima casa (art. 1, co. 878-881)

In **sede referente** sono state riordinate alcune disposizioni relative al sistema delle garanzie pubbliche. In particolare, sono state riallocate le risorse residue non impegnate del **Fondo di garanzia PMI**, affluite tramite il decreto "Sostegni-bis", destinandole alla **garanzia su portafogli di finanziamenti**. È stata inoltre modificata la "Garanzia Archimede" di SACE, prevedendo che la percentuale effettiva della garanzia sia graduata in modo proporzionalmente crescente in funzione del grado di addizionalità dell'intervento, secondo una metodologia allegata al Piano annuale delle attività e al Sistema dei limiti di rischio. Sono stati introdotti obblighi di trasparenza informativa periodica verso il MEF per i gestori delle garanzie pubbliche.

Per quanto riguarda il **Fondo prima casa**, è stato fissato un **tetto massimo operativo** e definite le modalità di determinazione del limite; per il 2026 il limite massimo degli impegni è stabilito in 43 miliardi di euro.

Disposizioni in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere (art. 1, co. 883)

Nel corso dell'esame in **sede referente** è stata autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a favore dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE). Le risorse sono destinate al potenziamento **dei percorsi formativi e didattici in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere**.

Attuazione dell'investimento 5 "Student housing fund" (PNRR M4C1) e misure per la ricerca nelle regioni del Mezzogiorno (art. 1, co. 884-894)

Nel corso dell'**esame parlamentare** è stata consentito al Ministero dell'Università e della Ricerca l'affidamento a Cassa depositi e prestiti S.p.A. dell'attuazione dell'**investimento 5 "Student housing fund" del PNRR** (Missione 4, Componente 1), tramite apposita convenzione, anche con il coinvolgimento di società controllate, per un importo complessivo pari a 599 milioni di euro.

Sono stati previsti **contributi a fondo perduto** per la realizzazione di **nuovi posti letto in alloggi e residenze universitarie**, fino a un massimo di 20.000 euro per ciascun posto letto. L'accesso ai contributi è stato subordinato, tra l'altro, a canoni di locazione inferiori ai prezzi di mercato di almeno il 15%, alla riserva del 30% dei posti a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e al divieto di finanziare posti letto già esistenti alla data di pubblicazione dell'avviso. La procedura si svolge tramite avviso pubblico, con valutazione delle domande da parte di un Comitato di investimento ed erogazione subordinata alla verifica dell'avvenuta realizzazione da parte dell'Agenzia del demanio.

È stata inoltre destinata una quota pari a 56.434.065 euro al **finanziamento di infrastrutture strategiche di ricerca e di iniziative progettuali**, con particolare riferimento

a tecnologie quantistiche, high performance computing (HPC) e intelligenza artificiale, finalizzate al rafforzamento delle macro-filiere della ricerca nelle regioni del Mezzogiorno, nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, in coerenza con le politiche del PNRR.

Assegnazione di un contributo straordinario al CNR per lo sviluppo del sistema della ricerca e la continuità lavorativa del personale precario (art. 1, co. 896)

Durante l'esame in **Commissione al Senato** stabilita l'assegnazione al **Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)** di un **contributo straordinario** pari a **1,5 milioni di euro per il 2026** e a **1,5 milioni di euro per il 2027**. Le risorse sono destinate a sostenere lo **sviluppo del sistema della ricerca italiano** e a garantire la **continuità lavorativa del personale precario** in possesso dei requisiti di servizio previsti.

Contributi in materia di divulgazione culturale (art. 1, co. 901)

Nel corso dei lavori in **Commissione al Senato** è stata autorizzata una spesa pari a **2 milioni di euro annui a decorrere dal 2026** per la realizzazione di **contenuti e programmi audiovisivi** per lo **sviluppo** e la **divulgazione** del **patrimonio culturale**, con particolare riferimento alle **attività culturali dal vivo** e al **Patrimonio Mondiale Unesco**.

Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (art. 1, co. 908)

In sede referente è stato incrementato lo stanziamento del **Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli**. L'aumento delle risorse è pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Proroga del credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica (art. 1, co. 925 e 926)

Nel testo definito in **sede referente al Senato** si prevede la **proroga del credito d'imposta** per le attività di **design e ideazione estetica** per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **10%** della relativa base di calcolo, entro un **limite massimo annuale di 2 milioni di euro** per ciascun beneficiario. La misura opera nel **limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro per il 2026**.

Contributi a favore di enti e associazioni operanti nel settore della disabilità (art. 1, co. 927-931)

A seguito dell'esame in **sede referente** sono stati concessi **contributi** a sostegno di **enti e associazioni operanti nel settore della disabilità**, con stanziamenti riferiti agli anni 2026 e 2027. In particolare, sono stati attribuiti: 1 milione di euro annui all'Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione; 1 milione di euro annui all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti; 600.000 euro annui alla Federazione italiana per i diritti delle persone con disabilità e famiglie; 516.000 euro annui all'Associazione nazionale di famiglie e persone

con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo; 1 milione di euro annui all'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, cui si è aggiunto un ulteriore contributo di 350.000 euro annui per la prosecuzione del progetto Comunic@Ens.

Collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete di gas naturale (art. 1, co. 933)

Nel corso dell'esame in **sede referente al Senato** si è prevista l'introduzione di disposizioni finalizzate ad assicurare il **collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete di gas naturale**. Le misure intervengono sul quadro regolatorio con l'obiettivo di rendere effettiva l'immissione del biometano nella rete, superando criticità di carattere infrastrutturale e procedurale. Restano ferme le condizioni tecniche e operative previste dalla normativa vigente per l'accesso e l'esercizio della rete.

Validazione unica delle richieste di rimborso dell'IVA (art. 1, co. 934-936)

In **sede referente** è stato demandato a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con l'Agenzia delle entrate, il compito di definire **modalità semplificate per il rimborso dell'IVA all'uscita dal territorio doganale**, prevedendo una **validazione unica per le fatture elettroniche** intestate allo stesso cessionario. È stato inoltre esteso da 4 a 6 mesi il termine per la restituzione al cedente della fattura vistata in dogana.

Disposizioni urgenti in materia di sanità (art. 1, co. 937-939)

In **sede referente al Senato** si prevedono misure urgenti in ambito sanitario, con particolare riferimento al **recupero delle liste d'attesa**. È prorogata al **31 dicembre 2026** l'autorizzazione all'utilizzo delle risorse stanziare per l'emergenza **Covid-19** e ancora presenti nei bilanci dei servizi sanitari regionali, al fine di garantire l'attuazione dei **Piani operativi**. È inoltre estesa al **2026** la possibilità per Regioni e Province autonome di avvalersi dei **regimi tariffari straordinari** previsti dalla normativa vigente per le medesime finalità.

All'interno della revisione della disciplina delle **aziende ospedaliero-universitarie**, si dispone la continuità operativa delle aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale che abbiano stipulato protocolli d'intesa con le università per attività integrate di **assistenza, ricerca e didattica**, anche in assenza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dalla normativa, facendo salvi i rapporti giuridici già instaurati nel rispetto della disciplina contrattuale e dei vincoli di spesa del personale.

È prevista la proroga fino al **31 dicembre 2029** delle disposizioni sull'**esercizio temporaneo in deroga** di qualifiche sanitarie conseguite all'estero e delle correlate norme in materia di **ingresso e soggiorno** del personale medico e infermieristico. In via di interpretazione autentica, si chiarisce che i contratti possono avere durata fino alla scadenza dell'efficacia del **riconoscimento regionale**, nel rispetto dei limiti di spesa vigenti.

Imposta sostitutiva sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri delle strutture private accreditate (art. 1, co. 944 e 945)

In **sede referente al Senato** è stato esteso agli **infermieri dipendenti da strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate** il regime di **imposta sostitutiva dell'Irpef** già previsto per i compensi per lavoro straordinario degli infermieri del **Servizio sanitario nazionale**. Il regime applica un'**aliquota del 5%**, in sostituzione dell'Irpef e delle relative **addizionali regionali e comunali**, sui compensi per lavoro straordinario riconosciuti agli infermieri interessati.

Istituzione di una centrale unica di committenza dedicata alla ricerca (art. 1, co. 948 e 949)

Istituita, in sede referente al Senato, una **centrale unica di committenza per il settore della ricerca scientifica**, affidata a **Consip S.p.A.**, finalizzata a supportare gli acquisti di beni, servizi e lavori direttamente funzionali alle attività e ai programmi di ricerca delle **università** e degli **enti di ricerca** vigilati dal Ministero dell'Università e della Ricerca. L'infrastruttura opera anche tramite sezioni dedicate dei sistemi di e-procurement, restando ferme le possibilità di acquisto autonomo previste dalla normativa vigente. Per le attività previste è disposto un incremento di 1 milione di euro per il 2026 delle dotazioni destinate al finanziamento di Consip S.p.A., anche nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione.

Misure per potenziare gli screening neonatali estesi (art. 1, co. 952-953)

Prevista, in **sede referente al Senato**, l'istituzione, presso il Ministero della Salute, di un **fondo per il potenziamento degli screening neonatali estesi**.

La dotazione del Fondo è pari a **0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027** e costituisce **limite di spesa**. Le risorse sono destinate alla **sperimentazione, organizzazione e implementazione di nuovi screening neonatali**. Il riparto delle risorse tra Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano avviene previa intesa in Conferenza unificata ed è subordinato alla presentazione di progetti finalizzati alla sperimentazione e all'implementazione di screening neonatali non già compresi nell'elenco previsto dalla normativa vigente.

Benefici per le imprese energivore (art. 1, co. 962-965)

Nel testo definito in **sede referente al Senato** si prevede l'introduzione di **benefici finanziari** sotto forma di **credito d'imposta** in favore delle **imprese energivore**.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 1, co. 967)

Prevista, nel corso dell'esame al Senato, una **deroga alla disciplina sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche**. La deroga riguarda le partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche in società quotate, nonché le

partecipazioni detenute da queste ultime, escludendole dall'applicazione delle disposizioni vigenti in materia.

Misure di potenziamento delle reti del servizio idrico integrato Friuli Venezia-Giulia e Veneto (art. 1, co. 968)

Nel corso dei lavori in **Commissione al Senato** è stata autorizzata una spesa pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per interventi di riduzione degli impatti antropici sui corsi d'acqua e di **potenziamento delle reti del servizio idrico integrato** nelle Regioni **Friuli-Venezia Giulia e Veneto**. Le risorse sono destinate al gestore del servizio idrico Livenza Tagliamento Acque S.p.A. Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC).

Stati di previsione e dotazioni ministeriali (artt. 2-17)

Viene approvato lo **stato di previsione dell'Entrata**, che definisce per il **2025** l'ammontare complessivo di **imposte, tasse, contributi e altri proventi** dovuti allo Stato, come indicato nella **Tabella n. 1** allegata al bilancio.

Si autorizzano per il 2026 l'**impegno** e il **pagamento delle spese** del **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, secondo quanto previsto dalla Tabella n. 2. Sono inoltre fissati i limiti di emissione dei titoli di Stato, le dotazioni dei fondi di riserva e speciali, e introdotte varie disposizioni contabili e gestionali per l'esercizio finanziario, comprese operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle leggi di spesa vigenti. Le variazioni delle leggi di spesa vigenti dello stato di previsione del Ministero, operate in II Sezione, hanno determinato nel complesso maggiori spese per 435,5 milioni nel 2026, 2.014,1 milioni nel 2027 e per 2.737,8 milioni per il 2028.

Si autorizzano per il **Ministero delle Imprese e del Made in Italy** gli **impegni** e i **pagamenti di spesa** in conformità alla Tabella n. 3, includendo anche le operazioni di definanziamento di leggi di spesa vigenti effettuate in II Sezione e riportate in allegato allo stato di previsione. Le variazioni delle leggi di spesa vigenti dello stato di previsione del Ministero, operate in II Sezione, hanno determinato minori spese del MIMIT per 10 milioni nel 2027.

Si approva lo **stato di previsione** del **Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali**, con disposizioni di carattere formale e contabile, includendo le operazioni di rifinanziamento e definanziamento delle leggi di spesa vigenti effettuate in II Sezione e riportate in allegato allo stato di previsione. Le variazioni delle leggi di spesa vigenti dello stato di previsione del Ministero, operate in II Sezione, hanno determinato minori spese per 1,1 milioni nel 2026 e per 60,2 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

Si autorizzano gli **impegni** e i **pagamenti di spesa** del **Ministero della Giustizia** in conformità alla Tabella n. 5, consentendo al Ragioniere generale dello Stato di riassegnare fondi destinati all'assistenza e rieducazione dei detenuti, alle attività sportive, al funzionamento degli uffici giudiziari e alla cooperazione giudiziaria internazionale. Le variazioni delle leggi di spesa vigenti dello stato di previsione del Ministero, operate in II Sezione, hanno determinato minori spese per il Ministero per 98,8 milioni di euro nel 2026, 79,5 milioni nel 2027 e di 24,8 milioni per il 2028.

Si autorizzano gli **impegni** e i **pagamenti di spesa** del **Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale**, con disposizioni di carattere **contabile**, includendo le

operazioni di definanziamento delle leggi di spesa vigenti effettuate in II Sezione e riportate in allegato allo stato di previsione. Le variazioni delle leggi di spesa vigenti dello stato di previsione del Ministero, operate in II Sezione, hanno determinato minori spese per il Ministero per 73,2 milioni di euro nel 2026, 57,7 milioni di euro per il 2027 e 49,7 milioni di euro per il 2028.

Si approva lo **stato di previsione** del **Ministero dell'Istruzione e del Merito** per l'anno finanziario 2026, autorizzando i relativi impegni e pagamenti di spesa in conformità alla Tabella n. 7. Non sono previsti interventi di rifinanziamento o definanziamento delle leggi di spesa vigenti.

Si autorizzano gli **impegni** e i **pagamenti di spesa** del **Ministero dell'Interno** per l'anno finanziario 2026, in conformità alla Tabella n. 8, insieme a variazioni contabili sul medesimo stato di previsione. Sono inoltre riportate le operazioni di definanziamento delle leggi di spesa vigenti effettuate in II Sezione e allegate allo stato di previsione. Le variazioni delle leggi di spesa vigenti dello stato di previsione del Ministero, operate in II Sezione, determinano minori spese per il Ministero per 116,7 milioni di euro nel 2026, 44 milioni nel 2027 e di 15,8 milioni per il 2028.

Si autorizzano gli **impegni** e i **pagamenti di spesa** del **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica** per l'anno finanziario 2026, in conformità alla Tabella n. 9. Sono inoltre riportate le operazioni di definanziamento delle leggi di spesa vigenti effettuate in II Sezione e allegate allo stato di previsione. Le variazioni delle leggi di spesa vigenti dello stato di previsione del Ministero, operate in II Sezione, hanno determinato minori spese per il Ministero per 105,3 milioni di euro nel 2026.

Si autorizzano gli **impegni** e i **pagamenti di spesa** del **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** per l'anno finanziario 2026, in conformità alla Tabella n. 10. Il provvedimento include disposizioni su personale e spese del Corpo delle Capitanerie di porto e sulla riassegnazione di somme per la definizione di pendenze con i concessionari autostradali uscenti. Le operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione effettuate in II Sezione hanno comportato minori spese in conto capitale per 719,4 milioni di euro nel 2026.

Si autorizzano gli **impegni** e i **pagamenti di spesa** del **Ministero dell'Università e della Ricerca** per l'anno finanziario 2026, in conformità alla Tabella n. 11. Non sono previsti interventi di rifinanziamento o definanziamento delle leggi di spesa vigenti.

Si autorizzano gli **impegni** e i **pagamenti di spesa** del **Ministero della Difesa** per l'anno finanziario 2026, insieme a disposizioni di natura contabile sul relativo stato di previsione. Le operazioni di rifinanziamento e definanziamento effettuate in II Sezione hanno determinato minori spese pari a 160,3 milioni di euro nel 2026, 23,1 milioni nel 2027 e 75,7 milioni nel 2028.

Si autorizzano gli **impegni** e i **pagamenti di spesa** del **Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste** per l'anno finanziario 2026, insieme a disposizioni di natura contabile sul relativo stato di previsione. Le operazioni di definanziamento delle leggi di spesa vigenti sono state effettuate in II Sezione e hanno determinato minori spese per il Ministero per 400 mila euro nel 2026, per 5,3 milioni nel 2027 e per 7,7 milioni per il 2028.

Si approva lo **stato di previsione** del **Ministero della Cultura** per l'anno finanziario 2026, con disposizioni contabili connesse. Le operazioni di rifinanziamento e definanziamento effettuate in II Sezione hanno determinato minori spese per circa 32 milioni di euro nel 2026 e maggiori spese per 47,1 milioni nel 2027 e 33,7 milioni nel 2028.

Si autorizzano gli **impegni** e i **pagamenti di spesa del Ministero della Salute** per l'anno finanziario 2026, insieme alla possibilità di disporre variazioni compensative tra gli stanziamenti destinati al Fondo sanitario nazionale, escluso l'uso di risorse in conto capitale per spese correnti. Le operazioni di rifinanziamento e riprogrammazione effettuate in II Sezione hanno determinato minori spese per 25 milioni di euro nel 2026 e maggiori spese per 20 milioni nel 2027 e 25 milioni nel 2028.

Si autorizzano gli **impegni** e i **pagamenti di spesa del Ministero del Turismo** per l'anno finanziario 2026, con relative disposizioni contabili. Le operazioni di rifinanziamento delle leggi di spesa, effettuate in II Sezione, hanno determinato maggiori spese per 37,5 milioni di euro annui nel triennio 2026-2028.

Totale generale della spesa (art. 18)

Si approva il **totale generale della spesa del bilancio dello Stato** per il triennio **2026-2028**, comprensivo del **rimborso delle passività finanziarie**, come indicato nei **quadri generali riassuntivi** del bilancio di competenza e di cassa.

Quadro generale riassuntivo (art. 19)

Si approvano i **quadri generali riassuntivi del bilancio dello Stato** per il triennio 2026-2028, che riportano, in termini di competenza e di cassa, le entrate e le spese complessive, nonché i principali saldi di finanza pubblica: saldo netto da finanziare, risparmio pubblico e ricorso al mercato.

Iter

Prima lettura Camera

[AC 2750](#)

Prima lettura Senato

[AS 1689](#)

[Legge 30 dicembre 2025, n. 199](#)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.

Riepilogo del voto finale ripartito per Gruppo parlamentare			
Gruppo Parlamentare	Favorevoli	Contrari	Astenuti
APERRE	0 (0%)	8 (100%)	0 (0%)
AVS	0 (0%)	9 (100%)	0 (0%)
FDI	110 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
FI-PPE	47 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
IVICRE	0 (0%)	4 (100%)	0 (0%)
LEGA	51 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
M5S	0 (0%)	38 (100%)	0 (0%)
MISTO	2 (22,2%)	4 (44,4%)	3 (33,3%)
NM-M-C	6 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
PD-IDP	0 (0%)	63 (100%)	0 (0%)